



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

MASTER di II Livello in *SCIENZE FORENSI*
(Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence)
Facoltà di Farmacia e Medicina - Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Direttore: Prof. Mario Fioravanti
Coordinatore Didattico Scientifico: Avv. Prof. Natale Fusaro

TESI DI MASTER

***“Il reato come fatto complesso:
uno studio comparativo sui differenti punti di vista
dell’avvocato, del criminologo e dell’investigatore”***

Relatore:

Chiar.mo Prof. Avv. Stefano Di Pinto

Candidato:

Simone Ferrari
matricola n. 1725608

Anno Accademico 2015-2016

INDICE

Tabella (4)

1. Obiettivo e metodo (5)
2. La persona fisica: il problema del suicidio della vittima di stalking (12)
 - 2.1 Caso giudiziario: Cassazione penale n. 47195/2015 (12)
 - 2.2 L'avvocato: gli artt. 612 *bis* e 586 c.p. (16)
 - 2.3 Il criminologo: l'autopsia psicologica (22)
 - 2.4 L'investigatore: l'assunzione di informazioni (29)
3. La personalità dello Stato: un caso di partecipazione nell'associazione con finalità di terrorismo «stato islamico» (35)
 - 3.1 Caso giudiziario: GUP Milano, 23 febbraio 2016 (35)
 - 3.2 L'avvocato: l'art. 270 *bis* c.p. (41)
 - 3.3 Il criminologo: la teoria dei conflitti culturali (47)
 - 3.4 La prospettiva dell'Intelligence: la Digital Humint (53)
 - 3.5 L'investigatore: l'accesso ad una moschea (60)
4. Conclusioni (64)

Appendice (68)

Interviste:

- Funzionario della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino (68)
- Dr. Maurizio Romanelli (Procuratore Nazionale Aggiunto Antiterrorismo) (73)
- Prof. Marco Lombardi (Università Cattolica del Sacro Cuore - Dipartimento di Sociologia; ITSTIME - Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies) (75)

Bibliografia e Giurisprudenza (77)

Abstract

*“Il reato come fatto complesso:
uno studio comparativo sui differenti punti di vista
dell’avvocato, del criminologo e dell’investigatore”*

Premesso che fra i compiti del criminologo vi è quello di contribuire ad individuare le condizioni affinché i diversi operatori presenti possano incrociare le proprie competenze, obiettivo della tesi è la ricerca, anche in chiave politico-criminale, di una visione complessa del reato: ciò significa non fermarsi al mero dato giuridico-penale, ma volgere lo sguardo anche ai risvolti criminologici, all’opportunità delle investigazioni difensive, ai meccanismi dell’Intelligence.

Si è così scelto di studiare due opposte situazioni, l’una attinente alla persona fisica e l’altra alla personalità dello Stato, procedendo con metodo comparativo. Si tenta ovvero di operare un raffronto, sottolineando altresì l’interazione di figure che hanno preparazione e compiti differenti.

Gli spunti sono forniti dal problema del suicidio della vittima di stalking e da un caso di partecipazione nell’associazione con finalità di terrorismo «stato islamico», e si intende effettuare un duplice confronto, verticale e orizzontale.

In verticale, a fronte di un delitto concernente la persona fisica, si discutono gli approcci dell’avvocato (artt. 612 *bis* e 586 c.p.), del criminologo (autopsia psicologica) e dell’investigatore (assunzione di informazioni), evidenziando l’utilità di un lavoro di squadra. Analogo discorso per i delitti contro la personalità dello Stato (rispettivamente: art. 270 *bis* c.p.; teoria dei conflitti culturali; accesso ad una moschea), con la particolarità di un approfondimento sul ruolo dell’Intelligence (Digital Humint).

In orizzontale, si verifica invece la capacità di adattamento delle suddette professionalità a scene del crimine fra loro distanti.

I risultati attesi afferiscono alla possibilità di osservare il reato da nuove e diverse angolazioni, di rivalutare la sinergia di gruppo e infine di offrire suggerimenti al legislatore.

Keywords: avvocato, criminologo, investigatore - *lawyer, criminologist, investigator.*

TABELLA

STUDIO COMPARATIVO	Persona fisica	Personalità dello Stato
Caso giudiziario	Cassazione penale n. 47195/2015	GUP Milano, 23 febbraio 2016
L'avvocato	Artt. 612 <i>bis</i> e 586 c.p.	Art. 270 <i>bis</i> c.p.
Il criminologo	Autopsia psicologica	Teoria dei conflitti culturali Intelligence: Digital Humint
L'investigatore	Assunzione di informazioni	Accesso ad una moschea
Interviste	Funzionario della Polizia di Stato	Dr. Romanelli e Prof. Lombardi

1. OBIETTIVO E METODO

Premesso che fra i compiti del criminologo vi è quello di contribuire ad individuare le condizioni affinché i diversi operatori presenti possano incrociare le proprie competenze, **obiettivo** della tesi è la ricerca, anche in chiave politico-criminale, di una visione complessa del reato: ciò significa non fermarsi al mero dato giuridico-penale, ma volgere lo sguardo anche ai risvolti criminologici, all'opportunità delle investigazioni difensive, ai meccanismi dell'Intelligence.

L'avvocato, il criminologo e l'investigatore apportano al caso pratico precisi contributi e il loro sapere si modella, volta a volta, sulle specificità dei singoli reati. La sfida consiste nel creare fra essi un dialogo, nel **sintetizzare** le loro posizioni, ispirandosi a criteri di efficienza e di efficacia.

Secondo un approccio aziendalista, il criterio di efficienza indica la necessità di misurare il rapporto fra il risultato dell'azione organizzativa e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel risultato; il criterio di efficacia è invece collegato al rapporto fra ciò che si è effettivamente realizzato e quanto si sarebbe dovuto realizzare sulla base di un programma¹. Pertanto, una difesa che possa utilizzare pochissimi mezzi potrebbe essere efficiente ma non efficace, così come un'attività efficace (perché raggiunge gli obiettivi prefissi: ad esempio, l'assoluzione dell'imputato) non necessariamente è efficiente.

Più in dettaglio, compito che si attribuisce al criminologo è quello di concorrere affinché le diverse parti lavorino in sintonia e affinché il problema fino a quel momento sullo sfondo emerga e acquisti un **significato condiviso** per tutti coloro che sono stati coinvolti².

¹ E. CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, 12^a ed., Giuffrè, 2010, 52. D'altro canto, in tema di **efficienza processuale**, va riconosciuto che essa è tale solo se ingloba anche l'efficienza nel riconoscimento e nello sviluppo delle garanzie processuali. L'efficienza processuale non è quella di un processo purchessia in funzione di una maggiore repressione: è efficienza di un processo che deve consentire di raggiungere dei risultati credibili anche nel senso della tempestività e dell'efficacia delle sanzioni, ma deve consentire di raggiungerli in modo giusto anche sul piano delle modalità di percorso (M. CHIAVARIO, *Garanzie ed efficienza della giustizia penale. Temi e problemi*, Giappichelli, 1998, 126).

² G. PISAPIA, *Manuale operativo di criminologia*, 3^a ed., Cedam, 2013, 21. L'Autore precisa (75) che il criminologo non rischia di comportarsi come un contrabbandiere di saperi se riconosce che suo compito è contribuire a costruire le condizioni affinché le teorie che le altre discipline mettono a disposizione risultino funzionali

Una tale impostazione si rivela funzionale anche alla politica criminale³ e alla richiesta di sicurezza delle persone⁴.

È evidente l'ispirazione alla **Scuola Positiva**, che si propose sempre come una scienza complessiva del reato, capace come tale di spiegarne le cause e di suggerire i rimedi per contrastarlo. Essa si oppose alla frantumazione del sapere intorno al reato, proponendone una scienza globale che denominò non già criminologia, bensì «sociologia criminale», definita dal Ferri «la scienza della criminalità e della difesa sociale contro di questa».

Scrisse al riguardo **Ferri**: «un uomo uccide un altro uomo per deprearlo. Ecco il fatto unico e che purtroppo si ripete ogni giorno, in una od altra forma. Allora, ecco qua, dividiamoci fra noi il compito di studiarlo. Voi sociologo criminalista studierete le cause per cui quell'uomo ha commesso l'omicidio: finora la scienza criminale classica non se n'era curata affatto, accettando il fatto compiuto: ha fatto male, lo riconosciamo; ma badiamo, nessuna confusione: voi sociologo criminalista prendete pure con voi l'antropologia e la statistica criminale, ma ritiratevi nella vostra cella a studiare i fattori naturali di quell'omicidio. Ci direte poi i risultati dei vostri studi, che saranno, certo, interessanti; ma noi frattanto dobbiamo seguire la distribuzione del lavoro. Voi criminalista studiate l'omicidio come fatto giuridico, vedrete se è tentato o consumato, preterintenzionale o colposo, semplice o qualificato, ecc.; ma non occupatevi d'altro; tutt'al più, ci indicherete la pena che sia proporzionata alla morale responsabilità dell'omicida: andate e chiudetevi nella vostra cella a meditare. Voi, funzionario di polizia, non avete purtroppo niente altro da fare per questo caso: ma ricordatevi, uscendo, di prevenire gli altri omicidii che si potessero commettere; mettete sotto sorveglianza le persone sospette, mettete un orario alle osterie, proibite il porto d'armi, ecc.: e speriamo che l'opera vostra sarà efficace. Voi, procedurista, ritiratevi in un'altra cella e studiate il modo migliore per giudicare questo omicida, badando bene ch'egli è piuttosto una vittima dell'autorità sociale e bisogna soprattutto garantirlo contro gli abusi del potere, salvo poi a farlo comparire *pro forma* nel dibattimento, dove il giudice dovrà badare soprattutto al reato ch'egli ha commesso e all'articolo del codice penale che a questo reato convenga. E voi, finalmente, penitenziarista, aspettate che il giudice l'abbia condannato per esempio, a 10 anni, 5 mesi e 9 giorni di reclusione; non curatevi naturalmente di quanto sta studiando il sociologo criminalista nella sua cella; ritiratevi e inventate un congegno carcerario, dove il condannato possa passare questi 10 anni,

all'elaborazione di ipotesi operative finalizzate ad affrontare situazioni problematiche che coinvolgono l'ambito delle norme e delle regole.

³ «Il diritto penale senza criminologia resta lontano dalla realtà; una criminologia senza diritto penale non ha né un contesto fisso, né un punto di riferimento. Il diritto penale senza politica criminale s'inaridisce in un puro esercizio legislativo; la politica criminale senza la conoscenza delle possibilità del diritto penale manca delle fondamenta su cui deve essere costruita. La politica criminale senza la criminologia è sospesa nel vuoto; la criminologia senza prospettive politico-criminali corre il rischio di essere una semplice raccolta di fatti. Alla politica criminale spetta pertanto la decisiva funzione mediatrice tra criminologia e diritto penale, poiché entrambi questi settori non possono, in genere, cooperare direttamente in modo proficuo» (H. ZIPF, *Politica criminale*, Giuffrè, 1989, 27).

⁴ Di fronte alla difficoltà di rapportare le strategie di prevenzione ai bisogni sociali, emerge una pluralità di proposte. Dalla richiesta dell'attribuzione di funzioni di vigilanza a gruppi informali di cittadini, alla richiesta di un ruolo maggiore delle autorità elettive locali nell'organizzazione della prevenzione e a volte nella definizione di forme nuove di illecito. Il rischio di spinte spontaneistiche non sta nella rottura di una concezione centralizzata della prevenzione, derivata da una filosofia che attribuisce allo Stato un primato sul cittadino, e all'autorità pubblica la facoltà di legittimare i bisogni presenti nella società. Il rischio, piuttosto, consiste nella parzialità e nell'occasionalità dei rimedi. Lo spontaneismo nella prevenzione può creare forme momentanee di assicurazione ma non è in grado di rispondere ai grandi allarmi sulla sicurezza (P. MARCONI, *Stati di paura e richiesta di sicurezza*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 1/2009).

5 mesi e 9 giorni e ricordatevi che, allo scadere dell'ultimo giorno, dovete metterlo fuori, sempre senza occuparvi di quello che avranno fatto gli altri vostri colleghi di studio. Questo si è fatto finora e questo si seguirebbe a fare se, alle altre solite e sonnolente scienze ausiliarie del diritto penale non si facesse che aggiungere l'antropologia e la statistica criminale. Tanto è vero che, nei trattati di diritto penale degli eclettici e dei neo-classici, la sociologia criminale è ricordata nel capitolo preliminare insieme alle altre scienze ausiliarie, ma poi il criminalista continua per conto proprio il solito lavoro sillogistico sul delitto e sulla pena "come fenomeni giuridici", cioè come entità astratte, senza curarsi più di sapere quali ne siano le condizioni determinanti e quale l'esecuzione e gli effetti delle sanzioni penali suggerite. E la criminalità, pianta malefica, cresce e mette radici sempre più profonde, tra le enormi sconessioni che in pratica stanno tra la parola della legge, le sentenze dei giudici, l'ordinamento carcerario e i provvedimenti cosiddetti preventivi. Noi sosteniamo – invece – che come è unico l'ordine dei fenomeni criminosi, così unica è la scienza che deve studiarne le cause, le condizioni, i rimedi. Certo, il sociologo criminalista non farà di proposito né l'antropologo, né lo statista, né il penitenziarista, come toccò nei primi tempi ai positivisti, perché si sa che nei primordi di ogni scienza la divisione del lavoro non esiste. Ma egli non deve rimanere estraneo agli studi ed ai risultati di quelle discipline, che costituiscono altrettanti capitoli della sua scienza complessa. Così il sociologo economista non ha obbligo di occuparsi *ex professo* della chimica, della fisiologia, della psicologia, della statistica: tuttavia, egli non può essere sociologo se di queste particolari discipline, nelle attinenze dei loro risultati coi fenomeni economici, non conosca, non segua e non applichi le induzioni fondamentali. Ed anzi nella sociologia criminale vi è una connessione anche più intima fra le varie parti di essa, appunto perché tutte si svolgono sopra un fatto unico, per quanto complesso e proteiforme, qual è il delitto e la conseguente necessità di difendersi da esso, sia col prevenirne la manifestazione sia col reprimerne, nel modo più adatto, gli autori»⁵.

Si consideri, inoltre, che il **diritto di difendersi provando** ha sempre incontrato difficoltà e resistenze ad essere riconosciuto e normativizzato. Neppure l'introduzione di un modello processuale inquadrato nel sistema accusatorio ha visto originariamente disciplinato questo diritto per le parti e i soggetti del processo penale; diritto confinato nelle norme di attuazione ai fini dell'esercizio del diritto alla prova (art. 38 disp. att. c.p.p.)⁶.

Riguardo alla L. n. 397/2000, se è indiscutibile il significato politico della scelta che rompe un consolidato monopolio in materia di prova dell'autorità giudiziaria e degli

⁵ V. S. VINCIGUERRA, *Principi di criminologia*, 4^a ed., Cedam, 2013, 30. L'Autore ricorda (49) che anche nella Germania dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento è forte l'interesse per una disciplina capace di raccogliere in sintesi tutto il sapere intorno al reato onde predisporre su basi scientifiche i mezzi più efficaci di tutela. In questo contesto culturale spicca la figura di **Franz von Liszt**, nella cui opera è presente un forte impegno per il superamento del profilo strettamente giuridico nello studio del reato. Come spiega G. VASSALLI, *Presentazione* di H. MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, a cura di F. FERRACUTI, I, Einaudi, 1975, XII, la scuola di von Liszt rappresentò indubbiamente uno dei primi e più significativi momenti dell'incontro fra il più rigoroso e tradizionale metodo giuridico, da un lato, e l'autentica vocazione agli studi criminologici e ad una considerazione sostanziale del fenomeno criminale, dall'altro. Quello stesso tipo di incontro – sostiene l'A. – dal quale potranno riuscire, nel tempo, una scuola criminologica tutta aderente alle esigenze dello studioso e del pratico del diritto, ed un diritto penale fondato su autentiche e rigorose esperienze criminologiche.

Le influenze che la Scuola Positiva ha avuto sia sulla criminologia sia sull'evoluzione del diritto penale sono state assai rilevanti: essa polarizzò l'interesse sulla personalità del criminale, promuovendo la ricerca e lo studio delle cause individuali della criminalità; l'approccio con metodologie scientifiche segnò inoltre l'inizio delle prime vere scuole criminologiche, di indirizzo sia individualistico sia sociologico (G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, 5^a ed., Raffaello Cortina, 2008, 74).

⁶ Secondo M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, 5^a ed., Utet, 2012, 472, ci si fermava sostanzialmente ad un'affermazione di principio.

organi di polizia, ancora precario si prospetta l'impatto pratico e operativo. Quest'attività, ai fini del diritto di difesa, può essere svolta sia dal patrocinatore dell'imputato, sia dal legale della persona offesa.

Ma il punto di crisi dell'agibilità della legge citata appare riconducibile ad una **mancanza di cultura dell'investigazione privata**: «nei confronti dell'investigazione probatoria, il ruolo dell'investigatore accanto al difensore è allo stato marginale: orienta a questa conclusione una non piena consapevolezza del ruolo che questo soggetto in certi contesti probatori può giocare ... le indagini private e soprattutto il ruolo dell'investigatore privato richiedono un completamento, forse normativo, ma sicuramente di "mentalità" da parte di tutti gli operatori della giustizia, nella progressione a considerarlo il consulente difensivo della prova»⁷.

A ben vedere, l'investigazione difensiva costituisce al tempo stesso un diritto e un dovere dell'avvocato. È un diritto nei rapporti con l'autorità giudiziaria, che deve permetterne la libera esplicazione; è un dovere nei rapporti con il cliente, in quanto l'attività difensiva può richiedere, per essere efficace, che vengano svolte indagini. Ciò comporta che viola i propri doveri quel difensore che non si pone il problema della necessità di un'attività di indagine e non la segnala al cliente, sia esso l'indagato o la persona offesa dal reato⁸.

Orbene, per raggiungere il suddetto obiettivo, si è scelto di studiare due situazioni, l'una attinente alla persona fisica e l'altra alla personalità dello Stato, procedendo con **metodo comparativo**⁹.

Si tenta ovvero di operare una comparazione (sottolineando altresì l'interazione di figure che hanno preparazione e compiti differenti), i cui risultati devono servire non

⁷ G. SPANGHER, *Prefazione* a L. SURACI, *Le indagini difensive*, Giappichelli, 2014, XIV. Ad avviso di E. STEFANI, *Codice dell'indagine difensiva penale*, 2^a ed., Giuffrè, 2011, 1312, le indagini difensive sono la vera scommessa di questo attuale processo penale soltanto se l'avvocatura e la magistratura riusciranno con comunanza di intenti a sdoganarle. A tal punto i processi saranno più celeri e gli errori giudiziari più rari. I magistrati, e per essi principalmente i pubblici ministeri, se troveranno presente nella fase procedimentale delle indagini preliminari il difensore attivo, che espleta indagini difensive, lavoreranno meno e meglio evitando possibili errori investigativi proprio per il confronto continuo con la parallela attività di investigazione privata.

⁸ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 11^a ed., Giuffrè, 2010, 582. Dal canto suo, l'art. 55 co. 2 del **Codice deontologico forense** stabilisce che il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni dettate dal medesimo articolo e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

⁹ «L'insegnamento valido è quello problematico, volto a insegnare non tanto una soluzione quanto un modo di ragionare, capace di guardare al diritto da un punto di osservazione elevato, aperto alle esigenze culturali e professionali del discente. Da quando la comparazione viene praticata, essa costituisce uno strumento formidabile nella formazione del giurista ... Lo studio della comparazione offre al discente un potente strumento epistemologico perché lo aiuta a scoprire le discontinuità che sussistono fra la regola e le definizioni»: così R. SACCO, *La comparazione giuridica*, in A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 1998, 3.

solo per risolvere il caso concreto, ma anche per offrire indicazioni alla politica criminale, il cui compito è quello di prendere, in base al materiale criminologico, le decisioni politico-criminali¹⁰.

Gli spunti sono forniti dal problema del suicidio della vittima di stalking e da un caso di partecipazione nell'associazione con finalità di terrorismo «stato islamico»: intendendo elaborare un duplice confronto fra i punti di vista dell'avvocato, del criminologo e dell'investigatore, occorrono due **oggetti giuridici** necessariamente opposti.

Ogni reato ha infatti un oggetto, da individuarsi nel bene giuridico, cioè in quel *quid* che la norma, con la minaccia della sanzione, mira a tutelare da possibili aggressioni: oggetto giuridico del reato è, segnatamente, il bene o l'interesse del soggetto passivo concretamente leso o posto in pericolo dalla condotta vietata dal legislatore penale¹¹.

In particolare, lo stalking è reato eventualmente plurioffensivo, poiché l'oggetto giuridico è costituito, stante l'eterogeneità delle condotte tipiche e dei conseguenti eventi: 1) dal bene della libertà morale, nei suoi diversi e specifici aspetti della tranquillità psichica o della libertà di autodeterminazione; 2) dai beni, eventualmente messi in pericolo, dell'incolumità individuale; del c.d. diritto della donna alla procreazione e della vita e salute fisico-psichica del concepito; nonché della salute e dello sviluppo psicofisico del minore e del disabile¹².

D'altro canto, in tema di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale, l'oggettività giuridica va individuata nell'interesse alla tutela dell'ordine costituzionale; a seguito dell'integrazione normativa della fattispecie di cui all'art. 270

¹⁰ «Il rapporto con la politica criminale è di grande importanza anche per l'autonomia della criminologia; Naucke lo ha sintetizzato ... con l'espressione ... "neutralità politico-criminale della criminologia" ... Kaiser ritiene che il problema principale della criminologia attuale consista soprattutto nel verificare in che misura sia certa la conoscenza criminologica. Questo è un punto nodale per risolvere la questione dell'utilizzazione delle ricerche criminologiche nel campo della produzione e dell'applicazione del diritto. Infatti le decisioni di politica criminale, per avere una qualche probabilità di successo, si possono fondare solo su una sicura conoscenza dei fatti. Inoltre è necessaria una fondata valutazione empirica del risultato, per poter giudicare il successo o l'insuccesso delle riforme, specialmente in campo sanzionatorio ... la criminologia proprio così realizza le proprie possibilità di influire sulla formazione del diritto e, in tal modo, sui mutamenti sociali» (H. ZIPF, *Politica criminale*, cit., 25).

¹¹ G. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Giappichelli, 1993, 249.

¹² F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*, 4^a ed., Cedam, 2011, 344. Nel senso che l'art. 612 *bis* c.p. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica – e in definitiva della persona nel suo insieme – che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della volontà personale, v. Cass. pen., Sez. V, n. 2283/2015.

bis c.p., nello scopo di protezione rientra anche l'obiettivo di contrastare le associazioni finalizzate a compiere atti terroristici all'estero¹³.

Si è poc'anzi detto duplice **confronto**, alludendo ad una comparazione verticale e ad una orizzontale.

In verticale, a fronte di un delitto concernente la persona fisica, si discutono gli approcci dell'avvocato (artt. 612 *bis* e 586 c.p.), del criminologo (autopsia psicologica) e dell'investigatore (assunzione di informazioni), evidenziando l'utilità di un lavoro di squadra. Analogo discorso per i delitti contro la personalità dello Stato (rispettivamente: art. 270 *bis* c.p.; teoria dei conflitti culturali; accesso ad una moschea), con la particolarità di un approfondimento sul ruolo dell'Intelligence (Digital Humint).

A tale ultimo proposito, preme evidenziare i punti di contatto fra il lavoro degli scienziati forensi e il lavoro degli analisti dell'Intelligence. Entrambi devono infatti rispondere a domande su fatti ignoti: per i primi, intenti a risolvere i crimini, comprendere il contenuto delle tracce aiuta a capire e ricostruire un evento **passato**; per i secondi, comprendere il contenuto delle informazioni, aiuta a prevedere eventi **futuri** e probabili minacce alla sicurezza nazionale¹⁴.

In orizzontale, si verifica la capacità di adattamento delle suddette professionalità a **scene del crimine**¹⁵ fra loro distanti. Ad esempio, il criminologo interpreterà un caso di terrorismo con gli stessi strumenti culturali con cui si è approcciato ad una vicenda di stalking? Così, se la sociologia insegna che esistono alcuni fattori nell'ambiente

¹³ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, 5^a ed., Zanichelli, 2012, 46; gli Autori hanno precisato (2) che l'originario intento di rafforzare la repressione penale dei delitti politici traspare dalla stessa elevazione a bene protetto della c.d. personalità dello Stato. Si tratta di una scelta che contraddistingue il codice Rocco rispetto al precedente codice liberale del 1889, che concepiva viceversa i delitti politici in chiave di aggressione al bene della sicurezza dello Stato. Invero, assumendo a bene tutelato la personalità dello Stato, il legislatore vuol fare intendere che lo Stato ha una sua esistenza e un valore in sé, sino al punto di rappresentarlo antropomorficamente come ente dotato di personalità autonoma. Ma nell'odierno contesto politico-istituzionale muta l'angolazione della tutela penale: lo Stato va protetto non più nella sua astratta personificazione ideale, bensì innanzitutto con riguardo alle condizioni che ne garantiscono la sopravvivenza. Cass. pen., Sez. V, n. 12252/2012 sottolinea la natura non plurioffensiva del reato previsto dall'art. 270 *bis* c.p.

¹⁴ L. ROCKWELL, L. SARAVO, in D. CURTOTTI e L. SARAVO (a cura di), *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scienze*, Giappichelli, 2013, 316.

¹⁵ La scena del crimine è composta dalla confluenza di dati sia di natura criminalistica, che servono per ricostruire con metodo scientifico e oggettivo i fatti e la loro successione, sia di natura criminologica, che agevolano l'accertamento investigativo attraverso la ricostruzione psicologica del comportamento del criminale. In questo senso, la scena del crimine non può essere intesa come il luogo in cui si repertano le tracce, le impronte, ecc., bensì come il contesto emotivo in cui si è consumato il reato e di cui fanno parte integrante autori, vittime e testimoni (B.F. CARILLO, U. FORNARI, G.L. GIOVANNINI, L.P. LUINI, in D. CURTOTTI e L. SARAVO (a cura di), *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., 794).

dell'individuo i quali possono produrre il delitto, la psicologia descrive invece il genere di personalità individuale che può indirizzarsi verso il delitto¹⁶.

Infine, non va dimenticato l'insegnamento secondo cui non esiste occhio innocente: **quando si pone al lavoro, l'occhio è sempre antico**, ossessionato dal proprio passato e dalle suggestioni, vecchie e nuove, che gli vengono dall'orecchio, dal naso, dalla lingua, dalle dita, dal cuore e dal cervello. Esso funziona non come uno strumento isolato e dotato di potere autonomo, ma come membro obbediente di un organismo complesso e capriccioso. Non solo come, ma ciò che vede è regolato da bisogni e presunzioni. Esso seleziona, respinge, organizza, discrimina, associa, classifica, analizza, costruisce. Non tanto rispecchia, quanto raccoglie ed elabora; ciò che raccoglie ed elabora, esso non lo vede spoglio, come una serie di elementi senza attributi, ma come cose, cibo, gente, nemici, stelle, armi. La realtà è che i miti dell'occhio innocente e del dato assoluto sono temibili alleati. Entrambi derivano, e insieme l'incoraggiano, dall'idea della conoscenza come elaborazione di materiale grezzo ricevuto dai sensi, e di questo materiale grezzo come qualcosa che possa essere disvelato attraverso riti di purificazione o spogliandolo sistematicamente di ogni interpretazione. Ma la ricezione e l'interpretazione non sono attività separabili; esse sono del tutto interdipendenti¹⁷.

Fondamentali diventano le capacità di osservare, narrare e valutare i fatti e i comportamenti (la c.d. **consapevolezza investigativa**). Specialmente l'investigatore e il criminologo devono saper ascoltare e non solo sentire; saper osservare e non solo guardare; saper comunicare e non solo informare. Devono essere formati attraverso la conoscenza delle tecniche e dei metodi di intervento (il sapere); la capacità di applicare le conoscenze teoriche al caso concreto (il saper fare) e lo sviluppo di una posizione di neutralità partecipante, di controllo emotivo, di coerenza e di determinazione rispetto all'obiettivo prefissato (il saper essere)¹⁸.

¹⁶ H. MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, a cura di F. FERRACUTI, Presentazione di G. VASSALLI, I, Einaudi, 1975, 387.

¹⁷ Così D. ANTISERI, A. SOI, *Intelligence e metodo scientifico*, Rubbettino, 2013, 72, riprendendo alcune riflessioni di Nelson Goodman.

¹⁸ B.F. CARILLO, U. FORNARI, G.L. GIOVANNINI, L.P. LUINI, in D. CURTOTTI e L. SARAVO (a cura di), *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., 794.

2. LA PERSONA FISICA: IL PROBLEMA DEL SUICIDIO DELLA VITTIMA DI STALKING

SOMMARIO: 2.1 Caso giudiziario: Cassazione penale n. 47195/2015. – 2.2 L'avvocato: gli artt. 612 *bis* e 586 c.p. – 2.3 Il criminologo: l'autopsia psicologica. – 2.4 L'investigatore: l'assunzione di informazioni.

2.1 Caso giudiziario: Cassazione penale n. 47195/2015

Il Tribunale di Brescia, Sezione riesame, annullava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Mantova di applicazione della misura della custodia in carcere, per il delitto di **atti persecutori**¹⁹. Rilevava, in particolare, il Tribunale che – circoscritte le condotte vessatorie alla seconda relazione avuta dall'indagato con la vittima – risultavano sussistenti gravi indizi a carico dell'uomo per le lesioni cagionate alla persona offesa – confermate sia dalla linearità del narrato della persona offesa, che da quanto accertato in sede di certificazione sanitaria – e per i messaggi – ricevuti in un primo momento per riappacificarsi e divenuti di minaccia una volta raccolto il rifiuto dalla ragazza²⁰. Nondimeno, del tutto mancante, nella stessa prospettazione della

¹⁹ Art. 612 *bis* c.p.: «**Atti persecutori**. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

«La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 L. n. 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata.

«Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 L. n. 104/1992, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

²⁰ Per sgombrare il campo dagli equivoci, rammentiamo che il reato di **maltrattamenti in famiglia** presuppone la sussistenza di un vincolo familiare, o comunque di stretta assistenza e solidarietà reciproche, vincolo che viene meno con l'allontanamento del coniuge o convivente dal domicilio familiare attraverso il quale si manifesta la chiara volontà di rompere il sodalizio familiare. Ciò posto, si configura il reato di maltrattamenti in famiglia

persona offesa, era l'integrazione di uno degli eventi tipici descritti nella fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p., non avendo la donna riferito di trovarsi in uno stato grave di ansia o di paura, né di avere alterato le proprie abitudini di vita, né ancora di avere un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell'aggressione ricevuta.

Avverso la suddetta ordinanza il PM presso il Tribunale di Mantova proponeva ricorso. La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, sottolineava che i giudici del riesame avevano tralasciato contraddittoriamente di considerare quanto da essi stessi messo in risalto in merito alle modalità della condotta posta in essere dall'indagato nei confronti della persona offesa, consistite nell'invio di sms²¹ minacciosi e culminate nella brutale aggressione nei confronti della donna, da cui è conseguita la frattura del pavimento orbitario per il pugno al volto alla stessa sferrato, nonché in merito allo spavento riportato dalla vittima per quanto accadutole, come descritto dalla PG della Questura di Mantova nella sua annotazione di servizio. Tali comportamenti, anche a voler fare ricorso a massime di comune esperienza, sono idonei a determinare almeno uno degli eventi descritti dall'art. 612 *bis* c.p. e segnatamente il fondato timore per l'incolumità propria o comunque uno stato d'ansia o di paura²².

La realizzazione di ciascuno degli eventi alternativi indicati dalla norma è, infatti, idonea ad integrare il reato di atti persecutori per cui, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità²³.

Del resto, lo **scopo della previsione** di cui all'art. 612 *bis* c.p. è quello di tutelare la persona nelle normali e quotidiane relazioni intersoggettive, a salvaguardia della sua personalità, cosicché atti ripetuti, idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione della persona e a compromettere durevolmente il suo equilibrio psichico, fino ad ingenerare timori per la propria incolumità, integrano la fattispecie criminosa contestata²⁴.

nell'ipotesi di sussistenza del vincolo familiare mentre si configura il reato di atti persecutori nell'ipotesi del venir meno di detto vincolo (Cass. pen., Sez. VI, n. 30704/2016).

²¹ Per un caso di atti persecutori compiuti tramite invio di sms, v. Cass. pen., Sez. V, n. 29826/2015.

²² Cass. pen., Sez. III, n. 23485/2014.

²³ Cass. pen., Sez. V, n. 29872/2011.

²⁴ Per la distinzione fra atti persecutori e mero «**pressante corteggiamento**» penalmente irrilevante, v. Cass. pen., Sez. V, n. 45453/2015. Discutibilmente, Cass. pen., Sez. V, n. 33563/2015 ha deciso che è configurabile il

Così, integra il delitto in parola il sorvegliare o il farsi comunque notare, anche saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione della persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti, nonché il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l'impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di trovare un lavoro o di frequentare un determinato luogo²⁵.

Tanto deve affermarsi – ad avviso della Corte Suprema – anche nel caso che gli atti persecutori siano favoriti dall'**atteggiamento equivoco della vittima**, che ha diritto alla tutela apprestata dalla norma, giacché il rispetto della personalità individuale e della libertà morale della persona esigono che «l'altro» non approfitti della debolezza caratteriale o degli stati di momentaneo o perdurante disorientamento cognitivo o affettivo, per indurre nella vittima, con metodi assillanti e violenti, stati di ansia e di timore funzionali al conseguimento dei suoi obiettivi²⁶. Di più: la **prova** del grave e perdurante stato di ansia e paura può desumersi dalle dichiarazioni della vittima e dai suoi comportamenti conseguenti alle condotte poste in essere dall'agente e non implica il necessario ricorso all'accertamento medico legale²⁷.

La Cassazione non reputava corretto, nel contesto precisato, l'inciso contenuto nel provvedimento impugnato, secondo cui la persona offesa non avrebbe espressamente riferito di essere impaurita, atteso che la configurabilità del reato **non richiede l'esatta**

delitto in parola anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato la sussistenza del reato in questione in relazione a condotte tutte tenute nell'arco di una sola giornata).

²⁵ Cass. pen., Sez. III, n. 1629/2016. L'elemento soggettivo è, dal canto suo, integrato dal **dolo generico**, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Cass. pen., Sez. V, n. 43085/2015).

²⁶ Cass. pen., Sez. V, n. 46446/2013. Peraltro, lo stato di ansia e di timore per la propria incolumità è da ravvisare allorché il comportamento incriminato abbia avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, prescindendo da eventuali problemi pregressi sul piano psicologico di cui questa abbia sofferto (Cass. pen., Sez. V, n. 45184/2015); nel senso che un atto può ritenersi molesto non solo in ragione dell'intrinseco contenuto, ma anche per il contesto in cui viene posto in essere e per le condizioni soggettive di chi lo subisce, v. Cass. pen., Sez. V, n. 32674/2015.

²⁷ Cass. pen., Sez. V, n. 5011/2016. Per Cass. pen., Sez. V, n. 28703/2015, lo stato d'ansia e di paura deve essere accertato mediante l'osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell'agente.

descrizione dell'evento prodotto, ben potendo essere ricavato ed emergere con evidenza, come nella fattispecie in esame, dal complesso degli elementi acquisiti e dalla brutalità della condotta posta in essere dall'aggressore. Né considerava corretta la valutazione secondo cui, nel caso di specie, lo stato di spavento della vittima, descritto nell'annotazione di PG, è da ritenersi, in mancanza di un'allegazione di tale stato d'animo, in generale, da parte del soggetto passivo, una specifica conseguenza delle lesioni e non del complesso delle attività «persecutorie» poste in essere dall'indagato nei confronti della donna, risultando all'uopo evidente – secondo la Corte – che la percezione dello spavento non poteva che avvenire in corrispondenza di tale specifico episodio, essendo la PG intervenuta solo in questa occasione; ma ciò non toglie, comunque, rilevanza allo stato d'animo percepito in relazione al comportamento persecutorio serbato dall'indagato, del quale le lesioni hanno costituito solo uno dei momenti, quello più recente.

In sostanza, la lettura atomistica che il Tribunale ha effettuato della condotta dell'indagato e del comportamento della persona offesa, non pare tener conto della struttura **abituale** del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., che richiede condotte «reiterate» (ravvisabili, nel caso in esame, per l'arco temporale significativo in cui è avvenuto l'invio di messaggi minacciosi e da ultimo si è verificato l'episodio di lesioni). Abitualità, questa, implicante che l'evento debba essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice²⁸.

La Corte pertanto annullava l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

Ipotizziamo ora che la donna si fosse suicidata a causa degli atti persecutori subiti (evento fortunatamente non avvenuto).

²⁸ Cass. pen., Sez. V, n. 51718/2014. In dettaglio, il reato di atti persecutori, configurando un'ipotesi di reato abituale, si caratterizza per il compimento di più atti realizzati in momenti successivi, rappresentando ciascuna delle singole azioni un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica rilevante anche ai fini della **procedibilità** (Cass. pen., Sez. V, n. 12509/2016: fattispecie in cui la Corte ha individuato il *dies a quo* per la proposizione della querela nella richiesta di ammonimento del Questore, avanzata dalla persona offesa a seguito di una serie di atti delittuosi, ritenendo, conseguentemente, tardiva la querela presentata oltre sei mesi dopo, ancorché in epoca successiva ad un ulteriore episodio che, in quanto intervenuto a notevole distanza di tempo dalla precedente serie integrante il reato, doveva considerarsi come un nuovo fatto isolato privo di rilevanza penale).

2.2 L'avvocato: gli artt. 612 bis e 586 c.p.

Per quanto riguarda il ravvisabile delitto di atti persecutori, è opportuno aggiungere – ai nostri fini – le seguenti note.

Innanzitutto, la necessità di un autonomo reato è emersa dagli studi criminologici sullo stalker (**esempio di sinergia fra criminologo e legislatore**), che si differenzia dall'autore di una mera molestia, perché individua una vittima, nei cui confronti sviluppa un'intensa polarizzazione ideo-affettiva, ed alla quale impone il sottostare ad una serie ripetuta di comportamenti aventi gli elementi della sorveglianza, comunicazione e ricerca di contatto. Con affinità col soggetto affetto da dipendenza affettiva, trattandosi il più delle volte di soggetto con personalità debole, che per paura di essere abbandonato, si collega ossessivamente a qualcuno. Sono state elencate **tipologie di persecutori**, costituite: 1) da soggetti che, incapaci di accettare l'abbandono del partner o di altre figure significative, attuano una persecuzione nel maldestro tentativo di ristabilire il rapporto o per vendicarsi dei torti subiti. Sono i persecutori più pericolosi per la possibilità di una degenerazione dello stalking nella violenza fisica; 2) da soggetti che, attraverso lo stalking, sfogano un rancore, dovuto a molteplici cause, nei confronti di una persona con cui sono entrate in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Stalker, questi, di pericolosità contenuta; 3) dai molestatori sessuali abituali e dai c.d. «conquistatori maldestri», che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta), nei confronti della quale effettuano una serie di tentativi di approccio. Soggetti che, talvolta, presentano modalità compulsive e possono pervenire a vere e proprie forme di delirio. Mentre i molestatori sessuali possono divenire potenziali stupratori, i conquistatori maldestri sono normalmente pressoché innocui. Pochi peraltro i casi di persecutori, tali per disturbi psichiatrici con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalità, trattandosi in genere di motivazioni razionali attinenti a un desiderio di vendetta o all'incapacità di accettare ed elaborare cognitivamente l'abbandono di persona significativa²⁹.

²⁹ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., 340.

Passando all'esame della fattispecie incriminatrice, ricordiamo che per **molestia** si intende ogni atto che altera dolorosamente, fastidiosamente o inopportuno, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona. Quanto agli eventi³⁰, poiché l'ansia consiste in una tensione angosciosa, in un senso di apprensione, di oppressione dello spirito, derivante anche e innanzitutto da paura, al fine di distinguere l'ansia dalla paura per **ansia** deve intendersi la suddetta situazione psicologica, derivante da molestie non minacciose, e per **paura** lo stato emotivo di apprensione per un pericolo di un male, generato da minacce. Le minacce, le molestie e gli eventi vanno valutati secondo un criterio misto, oggettivo e soggettivo, cioè con riferimento: 1) alle circostanze del caso concreto; 2) alle particolari condizioni psicologiche del soggetto passivo e alla conoscenza di esse da parte del soggetto attivo³¹.

Circa il **trattamento sanzionatorio**, lo stalking è punito: 1) nella forma semplice, a querela (proponibile, in deroga all'art. 124 c.p., entro sei mesi; la remissione della querela può essere soltanto processuale e la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 co. 2 c.p.) e con la reclusione da sei mesi a cinque anni; 2) se è aggravato dall'essere il fatto commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero attraverso strumenti informatici o telematici, a querela e con l'aumento della suddetta reclusione sino ad un terzo; 3) se è aggravato dall'essere il fatto commesso da soggetto già ammonito, d'ufficio e con l'aumento della suddetta reclusione sino ad un terzo; 4) se è aggravato dall'essere il fatto commesso nei confronti di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi o da persona travisata, a querela e con l'aumento della suddetta reclusione fino alla metà; 5) se è aggravato dall'essere il fatto commesso nei confronti di un minore o di un disabile, d'ufficio e con l'aumento della suddetta reclusione fino alla metà; 6) pure d'ufficio, se il fatto è connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio.

Quali **ulteriori forme di tutela della vittima** sono previsti, oltre all'aggravante di cui all'art. 576 n. 5.1 c.p. (si applica la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa): 1) la misura di prevenzione dell'**ammonimento** orale (invito a tenere una condotta conforme alla legge) del persecutore, da parte del Questore, su richiesta della persona offesa e fino a

³⁰ Su cui v. C. MAINA, voce «Stalking», in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2013, 583.

³¹ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., 341.

quando non è proposta querela³². In argomento, la giurisprudenza amministrativa ha specificato che il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se e il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l'avviso di avvio del procedimento³³; l'istituto in oggetto costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive o sentimentali³⁴: ai fini dell'emissione dell'ammonimento orale, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per l'ipotesi di reato perseguita dall'art. 612 *bis* c.p.³⁵; 2) il **divieto**, disposto dal giudice, **di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.); 3) l'assunzione, con **incidente probatorio**, della testimonianza della persona minorenni o della persona offesa maggiorenne, anche fuori dei casi previsti dall'art. 392 co. 1 c.p.p. (art. 392 co. 1 *bis* c.p.p.).

Infine, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di stalking hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai **centri antiviolenza** presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un **numero**

³² Art. 8 DL n. 11/2009: «**Ammonimento**. - Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore.

«Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il Questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

«La pena per il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

«Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 *bis* c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo». La Cassazione ha sul punto precisato che non è ravvisabile il delitto di calunnia nel caso in cui la falsa denuncia sia contenuta nel verbale di ammonimento (Cass. pen., Sez. VI, n. 10221/2011).

In argomento, v. Appendice (Intervista a Funzionario della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino) e G. SALSÌ, *Stalking: una ricerca sull'«ammonimento del Questore» nella provincia di Bologna in riferimento alla Legge 38/2009*, in *Riv. Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2012, 1, 39.

³³ Cons. Stato, Sez. III, n. 4241/2016.

³⁴ TRGA Trentino-A. Adige, Sez. unica, n. 282/2016.

³⁵ Cons. Stato, Sez. III, n. 4127/2015.

verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati (artt. 11 e 12 DL n. 11/2009)³⁶.

Ora, venendo alla nostra ipotesi di suicidio della vittima degli atti persecutori, il pensiero corre al reato previsto dall'art. 586 c.p., rubricato «**morte o lesioni come conseguenza di altro delitto**»: quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83³⁷, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Sul piano della struttura oggettiva, è necessario che sussista un nesso causale fra l'illecito-base (stalking) e l'evento (morte) non voluto. In caso di suicidio della vittima del delitto-base, ci si domanda se il **nesso causale** possa considerarsi interrotto dalla scelta volontaria di togliersi la vita.

In dettaglio, la fattispecie incriminatrice in parola è stata qualificata come norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni della vita e dell'incolumità fisica³⁸, con carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 83 c.p.³⁹. Invero, col punire il fatto preveduto come delitto doloso da cui sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona, il legislatore ha configurato una particolare specie di *aberratio delicti* con pluralità di eventi, che strutturalmente è connotata da un delitto-base doloso al quale è eziologicamente legato un evento ulteriore e diverso da quello voluto.

D'altra parte, ravvisando nell'art. 586 c.p. un delitto preterintenzionale, non si sarebbe in presenza di un'ipotesi speciale in funzione di aggravamento dell'*aberratio delicti* di cui all'art. 83 c.p. ed il rinvio a quest'ultima norma dovrebbe intendersi solo a fini sanzionatori.

³⁶ V. <http://www.pariopportunita.gov.it>.

³⁷ Art. 83 c.p.: «**Evento diverso da quello voluto dall'agente**. - Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

«Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati».

³⁸ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, Tomo I, 4^a ed., Zanichelli, 2013, 29.

³⁹ M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, II, Parte II, Giappichelli, 2001, 227; V. MILITELLO, voce «Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto», in *Dig. Disc. Pen.*, VIII, Utet, 1994, 199.

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 586 c.p. è necessario che l'evento lesivo, costituito dalla morte o dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo⁴⁰.

Peraltro, vi è l'esigenza che la responsabilità sia affermata non solo sulla base del mero rapporto di causalità materiale, ma anche, e soprattutto, allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di prevedibilità della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di responsabilità per colpa.

In giurisprudenza esiste disparità di opinioni rispetto alla determinazione del criterio di imputazione dell'evento morte e dell'evento lesione, nel senso che, mentre un primo indirizzo costruisce il rapporto fra delitto doloso di base ed evento non voluto in termini di responsabilità oggettiva, in quanto fondata sulla pura e semplice causalità materiale⁴¹, altre posizioni collegano la punibilità per il delitto *ex art. 586 c.p.* alla prevedibilità della morte o delle lesioni derivate dal delitto doloso e, su tale base, delineano una forma di responsabilità per colpa⁴².

Secondo il primo indirizzo ne risulterebbe accreditata la tesi che ravvisa nell'art. 586 c.p. un delitto preterintenzionale, aggravato dall'evento involontario o «qualificato dall'esito». La nota differenziale tra la previsione dell'art. 586 c.p. e quella dell'art. 584 c.p. (omicidio preterintenzionale) risiederebbe nel reato-base, configurandosi il delitto punito dall'art. 586 c.p. ogni qual volta la morte sia conseguenza di un delitto doloso diverso dalle percosse e dalla lesione. Ad esempio, il caso, che sovente ricorre, della morte (o lesione) conseguente alla caduta provocata da una spinta, si risolve alla stregua dell'elemento psicologico: se la spinta è data per percuotere o per ledere si versa nell'ipotesi dell'art. 584 c.p.; se è data per commettere un altro delitto doloso (es.:

⁴⁰ Cass. pen., Sez. III, n. 31841/2014 (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza anche per il reato di lesioni personali con riferimento ad un insegnante che, commettendo reiteratamente nel tempo plurimi episodi di violenza sessuale in danno di una giovane vittima, la quale versava in condizioni di difficoltà psichica, provocava alla stessa, come conseguenza prevedibile dell'azione illecita, una malattia consistente nel disturbo post-traumatico da stress).

⁴¹ Cass. pen., Sez. II, n. 6361/1996: «il reato previsto dall'art. 586 c.p. rientra ... fra quei casi determinati dalla legge, “nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissione” (art. 42 co. 3 c.p.). Debbono perciò applicarsi le norme sul rapporto di causalità e sul concorso di cause previste dagli artt. 40 e 41 c.p., tra le quali assume, nella fattispecie, rilievo il disposto del secondo comma del citato art. 41 c.p., secondo cui “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”».

⁴² Cass. pen., Sez. IV, n. 17610/2009; Cass. pen., Sez. I, n. 11055/1998.

violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona) si applica l'art. 586 c.p.

Si ritiene peraltro di dover aderire alla linea interpretativa favorevole alla sussistenza di un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base, in quanto essa risulta sorretta da precisi e univoci elementi di ordine logico e sistematico, individuabili principalmente nell'indefettibilità del **principio di colpevolezza**, in necessaria sintonia con la tendenza dell'ordinamento verso il superamento delle forme di responsabilità oggettiva, fondata sulla regola del *versari in re illicita*, e verso l'eliminazione di qualsiasi deroga al principio «non c'è pena senza colpa», la cui matrice è identificabile nell'art. 27 co. 1 Cost.⁴³.

In definitiva, va osservato che il suicidio della vittima di stalking è di per sé idoneo, come fatto volontario della stessa, ad interrompere il rapporto di causalità materiale tra il fatto doloso e la morte non voluta dal colpevole, previsti dall'art. 586 c.p.; ma a condizione che la volontà suicida non sia stata essa stessa direttamente determinata dal delitto doloso. In tale ultimo caso, infatti, detta volontà non costituirebbe una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma si porrebbe come una diretta conseguenza non voluta dal colpevole del delitto doloso; e tale delitto risulterebbe, quindi, dotato di efficienza causale nei confronti dell'evento morte⁴⁴. Occorre pertanto aver cura di accertare rigorosamente – proprio per la forte componente di autonomia legata al gesto di chi si toglie la vita – che gli atti persecutori subiti posero la vittima in quella logica, anche se drammatica, alternativa fra un'esistenza disperata e la morte, e non rappresentino invece la pura e semplice occasione del suicidio⁴⁵: **su questo punto sono necessari gli apporti del criminologo e dell'investigatore.**

Nel processo penale, l'avvocato dovrà altresì sostenere, in virtù del principio di colpevolezza, la necessità che l'evento sia la conseguenza **prevedibile in concreto** della

⁴³ Nello stesso senso, v. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4^a ed., Giuffrè, 2012, 345: «la morte o la lesione di una persona che conseguano alla commissione di un fatto previsto come delitto doloso saranno ... poste a carico dell'agente solo se cagionate per colpa, solo cioè se si tratti di conseguenze in concreto prevedibili da un uomo ragionevole».

⁴⁴ In una fattispecie analoga, la Cassazione ha stabilito che sussiste la circostanza aggravante della morte derivata dal fatto dei maltrattamenti in famiglia, qualora il suicidio del soggetto passivo, benché non espressamente voluto, sia da mettere in sicuro e diretto collegamento con i ripetuti e gravi episodi di maltrattamenti per effetto dei quali lo stato di prostrazione indotto nella vittima sia da identificarsi quale vero e proprio trauma fisico e morale che la determinarono a darsi la morte (Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 1990).

⁴⁵ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., 164, nota 101 ha precisato che occorre fare riferimento ai soli fatti che abbiano una capacità analoga a quella dell'istigazione al suicidio (cioè di determinazione o rafforzamento), senza che l'evento sia voluto.

condotta di base posta in essere dall'autore del reato e non sia invece il frutto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente⁴⁶: «è evidente come una interpretazione adeguatrice dell'art. 586 c.p. imponga di disattendere sia il primo orientamento che formula una ipotesi di responsabilità oggettiva pura e propria, fondata esclusivamente sul nesso di causalità materiale, sia gli altri orientamenti che, come rilevato, nella sostanza e negli effetti non si differenziano da una ipotesi di responsabilità oggettiva (che viene in realtà camuffata, ma non superata), come quello della colpa presunta per violazione di legge penale (immancabilmente presente in tutti i casi), o come quello che richiede, oltre al nesso causale, una prevedibilità in astratto dell'evento, ossia una prevedibilità *in re ipsa* meramente formale e (sempre immancabilmente) presunta in tutti i casi sulla base della notorietà della frequenza delle conseguenze letali ... Ne consegue che l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede ... una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base»⁴⁷.

2.3 Il criminologo: l'autopsia psicologica

Nei casi di atti persecutori, e ancor di più nel caso di stalking seguito dal suicidio della vittima, è opportuna un'indagine psicologica sulla personalità, sul temperamento e sul carattere del reo e dell'offeso (l'**avvocato** dovrà infatti sapere se gli atti persecutori subiti posero la vittima in quell'alternativa predetta fra un'esistenza disperata e la morte, e non rappresentino invece la pura e semplice occasione del suicidio, e se si sia trattato o no di una conseguenza in concreto prevedibile da un uomo ragionevole): entra così in scena il criminologo.

⁴⁶ Così Cass. pen., Sez. VI, n. 44492/2009, in un caso di suicidio seguito alla condotta di maltrattamenti. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, cit., 31 sostengono che rimane comunque la difficoltà oggettiva di verificare il livello di effettiva prevedibilità in concreto di gesti auto (od etero) aggressivi da parte della vittima dei reati-base.

⁴⁷ Cass. pen., Sez. unite, n. 22676/2009.

Occorre premettere che per comportamento si intende il complesso di atteggiamenti che ogni individuo assume in funzione dei suoi obiettivi e degli stimoli che gli provengono dall'ambiente e che l'attività psichica è costituita da tre fondamentali funzioni: quelle attinenti alla sfera cognitiva (la percezione, la memoria, l'apprendimento, da cui discendono la conoscenza, il pensiero e l'intelligenza), quelle della sfera affettiva (l'umore, i sentimenti e le emozioni) e quelle relative alla sfera volitiva (le azioni e le omissioni che vengono compiute per determinati fini)⁴⁸.

La personalità si può definire come un insieme di pattern relativamente stabili di pensare, sentire, comportarsi e mettersi in relazione con gli altri (assumono rilievo anche i valori morali e gli ideali)⁴⁹. In criminologia, l'incontro si pone fra la personalità di un soggetto e gli altri nel senso dell'adesione o meno alle norme o alle regole, e lo studio è mediato dal rapporto del soggetto con queste, al punto che si è parlato nel nostro ambito di personalità o identità normativa. Con il termine temperamento ci ricollegiamo invece alla base innata, ancorata alla struttura biologica, delle disposizioni e delle tendenze peculiari di ogni individuo nell'operare nel mondo e nel reagire all'ambiente. Peraltro, le infinite circostanze esistenziali incidono sul temperamento, facendo assumere al soggetto modalità di pensare, di atteggiarsi e di agire più o meno diverse da quelle innate: ciò si intende per carattere⁵⁰.

In punto **eziopatologia dello stalking**⁵¹, sono state proposte diverse teorie. La teoria dell'attaccamento ipotizza che un bambino entri in relazione con i caregiver e che da questa relazione dipenda la qualità dell'atteggiamento del bambino (e più tardi dell'individuo adulto) nei confronti delle relazioni stesse. Se la relazione con i caregiver è stata soddisfacente, il bambino svilupperà uno stile di attaccamento sicuro; viceversa, se la relazione è stata in qualche modo disfunzionale, il bambino svilupperà uno stile di attaccamento insicuro o addirittura disorganizzato nei casi più gravi. Se disfunzionale,

⁴⁸ G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., 157.

⁴⁹ «... la personalità è un insieme organizzato e dinamico di caratteristiche individuali stabili nel tempo, il quale definisce l'unicità (in termini di differenze e di vulnerabilità inter-individuali) di pensieri, emozioni, motivazioni e comportamenti che si manifestano in un ampio spettro di contesti socio-culturali. Si tratta quindi di un concetto ad ampio raggio frutto dell'interazione di fattori biologici (predisposizioni genetiche, mutazioni epigenetiche, adattamenti fisiologici costanti), psicologici (comportamenti e aspettative apprese, risposte emozionali, stili di elaborazione cognitiva, fattori evolutivi e inconsci, modelli interiorizzati di attaccamento) e socio-culturali (attese socio-culturali e familiari, influenza del gruppo di appartenenza, modelli appresi di comportamento da contesti più ampi come i media» (P. PORCELLI, *La valutazione scientifica della personalità. Evidenze empiriche e contesti ambientali*, in *Rass. It. Criminologia*, 2/2016, 95).

⁵⁰ G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., 160.

⁵¹ V. CARETTI, G. CRAPARO, A. SCHIMMENTI, in V. CARETTI, G. CRAPARO, G.S. MANZI, A. SCHIMMENTI (a cura di), *Stalker. Psicopatologia del molestatore assillante*, Giovanni Fioriti, 2015, 2.

la relazione non permette al bambino di interiorizzare la capacità di regolare gli affetti: il soggetto è così costretto a trovare metodi alternativi di regolazione degli affetti (disregolazione affettiva). Se la relazione con il caregiver è disturbata al punto che quest'ultimo non riconosce l'esistenza del bambino come essere autonomo che possiede una vita mentale propria, il bambino può non acquisire in maniera sana la capacità di mentalizzazione, restando incapace di comprendere gli stati mentali altrui.

Vi sono, inoltre, le teorie dei rifugi della mente (il soggetto crea una sorta di realtà alternativa in cui può esimersi dal relazionarsi con dati oggettivi vissuti come stressanti al fine di trovare un momentaneo sollievo: questo stato mentale diventa disfunzionale quando viene utilizzato come modalità standard di relazione con gli altri), dell'ansia da separazione (un individuo reagisce al pericolo di perdere un oggetto relazionale percepito come importante con una risposta di ansia anticipatoria: questa sensazione porta ad agire nel tentativo di impedire la perdita dell'oggetto o, nel caso la perdita sia effettivamente avvenuta, di annullarla ricongiungendosi con l'oggetto stesso) e della vergogna (i sentimenti di vergogna causano nell'individuo il bisogno di reazione che può portare ad esempio allo sviluppo di perversioni).

Infine, si segnala l'ipotesi che lo stalker tenga la condotta di stalking in relazione alla relazione stessa (dipendenza relazionale): la vittima sarebbe perciò un mezzo e non un fine del comportamento. In particolare, lo stalker cerca la presenza della vittima in modo da contrastare gli stati affettivi negativi con stati affettivi positivi derivanti dalla relazione, anche se questa non è gradita alla vittima⁵².

In relazione alla **vittima** del reato, essa si è affacciata all'attenzione dei criminologi soltanto nella seconda metà del Novecento⁵³, attraverso la riflessione sull'influenza che l'ambiente esterno esercita sul reato. La personalità e l'atteggiamento

⁵² Il comportamento di stalking, creando l'illusione di una relazione, può avere due esiti diversi e creare due differenti linee di azione nello stalker. Se genera affetti positivi, agisce come rinforzo nei confronti della stessa condotta persecutoria (lo stalker ottiene così un modo per regolare i suoi affetti negativi contrastandoli, passando a condotte persecutorie ogni volta che ne sente il bisogno); se non genera affetti positivi, ma aumenta la quantità di affetti negativi nello stalker, quest'ultimo potrebbe reagire passando a modalità aggressive nei confronti della vittima. Ciò è più probabile nei casi in cui lo stalker abbia avuto una relazione precedente con la vittima: in questo caso la vittima ha già agito da regolatore esterno degli affetti dello stalker e il rifiuto ad assolvere nuovamente questa funzione può esasperare le scarse risorse dello stalker, che agirebbe in modo aggressivo nel tentativo di forzare nella vittima l'assunzione della funzione di regolazione. Nelle risposte aggressive potrebbe avere un ruolo importante anche la sensazione di vergogna provata dallo stalker all'ennesimo rifiuto di riconciliazione con la propria vittima (V. CARETTI, G. CRAPARO, A. SCHIMMENTI, in V. CARETTI, G. CRAPARO, G.S. MANZI, A. SCHIMMENTI (a cura di), *Stalker*, cit., 5).

⁵³ G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., 545: «è stato fatto un ulteriore torto alla vittima non tenendone conto, trascurandola, talora ignorandola del tutto, mentre ogni interesse andava a convergere sul colpevole: cosicché oltre all'ingiuria patita per mano del reo ne sono state inferte altre».

della vittima rientrano fra queste influenze, nella cui analisi i profili appartenenti al dominio della psicologia prevalgono su quelli riconducibili alla sociologia o alla biomorfologia. Lo studio a cui è stata sottoposta la figura della vittima ne ha svelato molteplici aspetti prima trascurati, al punto da fondare una nuova branca della criminologia: la vittimologia⁵⁴, la quale fra l'altro fornisce contributi nell'**investigazione** criminale.

Accanto alla vittima passiva (che non svolge alcun ruolo nella genesi del reato) sono state delineate le figure della vittima attiva o collaboratrice, della vittima simulatrice, della vittima immaginaria e della vittima per imitazione.

La figura della vittima passiva presenta una variegata tipologia, perché accanto alla vittima accidentale (che si trova per caso sul cammino del criminale) si conosce la figura della vittima preferenziale (è quella scelta perché le sue qualità sono funzionali al tipo di reato che si vuole commettere), della vittima trasversale (è scelta per i suoi rapporti con chi si vorrebbe effettivamente colpire ma non è raggiungibile) e della vittima simbolica (rappresenta i valori contro i quali il criminale indirizza la propria azione). Mentre la vittima accidentale è una vittima fungibile, quelle preferenziali, trasversali e simboliche sono vittime infungibili, perché il progetto criminoso non tollera che siano sostituite indifferentemente con altre.

Infungibile è pure la vittima collaboratrice, che esercita un ruolo nella genesi del reato. Al riguardo, sono state evidenziate le figure della vittima professionale (quella che diviene tale per la professione svolta), della vittima provocatrice (il pensiero corre agli artt. 62 n. 2 e 599 c.p.)⁵⁵, della vittima inconsciamente provocatrice (esercita a propria insaputa un effetto scatenante sul criminale), della vittima favorente (si limita a favorire inconsapevolmente il reato) e della vittima consenziente (spinge la propria collaborazione al punto da accettare il reato che la colpisce).

Inoltre, la vittima simulatrice è quella che afferma falsamente di essere stata offesa ed è consapevole della falsità, mentre la vittima immaginaria afferma anch'essa falsamente di essere stata offesa, ma senza essere consapevole della falsità.

⁵⁴ In argomento esistono riviste che se ne occupano in modo specifico, come l'*International Review of Victimology* e la *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*. In quest'ultima rivista, v. D. FONDAROLI, *Diritto penale, vittimizzazione e «protagonismo» della vittima*, 2014, 1, 74.

⁵⁵ G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., 549: «provocare significa volontariamente colpire qualcuno nei suoi punti più deboli facendogli perdere il controllo, offenderlo nei valori per lui più importanti o umiliarlo profondamente».

Infine, vi sono vittime che divengono tali nel quadro di fatti generatori d'una predisposizione sociale alla vittimabilità: l'accettazione del ruolo di vittima per imitazione del comportamento altrui⁵⁶.

In tema di studi sulla comunicazione, l'individuazione di modalità disturbate di essa è di ausilio nella spiegazione di certe patologie del comportamento. Il presupposto da cui si parte è che esiste anche una comunicazione di **messaggi non verbali**, quella attuata con i gesti, con la mimica, con la postura. Inoltre, anche la comunicazione fatta con le parole può assumere un significato contrario al suo significato letterale, poiché il tono della voce può comportare un messaggio di significato opposto a quello palese. Persino l'agire o il non agire ha valore di messaggio. Queste dinamiche possono far luce sui rapporti fra aggressore e vittima in alcuni delitti, in particolare quelli in cui la relazione fra i protagonisti è stretta e precede il reato (es.: stalking), in cui il reato stesso scaturisce da precedenti e magari prolungate situazioni di incomprensione, litigio, provocazione più o meno conscia, che esplodono infine in comportamenti delittuosi⁵⁷.

Con particolare riferimento allo stalking, va osservato che lo stalker mette in atto comportamenti molesti, intrusivi, reiterati, accompagnati non raramente da componenti minacciose, che suscitano grande timore e preoccupazione nella vittima (infungibile). Le vittime possono presentare sintomi da stress post-traumatico, che evolvono verso il disturbo post-traumatico da stress e verso sindromi psicopatologiche di varia entità. La gravità della sintomatologia psichica è generalmente elevata: crea una grave perturbazione delle abitudini di vita della vittima e della sua famiglia con un danno sociale e morale aggiuntivo non indifferente⁵⁸.

La **tipologia delle vittime** dei molestatori segugi assillanti non è univoca. Anzitutto, occorre notare che le vittime hanno avuto precedenti rapporti affettivi o sessuali con il molestatore: sono state la moglie, la convivente o l'amica saltuaria e occasionale della persona che diventerà il loro molestatore. Talvolta si è trattato di persone che hanno accordato un solo appuntamento o che non hanno saputo troncata una relazione, anche di semplice conoscenza, e tuttavia non desiderata. Inoltre, possono essere vittime dei molestatori segugi assillanti gli amici o i vicini di casa, perseguitati a causa del risentimento riguardo problemi di vicinato quali il rumore, il giardino, i

⁵⁶ S. VINCIGUERRA, *Principi di criminologia*, cit., 146.

⁵⁷ G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., 190.

⁵⁸ L. LORETTU, A.M.A. NIVOLI, L.F. NIVOLI, in G.C. NIVOLI, L. LORETTU, P. MILIA, A.M.A. NIVOLI, L.F. NIVOLI, *Vittimologia e psichiatria*, Edi-Ermes, 2010, 25.

confini, il parcheggio, la divisione delle spese condominiali. Frequenti sono poi le vittime nell'ambito di contatti professionali: in particolare i clinici, i chirurghi plastici, gli ortopedici, gli psichiatri e gli avvocati. V'è anche da considerare la frequenza delle vittime nell'ambito dei contatti di lavoro, fra gli impiegati o fra dirigenti e impiegati. Un caso particolare è rappresentato dalle vittime che non hanno mai alcun genere di contatto o rapporto con il loro molestatore: si tratta di persone di grande visibilità sociale o che presentano tratti fisici o della personalità tali da suscitare un'incontrollabile attrazione fisica o desiderio di aggressione e che diventano oggetto di perversione sessuale. Alcune vittime sono scelte perché rappresentano un particolare gruppo di persone o classe sociale, detestata o eccessivamente emulata dal molestatore segugio assillante⁵⁹.

Essere vittima di stalking presenta possibili effetti: sentimento di essere vittima di violenza sessuale ripetuta; perdita del controllo sulla situazione di vita; sentimento di fragilità personale; sentimento di isolamento sociale; assenza di speranza futura; assenza della possibilità di aiuto; presenza di inadeguatezza personale; sentimenti di colpa; aggressività punitiva autodiretta da ferita narcisistica; collusione della psicopatologia fra aggressore e vittima⁶⁰; presenza di somatizzazioni⁶¹.

Se la vittima di stalking si suicida, un originale contributo che il criminologo può fornire consiste nell'elaborare un'**autopsia psicologica**, vale a dire la ricostruzione

⁵⁹ L. LORETTU, A.M.A. NIVOLI, L.F. NIVOLI, in G.C. NIVOLI, L. LORETTU, P. MILIA, A.M.A. NIVOLI, L.F. NIVOLI, *Vittimologia e psichiatria*, cit., 26.

⁶⁰ L'invischiamento relazionale si regge su processi inconsci di identificazione proiettiva nello stalker e di contro-identificazione proiettiva nella vittima. Il riferimento all'identificazione proiettiva riguarda la dimensione immaginaria di una relazione in cui una persona proietta una rappresentazione del Sé su di un oggetto esterno. In rapporto alla qualità della rappresentazione del Sé (buona o cattiva) proiettata è possibile distinguere l'identificazione proiettiva normale (che si pone alla base dell'empatia) da quella patologica (contraddistinta da esperienze di onnipotenza e di controllo), che è quella che caratterizza la relazione fra stalker e vittima. Nello stalker l'identificazione proiettiva è contraddistinta dalla presenza di contenuti ossessivi, i quali servono a preparare all'azione (compulsiva) e a negare profonde ansie abbandoniche, attraverso il controllo dell'oggetto esterno su cui sono stati evacuati oggetti interni cattivi. Il sentimento di controllo è parte di una triade che comprende altri due sentimenti: di trionfo (alimentato dall'onnipotenza, serve a negare vissuti depressivi) e di disprezzo (rappresenta una difesa contro i sentimenti di invidia, di perdita e di vergogna). Le identificazioni proiettive dello stalker sono controllanti e intrusive, ossessive e onnipotenti, caratterizzate da uno pseudo contatto con la realtà, la cui natura non transitoria e violenta agisce innescando contro-identificazioni proiettive nella vittima. L'individuazione dei due meccanismi dell'identificazione proiettiva e della contro-identificazione proiettiva permette di comprendere quelle situazioni di sottomissione e assoggettamento della vittima (V. CARETTI, G. CRAPARO, A. SCHIMMENTI, in V. CARETTI, G. CRAPARO, G.S. MANZI, A. SCHIMMENTI (a cura di), *Stalker*, cit., 106).

⁶¹ L. LORETTU, A.M.A. NIVOLI, L.F. NIVOLI, in G.C. NIVOLI, L. LORETTU, P. MILIA, A.M.A. NIVOLI, L.F. NIVOLI, *Vittimologia e psichiatria*, cit., 26.

retrospettiva della vita di una persona scomparsa, ricostruzione necessaria per meglio comprendere la sua morte e le cause che l'hanno provocata⁶².

Uno dei compiti più importanti da svolgere è l'**intervista**. In particolare, ve ne può essere una ai testimoni oculari, cioè a coloro che assistettero all'evento morte o che ritrovarono il corpo del defunto; da effettuare è pure l'intervista alle persone che erano relazionate con il suicida: familiari, colleghi o compagni di scuola, partner affettivi o sessuali, amici, vicini di casa, ecc. Un'intervista specifica è la SIRS (*Structured Interview of Reported Symptoms*): può aiutare ad investigare i sintomi, veri o presunti, denunciati nel corso della vita o nei momenti antecedenti la morte della vittima. Né va sottovalutata l'autopsia fisica del cadavere, poiché il morto può rivelare segreti nascosti riguardo a se stesso o ad altre persone coinvolte: una dipendenza, un tumore, ecc. In linea generale, le procedure di autopsia psicologica nei casi di suicidio sono finalizzate a raggiungere, fra gli altri, questi due obiettivi: stabilire le modalità della morte; determinare il perché lo scomparso scelse quel momento e quel luogo per porre fine alla sua vita (obiettivo di estremo interesse per l'**avvocato**). Del resto, i risultati di un'autopsia psicologica possono portare a ipotizzare che la vittima non si suicidò ma venne uccisa o morì per cause naturali⁶³.

Al fine di compiere una puntuale autopsia psicologica, occorre tenere altresì conto che dagli apparecchi elettronici del suicida è tendenzialmente ricavabile una discreta quantità di informazioni: il criminologo dovrà pertanto esaminare, laddove esistenti, la cronologia dei siti web visitati, la cronologia delle ricerche, i preferiti, i pensieri scritti sui social network, i like, i retweet, le email, i messaggi, la chat di WhatsApp, le App installate, ecc.

⁶² B. BONICATTO, T. GARCÍA PÉREZ, R. ROJAS LÓPEZ, *L'autopsia psicologica. L'indagine nei casi di morte violenta o dubbia*, FrancoAngeli, 2006, 21: «l'autopsia psicologica muove i primi passi nel 1958, quando il medico legale T.J. Curphey, Coroner Capo della Contea di Los Angeles, chiese la collaborazione del Centro di Prevenzione Suicidi della stessa città, per risolvere e spiegare la grande quantità di morti per droga che si trovò ad affrontare, iniziando così uno studio multidisciplinare di queste cause di decesso. Nel 1961, due psicologi, Shneidman e Farberow, svilupparono la procedura di autopsia psicologica che tutt'oggi viene usata dai ricercatori statunitensi come modello. Essi identificarono 16 categorie di possibile inclusione in questo processo: informazioni di identità ...; dettagli della morte (rapporti di polizia); storia personale ...; storia dei decessi in famiglia; modelli di reazione allo stress; tensioni e/o scontri recenti; ruolo dell'alcol e/o delle droghe nello stile di vita e nella morte dello scomparso; relazioni interpersonali; fantasie dello scomparso; sogni dello scomparso (o incubi); pensieri e paure dello scomparso in relazione alla morte, agli incidenti o al suicidio; cambio di abitudini, hobby, alimentazione, modelli sessuali o di altre routine di vita immediatamente precedenti la morte; informazioni relative la "visione" di vita del deceduto ...; valutazione di intenzione (ruolo dello scomparso nella sua propria morte); ... commenti ed annotazioni speciali».

⁶³ B. BONICATTO, T. GARCÍA PÉREZ, R. ROJAS LÓPEZ, *L'autopsia psicologica*, cit., 22. Inoltre, la rilevanza di questa tecnica consiste nella possibilità di delineare la tipologia di ipotetici criminali, suggerire preziose strategie di interrogatorio del sospettato e, in termini preventivi, di individuare la tipologia di ulteriori vittime a rischio (B.F. CARILLO, *L'investigatore criminologo. Analisi e intervento nella comprensione dei fenomeni criminali*, Edi-Ermes, 2010, 22).

2.4 L'investigatore: l'assunzione di informazioni

Ai sensi dell'art. 327 *bis* c.p.p. il titolare del potere di svolgere investigazioni difensive è il **difensore**, che ha segnatamente la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità che le attività di investigazione siano svolte, su incarico del difensore, dal **sostituto**, da **investigatori privati autorizzati** e da **consulenti tecnici**⁶⁴.

Questi soggetti (che per brevità chiamiamo «investigatori») ben possono mettere i propri poteri al servizio delle **interviste del criminologo** cui si è accennato nel paragrafo precedente⁶⁵.

La scelta degli intervistati ha poco di giuridico, venendo piuttosto in rilievo il metodo e l'intuito del criminologo; ma, per rintracciarli, l'avvocato può utilmente rivolgersi, se del caso, ad un investigatore privato, che oggi è addirittura libero di attivare la sede anche in locali nei quali insistano studi legali⁶⁶.

Orbene, l'art. 391 *bis* c.p.p. disciplina tre distinte modalità di acquisizione, che consistono nello svolgimento di un colloquio non documentato, nel rilascio di una dichiarazione scritta e nell'assunzione di informazioni da verbalizzare.

Riguardo quest'ultima modalità, il codice non precisa in dettaglio lo svolgimento dell'atto. Di regola il difensore può chiedere al possibile testimone di narrare liberamente quanto è a sua conoscenza, oppure può condurre l'intervista formulando

⁶⁴ Tuttavia ai soli difensori, in quanto titolari del relativo incarico professionale, ed ai loro sostituti, è riservato il potere di chiedere alle persone informate sui fatti dichiarazioni scritte, ovvero documentare le informazioni da costoro rese (Cass. pen., Sez. III, n. 25431/2016). Più in generale, v. M. LILLI, *Gli ausiliari tecnici della difesa. Fra vecchie e nuove figure professionali*, 2015; M. CORVINO, *Professione Detective. Tecniche investigative e deontologia dell'investigatore privato*, Infoval, 2014.

⁶⁵ «È essenziale che ci sia uno scambio dialettico e intellettuale tra gli operatori dell'indagine e che gli esperti, come per esempio lo psicologo, vengano considerati figure professionali importanti per le investigazioni: per far ciò è necessario accrescere l'esperienza comune, esperienza che si acquisisce operando fianco a fianco, per non cadere in un deleterio astrattismo in cui le conoscenze teoriche di tipo psicologico restano fini a se stesse» (B.F. CARILLO, *L'investigatore criminologo*, cit., 18).

⁶⁶ Il DM n. 269/2010 prevedeva, al primo punto del comma 2 dell'Allegato H, che «le sedi dell'attività non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali»; ma l'art. 1, co. 1, lett. k), n. 1), DM n. 56/2015, ha così modificato questo punto: «le sedi dell'attività dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'art. 16 TULPS».

domande; è anche possibile che la narrazione sia guidata dalle domande di colui che conduce l'intervista⁶⁷.

In particolare, la prima regola è quella di avere una conoscenza del soggetto da sentire. Non si può stabilire a priori il sistema o il metodo da applicare alla conversazione se prima non si sa con chi si ha a che fare: è quindi conveniente iniziare la conversazione chiedendo notizie sulla vita in generale dell'esaminando. Altra regola basilare è quella di non avere fretta, di mantenere un contegno sereno, anche di fronte alla menzogna e alla reticenza. È inoltre buona regola non sottoporre l'esaminato ad eccessivo stress, ponendo le domande in modo tale da concedergli il tempo necessario per riflettere prima di fornire le risposte richieste. Le domande devono essere brevi, chiare, precise, facilmente comprensibili e adeguate alle capacità dell'interrogando; possono essere indeterminate (forniscono risultati più proficui, perché agevolano i ricordi e non suggestionano) o determinate (da evitare, perché prevengono il teste, possono suggestionarlo e non stimolano i ricordi). È fondamentale che nella relazione interpersonale che si viene a creare, l'investigatore abbia un atteggiamento di ascolto, per poter attingere informazioni il più possibile spontanee⁶⁸.

Le informazioni devono essere verbalizzate dal difensore o dal sostituto secondo le regole generali di documentazione degli atti del procedimento penale in quanto applicabili (art. 391 *ter* co. 3 c.p.p.). Il codice precisa che per la materiale redazione del verbale il difensore può avvalersi di persone di sua fiducia e vieta che all'assunzione delle informazioni assistano l'indagato, l'offeso e le altre parti private (art. 391 *bis* co. 8 c.p.p.): si tratta di una previsione finalizzata ad evitare possibili influenze o pressioni sul dichiarante dovute alla presenza della persona assistita dal difensore⁶⁹. Nulla vieta, di conseguenza, che il criminologo e/o l'investigatore privato autorizzato possano assistere all'intervista.

⁶⁷ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 591. Da non sottovalutare è la suggestionabilità interrogativa, che rappresenta un'importante variabile per l'accuratezza dei resoconti testimoniali. Essa è strettamente connessa a fattori situazionali che possono essere manipolati dall'interrogante attraverso l'uso di feedback positivi o negativi, o la ripetizione delle domande. La probabilità che l'interrogato dia una risposta suggestionata dipende da caratteristiche individuali relativamente stabili. Riguardo alla relazione fra suggestionabilità interrogativa e caratteristiche di personalità, si è individuata una relazione positiva fra suggestionabilità interrogativa, nevroticismo e desiderabilità sociale: gli individui più suggestionabili tenderebbero ad essere anche più ansiosi e a presentare se stessi in maniera socialmente desiderabile. È altresì emerso che l'aver vissuto esperienze di vita negative incide sul modo in cui le persone fronteggiano la situazione di interrogatorio (A. BIANCO, A. CURCI, *Il ruolo della suggestionabilità interrogativa nell'interrogatorio e nell'ascolto del testimone: applicazioni delle Gudjonsson Suggestibility Scales*, in *Rass. It. Criminologia*, 2/2016, 149).

⁶⁸ U. FORNARI, *Presentazione* di B.F. CARILLO, *L'investigatore criminologo*, cit., XIII.

⁶⁹ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 592.

Vi è inoltre un'apposita disciplina relativa all'ipotesi in cui la persona, che sia stata sentita in qualità di possibile testimone, renda nel corso delle informazioni una dichiarazione dalla quale emergano indizi a proprio carico (art. 391 *bis* co. 9 c.p.p.). Per esempio, si pensi al caso del soggetto che dichiari di aver rafforzato il proposito di suicidio della vittima dello stalking, cioè di aver commesso il delitto di cui all'art. 580 c.p. La normativa è analoga a quella vigente per l'autorità giudiziaria (art. 63 co. 1 c.p.p.): dal momento in cui la persona intervistata rende dichiarazioni, dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, il difensore deve interrompere l'assunzione di informazioni; le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

Circa i limiti di discrezionalità riconosciuti al difensore, una volta che egli abbia scelto di assumere le dichiarazioni da verbalizzare, va detto che tutte le domande e le risposte devono essere documentate fedelmente. Il difensore può ritenere che le dichiarazioni non siano utili per la posizione del proprio cliente; in tal caso non è obbligato a produrre il verbale nel corso del procedimento. Tuttavia, se decide di produrlo, il verbale non può essere manipolato: il difensore deve scegliere fra non presentarlo o presentarlo nella sua interezza (non può eliminare le dichiarazioni sfavorevoli alla parte che assiste)⁷⁰.

Infine, la L. n. 397/2000 ha messo a disposizione del difensore due strumenti procedurali attivabili nell'ipotesi che la persona convocata si avvalga della facoltà di non rispondere.

Il difensore può chiedere che la persona sia sentita con incidente probatorio anche fuori dei casi di non rinviabilità disciplinati dall'art. 392 c.p.p.⁷¹; oppure può chiedere al pubblico ministero di disporre l'audizione del possibile testimone. Naturalmente, occorre che la persona sia in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa.

L'audizione presso il pubblico ministero è disciplinata dall'art. 391 *bis* co. 10 c.p.p.: il difensore gli deve indicare le circostanze in relazione alle quali vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali le circostanze medesime sono utili ai fini

⁷⁰ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 592.

⁷¹ Ma l'ordinanza di rigetto della richiesta di assumere, con incidente probatorio ai sensi dell'art. 391 *bis* co. 11 c.p.p., la testimonianza di soggetto rifiutatosi di rendere, su richiesta del difensore, dichiarazioni scritte o informazioni, o che abbia dichiarato di voler essere ascoltato alla presenza del pubblico ministero o durante incidente probatorio, non è soggetta a gravame, né può esser qualificata come provvedimento abnorme (Cass. pen., Sez. feriale, n. 35729/2013).

delle indagini. Il pubblico ministero, valutata la richiesta, «dispone» entro sette giorni l'audizione, che si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande: l'organo della pubblica accusa non può sottrarsi alla richiesta avanzata dal difensore⁷².

Va notato che il terzo comma dell'art. 371 *bis* c.p. (false informazioni al pubblico ministero) statuisce che le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391 *bis* co. 10 c.p.p., anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore: di conseguenza il possibile testimone, che sia sentito congiuntamente dal pubblico ministero e dal difensore, non ha più quella facoltà di tacere che gli era riconosciuta nel corso dell'intervista privata⁷³.

Restano peraltro aperti due problemi.

L'art. 391 *bis* co. 10 c.p.p. stabilisce che il difensore può chiedere al pubblico ministero di disporre l'audizione quando la persona si sia avvalsa della facoltà di non rispondere. Quest'ultima locuzione, tuttavia, da un lato non precisa se l'audizione possa essere chiesta anche nell'ipotesi in cui la persona, convocata dal difensore, non si sia presentata (è agevole sostenere che, se il difensore può chiedere l'audizione quando la persona si è presentata ma ha rifiutato di rispondere, a maggior ragione potrà farlo quando la persona convocata abbia ommesso di presentarsi); da un altro lato, non chiarisce se l'audizione possa essere chiesta soltanto quando la persona non abbia reso

⁷² G. BARBARA, voce «Investigazioni difensive», in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2011, 317; F. CORDERO, *Procedura penale*, 8^a ed., Giuffrè, 2006, 905: «il presente indicativo esclude l'ipotesi d'un rifiuto motivato in termini d'economia istruttoria ... Conferisce un gran potere al difensore questo comma 10, configurando come imperativa la richiesta d'assumere informazioni» (non è tuttavia prevista la possibilità, per la difesa, di impugnare l'eventuale diniego).

Contra, Cass. pen., Sez. II, n. 40232/2006: «poiché l'art. 391 *bis* co. 10 c.p.p. individua come presupposto che la persona da sentire sia "in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa", la richiesta difensiva non può limitarsi a rappresentare l'avvenuta regolarità della convocazione e l'esercizio da parte della persona convocata di avvalersi della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, ma deve indicare al pubblico ministero le circostanze in relazione alle quali vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali ritiene che esse siano utili ai fini delle indagini, sicché in difetto di tali indicazioni non sorge in capo al pubblico ministero alcun obbligo di provvedere»; Cass. pen., Sez. III, n. 1399/2012: «... non essendo il pubblico ministero obbligato all'audizione della persona informata la quale, in sede di investigazioni difensive, si sia avvalsa della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione ... La Corte territoriale evidenzia che la disposizione in esame richiede comunque che la persona da escutere sia in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, osservando che tale specificazione non avrebbe senso se alla richiesta del difensore dovesse darsi automaticamente seguito e che tale affermazione vale, a maggior ragione, per il GIP, cui non può essere negata tale valutazione ... Non vi è pertanto alcun automatismo nell'assunzione delle dichiarazioni a seguito della richiesta del difensore, ben potendosi pervenire ad un giudizio negativo circa la sussistenza del menzionato requisito. A conclusioni non diverse deve giungersi anche con riferimento al caso in cui la richiesta venga formulata, in via alternativa, al GIP ... risulta applicabile, anche nella fattispecie, il disposto dell'art. 398 c.p.p., il quale stabilisce che il giudice pronunci ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio non sottraendogli, pertanto, la possibilità di un apprezzamento che, se mancante, ne ridurrebbe le funzioni a quelle di un mero strumento nella esclusiva disponibilità di una delle parti processuali».

⁷³ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 594. Secondo L. SURACI, *Le indagini difensive*, Giappichelli, 2014, 255, non può parlarsi di atto difensivo con partecipazione del pubblico ministero perché, a differenza di quanto previsto per gli atti ed accertamenti non ripetibili, l'investigante pubblico non si limita a partecipare ad un atto da altri disposto e programmato, ma si pone come protagonista di un atto sollecitato dal difensore, ma da lui disposto.

alcuna dichiarazione (silenzio totale), oppure se essa possa fare seguito anche al rifiuto di rispondere a singole domande (silenzio parziale) (non è in realtà possibile effettuare una distinzione quantitativa fra silenzio totale e silenzio parziale: ove si ritenesse il contrario, una persona, che rispondesse soltanto a domande di scarso rilievo probatorio e rifiutasse di rispondere ai quesiti fondamentali, potrebbe compromettere il diritto alla prova spettante alla difesa)⁷⁴.

Nell'ambito specialmente del colloquio non documentato l'investigatore può opportunamente valutare anche il **comportamento non verbale** della persona (che si presume) in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa.

In realtà, non c'è nessun segno della menzogna⁷⁵ in sé, nessun gesto, espressione del viso o spasmo muscolare che in sé e per sé significhi che una persona sta mentendo; ci sono soltanto indizi indiretti da cui può trasparire qualcosa.

Peraltro, senso di colpa, paura di essere scoperto e piacere della beffa possono manifestarsi tutti nell'espressione del viso, nella voce e nei movimenti del corpo, anche quando si cerca di nasconderli. Pur riuscendo a non far trasparire queste emozioni, lo sforzo per impedirlo può dar luogo a indizi che fanno sospettare un inganno. Molti bugiardi sono traditi dalle parole per pura e semplice disattenzione; un mentitore più accorto può essere invece tradito da uno di quei lapsus di cui parla Freud. Un altro modo in cui il bugiardo può tradirsi con le sue stesse parole sono le tirate declamatorie; una quarta fonte di indizi puramente verbali sono le risposte involute o i giri di parole evasivi e complicati. D'altro canto, gli indizi vocali più comuni fra quelli che fanno sospettare un inganno sono le pause nel discorso; altri indizi possono essere gli errori, come l'intromissione nel discorso di «non parole» («ehm», «uhm»), le ripetizioni («io, io, io veramente ...») e le parole ripetute a metà: le alterazioni della voce prodotte dalle emozioni non sono facili da nascondere. Inoltre, come esistono i lapsus della parola così vi sono anche i lapsus gestuali: il soggetto si lascia sfuggire un gesto che tradisce qualcosa che sta cercando di nascondere. Sono due gli elementi che permettono di capire che un certo gesto è involontario: viene eseguito solo un frammento del gesto,

⁷⁴ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 594, nota 24.

⁷⁵ La menzogna è la scelta deliberata e non dichiarata di trarre in inganno il destinatario. Ha due forme principali: la dissimulazione (occultare informazioni vere) e la falsificazione (presentare informazioni false come se fossero vere). Esistono due tipi di indizi di menzogna: indizi rivelatori che mettono inavvertitamente a nudo la verità e semplici indizi di falso, dove il comportamento del bugiardo fa sospettare soltanto che quello che dice non è vero (P. EKMAN, *I volti della menzogna. Gli indizi dell'inganno nei rapporti interpersonali, negli affari, nella politica, nei tribunali*, Giunti, 2015, 26).

non l'intera azione; l'azione è eseguita fuori della normale posizione di presentazione. Gli illustratori (gesti che illustrano il discorso mentre viene pronunciato), infine, sono un altro tipo di movimento corporeo che può offrire indizi di falso: l'indizio viene dall'osservare una diminuzione dei gesti illustrativi, quando una persona parlando gesticola meno del suo solito⁷⁶.

In conclusione, da questo capitolo emerge che:

- l'avvocato individua i problemi giuridici sottostanti all'art. 586 c.p. e si confronta con il criminologo per ampliare il proprio spettro di conoscenze sulle dinamiche dello stalking;
- il criminologo procede all'autopsia psicologica della vittima, anche a mezzo di interviste;
- l'investigatore (ovvero le due precedenti figure nella veste di indagatori più l'investigatore privato cui compete l'indagine atipica), selezionando, fra tanti, quei soli elementi che siano utili per la posizione del cliente al fine di orientare su di essi le ulteriori ricerche, attua il c.d. diritto di difendersi mediante prove.

⁷⁶ P. EKMAN, *I volti della menzogna*, cit., 59.

3. LA PERSONALITÀ DELLO STATO: UN CASO DI PARTECIPAZIONE NELL'ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO «STATO ISLAMICO»

SOMMARIO: 3.1 Caso giudiziario: GUP Milano, 23 febbraio 2016. – 3.2 L'avvocato: l'art. 270 *bis* c.p. – 3.3 Il criminologo: la teoria dei conflitti culturali. – 3.4 La prospettiva dell'Intelligence: la Digital Humint. – 3.5 L'investigatore: l'accesso ad una moschea.

3.1 Caso giudiziario: GUP Milano, 23 febbraio 2016⁷⁷

Il caso in esame vede taluni soggetti imputati del delitto di cui all'art. 270 *bis* co. 2 c.p.⁷⁸ perché si associavano fra loro, e con numerose altre persone il cui ruolo è emerso nell'ambito del procedimento (Ahmed Abu Alharith, non meglio identificato, coordinatore dell'arrivo dei c.d. *foreign fighters* nel territorio siriano e del successivo smistamento; Bassiouni Abdallah, cittadino libico non meglio identificato, coordinatore dell'invio dei «combattenti» dalla Libia verso la Siria; Abu Sawarin, responsabile dei «francesi» in arrivo nel territorio dello «stato islamico» e numerosi altri), all'interno dell'organizzazione terroristica sovranazionale denominata «stato islamico» o daesh⁷⁹, allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo ed in particolare di

⁷⁷ Il giudice è la Dr.ssa Donatella Banci Buonamici.

⁷⁸ Art. 270 *bis* c.p.: «**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.** - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

«Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

«Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

«Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

⁷⁹ Il termine daesh rappresenta l'acronimo arabo di al Dawla al Islamiya fi'l Iraq wa'l Sham, ovvero «stato islamico» dell'Iraq e dello Sham (ISIS) o «stato islamico» dell'Iraq e del Levante (ISIL). Nel tempo, l'organizzazione terroristica ha più volte modificato la propria denominazione. Sorta per iniziativa di Abu Musaab al Zarqawi come al Tawhid wa'l jihad (unicità divina e jihad), mutò nome in concomitanza con la dichiarazione di affiliazione ad al Qaeda (2004), divenendo al Qaeda nella Terra dei due Fiumi ovvero al Qaeda in Iraq (AQI). Successivamente, dopo la morte di al Zarqawi (2006), alla sigla AQI iniziò ad affiancarsi, sulla scena eversiva irachena, quella di «stato islamico» dell'Iraq (ISI), prima filiale qaidista ad aver tentato di assumere rango di soggetto statale. Sotto la guida di Abu Bakr al Baghdadi, l'ampliamento dell'attività operativa in Siria, alla fine del 2012, si accompagnò alla ridenominazione del gruppo in «stato islamico» dell'Iraq e del Levante, funzionale a coniugare la dimensione territoriale con quella di una realtà di governo che – abbracciando porzioni di due paesi – non riflette i confini nazionali, poiché guarda alla dimensione transnazionale della Ummah. Infine, nel giugno 2014, il gruppo ha annunciato la costituzione dello «stato islamico», confermando l'aspirazione ad espandersi oltre la regione mediorientale in attuazione dell'antico progetto, caro alla propaganda qaidista, di costituire un califfato mondiale. A tutt'oggi, nei media come nei principali consessi internazionali la formazione di al Baghdadi è quindi richiamata con diversi acronimi: daesh (peraltro rifiutato dall'organizzazione terroristica per la sua assonanza con un verbo arabo che significa “calpestare, distruggere, causare tensioni” e che evoca pertanto una valenza dispregiativa) e i suoi corrispettivi in lingua inglese Isis/Isil, nonché il più recente IS (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SISTEMA DI

partecipare alle varie attività terroristiche realizzate dallo «stato islamico» sia all'interno del territorio siriano occupato che all'esterno dello stesso. Con le seguenti condotte di partecipazione: Maria Giulia Sergio, dopo avere contratto matrimonio in Italia, a Treviglio, il 17 settembre 2014 con Aldo Kobuzi allo scopo specifico di potere raggiungere il territorio dello «stato islamico» e dopo averlo raggiunto via Turchia (volo Roma/Istanbul/Gaziantep) arrivando quindi nella cittadina di Sed Farouk in Siria, determinava a compiere analoga scelta la sorella Marianna e i propri genitori attraverso incessante attività di indottrinamento/arruolamento, ed organizzava il relativo viaggio dall'Italia verso la Siria attraverso la struttura dell'IS a ciò preposta, nonché si addestrava all'uso delle armi sia lunghe che corte, ed essendo infine disponibile all'esecuzione di qualsiasi azione richiesta dall'organizzazione compreso il martirio; Aldo Kobuzi, dopo essere arrivato in Italia il giorno 8 settembre 2014 ed avere contratto matrimonio, a Treviglio, il 17 settembre 2014 con Maria Giulia Sergio allo scopo di consentirle di raggiungere il territorio dello «stato islamico», e dopo averlo raggiunto insieme alla moglie e alla madre via Turchia (volo Roma/Istanbul/Gaziantep) arrivando quindi nella cittadina di Sed Farouk in Siria, svolgeva attività di addestramento⁸⁰ militare presso un campo in territorio iracheno, quindi ritornava nella zona di residenza in Siria con la qualifica di mujahed a disposizione delle esigenze dello «stato islamico», partecipando ad azioni violente nel territorio stesso ed essendo infine disponibile all'esecuzione di qualsiasi azione richiesta dall'organizzazione compreso il martirio; Baki Coku e Arta Kacabuni perché, dal territorio dello Stato italiano, arruolavano/contribuivano a fare arruolare Maria Giulia Sergio e Aldo Kobuzi nelle fila dello «stato islamico», in particolare contribuendo all'organizzazione del loro matrimonio, funzionale a consentire la partenza verso il territorio siriano ed organizzando/contribuendo ad organizzare il relativo viaggio verso la Siria dei due coniugi, e della propria sorella Donika Coku, nonché Arta Kacabuni condividendo con i coindagati la completa adesione ai «principi» dello «stato islamico» e ribadendo con più interlocutori la piena legittimità e doverosità delle azioni di natura terroristica perpetrate dal c.d. «stato islamico»; Marianna Sergio, perché – presa la decisione di raggiungere la sorella Maria Giulia in Siria ed aderire allo «stato islamico» – determinava unitamente alla sorella i propri genitori a compiere analoga scelta attraverso incessante attività di indottrinamento/arruolamento, ed organizzava/contribuiva ad organizzare il relativo viaggio, nonché svolgeva attività di indottrinamento/arruolamento anche nei confronti di altre donne e in particolare nei confronti della cittadina ucraina Yevdokiya Lupan «Dunia», ribadendo in più occasioni la piena legittimità e doverosità delle azioni di natura terroristica perpetrate dal c.d. «stato islamico» ai danni di obiettivi occidentali, minoranze religiose (sciiti in particolare) ed ostaggi; Donika Coku, perché dopo avere favorito il matrimonio in Italia, a Treviglio, del proprio figlio Aldo Kobuzi con Maria Giulia Sergio, al fine di consentire ad entrambi di raggiungere il territorio dello «stato islamico», lo raggiungeva insieme alla coppia Kobuzi/Sergio via Turchia arrivando quindi nella cittadina di Sed Farouk in Siria, dove raggiungeva anche la propria figlia Seriola Kobuzi, e dal territorio dello «stato islamico» ove si trova svolgeva attività di arruolamento/indottrinamento nei confronti di altri familiari rimasti in Italia (in particolare della sorella Arta Kacabuni); Seriola Kobuzi, perché raggiungeva nel febbraio 2014 il marito Mariglen Dervishllari all'interno del territorio dello «stato islamico», portando con sé il figlio piccolo Hataab, stanziandosi nella cittadina di Sed Farouk in Siria, dove veniva raggiunta dalla madre Donika Coku, dal fratello Aldo Kobuzi e da Maria Giulia Sergio, e da dove svolgeva attività di arruolamento/indottrinamento nei confronti di altri familiari rimasti in Italia (in particolare della zia Arta Kacabuni); Haik Bushra, perché a mezzo di lezioni via Internet, effettuate all'interno di conferenze Skype, nonché attraverso altri contatti diretti a mezzo Internet, determinava Maria Giulia Sergio e Marianna Sergio ad aderire al c.d. «stato islamico», ed in particolare a trasferirsi nei relativi territori occupati in Siria; forniva a Marianna Sergio istruzioni

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2015, in <https://www.sicurezzanazionale.gov.it>, 8).

⁸⁰ In riferimento all'addestramento, v. S. DI PINTO, *Il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*, in *Riv. Polizia*, 2011, 276: «si è al cospetto ... di reato a concorso necessario, essendo assoggettata espressamente a pena anche la persona che viene addestrata ... L'obiettivo politico-criminale perseguito consiste nel contrastare la preparazione dell'aspirante terrorista all'uso di mezzi offensivi ad ampio raggio ... normalmente destinata ad aver luogo con l'inserimento in campi di addestramento o con la divulgazione di materiale illustrativo mirato»; R. WENIN, *Una riflessione comparata sulle norme in materia di addestramento per finalità di terrorismo*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>.

su come evitare le indagini della magistratura e delle forze dell'ordine ed infine – sempre a mezzo di conferenze Skype e relative lezioni – faceva proselitismo dell'agire terrorista dello «stato islamico», ribadendo la legittimità/doverosità delle azioni di natura terroristica perpetrate ai danni di obiettivi occidentali, minoranze religiose (sciiti in particolare) e ostaggi, e diffondeva all'interno della chat il documento «lo stato islamico: una realtà che ti vorrebbe comunicare». Lubjana Gjeczaj favoriva/determinava nel mese di settembre 2014 la conoscenza fra Maria Giulia Sergio e Aldo Kobuzi funzionale a consentire la partenza di entrambi verso lo «stato islamico» e, insieme al marito Dritan Gjeczaj (marito anche di Arta Kacabuni) favorivano la celebrazione del matrimonio fra Aldo e Maria Giulia (fino a quel giorno sconosciuti fra loro), allo scopo di consentire a Maria Giulia di raggiungere il territorio occupato dall'organizzazione dello «stato islamico»; in particolare ospitavano presso la propria abitazione Baki Coku, Arta Kacabuni, Aldo Kobuzi e Donika Coku, provvedevano all'organizzazione del matrimonio ed offrivano la propria abitazione per la celebrazione del matrimonio, alla presenza di un imam specificamente contattato da Dritan Gjeczaj⁸¹.

All'udienza preliminare Marianna Sergio, Baki Coku, Arta Kacabuni, Lubjana Gjeczaj e Dritan Gjeczaj chiedevano la definizione del processo a mezzo rito abbreviato, ed il giudice, ammessi gli imputati al rito richiesto, disponeva la separazione delle relative posizioni processuali e rinviava il processo per la discussione. L'esame degli atti contenuti nel fascicolo del PM ha imposto, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato a loro ascritto, con esclusione di Dritan Gjeczaj, per il quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto.

Il 29 giugno 2014 Abu Bakr al Baghdadi ha proclamato la nascita del califfato nei territori dello Sham, compresi fra la Siria e l'Iraq sunnita, che ha assunto la denominazione di «stato islamico». Con un discorso tenuto il 6 luglio 2014 dal pulpito della moschea sunnita di Mosul, città appena caduta sotto il controllo dello «stato islamico», ha ufficializzato il suo ruolo di califfo⁸² dell'Islam, invitando tutti i musulmani ad unirsi nella lotta per la difesa della Ummah. I contenuti del discorso diffusi tramite un video tradotto con sottotitoli in diverse lingue, erano stati anticipati in un audio messaggio del 1° luglio, in cui al Baghdadi aveva fatto un riferimento alla conquista di Roma. Nei territori controllati dal califfo, il nord della Siria, con i governatorati di Raqqa, Hasaka e Deir el Zor fino all'Iraq delle province di Anbar, Salah al Din e Ninive, le truppe di al Baghdadi hanno applicato rigidamente la sharia islamica, imponendo la conversione forzata dei non musulmani e il pagamento del tributo. La scelta del califfato, coniugando simbolismi e richiami ai precetti più

⁸¹ Quanto alla fisionomia del terrorismo islamico nei paesi occidentali, il quadro è fosco: all'originario network multilivello, connotato negli ultimi anni del secolo scorso da una labile (ma pur sempre esistente) rete di relazioni interorganiche di natura anche gerarchica, si è sostituita da tempo una completa destrutturazione. Il nuovo modello di sviluppo dello jihadismo militante si dimostra privo di centro, privo di gerarchie piramidali e assume le sembianze di una rete d'odio verso l'Occidente, all'interno della quale soggetti isolati o radunati in piccoli gruppi, sostanzialmente autonomi e debolmente (o per nulla) connessi l'uno all'altro, coltivano il proprio jihad individuale. Emergono così figure inquietanti: i lupi solitari e gli zombi che da soli o in gruppi ridotti preparano la propria guerra personale; i *foreign fighters* che viaggiano da un paese all'altro alla ricerca di fronti jihadisti nei quali combattere e morire per Allah; gli *homegrown terrorists*, ossia immigrati di seconda e terza generazione che sono occidentali per nascita e socializzazione primaria e che si radicalizzano nei nostri paesi. Rispetto all'11 settembre 2001 vanno mutando gli obiettivi scelti, le tecniche di preparazione degli attentati e le dinamiche operative. Dal primo punto di vista, sono abbandonati i criteri con cui la rete di Bin Laden selezionava obiettivi simbolicamente rilevanti; ora l'attentato può colpire un teatro, un ristorante, un asilo, ecc. Dal secondo punto di vista, alle lunghe e organizzate sessioni di preparazione dell'atto terrorista, si sono sostituite le estemporanee valutazioni del singolo mujahid o del piccolo gruppo che intende imbastire l'attentato. Dal terzo punto di vista, infine, anche la meticolosa predeterminazione «dall'alto» delle dinamiche operative ha ceduto il passo alle improvvisazioni dei lupi solitari, che possono anche aver ricevuto un addestramento militare, ma che si limitano ad azioni quasi all'improvviso, che non superano l'orizzonte della stretta contingenza spazio-temporale (F. FASANI, voce «Terrorismo islamico», in *Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2016, 752).

⁸² Titolo della massima autorità civile e religiosa musulmana, garante dell'integrità dello stato e della fede. I califfi sono considerati i successori di Maometto. Non sono tuttavia profeti essi stessi, essendo stato Maometto l'ultimo profeta. Il termine deriva dall'arabo *khalifa*, che vuol dire successore. Quello di califfo era anche il titolo onorifico adottato dai sultani ottomani nel Sedicesimo secolo, dopo che il sultano Selim I, conquistate la Siria e la Palestina, rese l'Egitto un satellite dell'Impero Ottomano e fu riconosciuto quale custode delle città sante di Mecca e Medina (L. NAPOLEONI, *Isis. Lo stato del terrore. Chi sono e cosa vogliono le milizie islamiche che minacciano il mondo*, Feltrinelli, 2014, 131).

radicali della religione islamica, ha avuto l'effetto di rafforzare le milizie sul territorio e di attrarre la galassia jihadista, dalla morte di Osama Bin Laden priva di un riconosciuto riferimento ideologico.

Sotto l'aspetto militare, il califfo ha costituito una vera e propria milizia che agisce sul territorio alla stregua di truppe regolari, milizia costituita da eterogenei mujaheddin provenienti da svariati paesi del mondo, anche occidentali, nonché da ranghi combattenti sunniti ostili al governo centrale iracheno del premier sciita Nuri al Maliki; proprio il sostegno della popolazione sunnita è stata la chiave per l'affermazione dello «stato islamico»: le discriminazioni attuate negli ultimi quattro anni dal governo del primo ministro sciita Nuri al Maliki hanno alienato il supporto dei sunniti moderati al potere centrale di Baghdad, facendo guadagnare consensi alla causa di al Qaeda in Iraq, che nell'aprile del 2013 ha cambiato la propria denominazione in «stato islamico» dell'Iraq e del Levante, allargando la propria sfera di influenza nell'area sunnita del paese. La guerra civile siriana ha poi offerto ai combattenti del califfo la prospettiva di espandere il proprio progetto insurrezionale anche in quel territorio affrancandosi definitivamente da al Qaeda. L'avanzata militare dello «stato islamico» ha modificato gli equilibri nell'area: in poco tempo le truppe del califfo hanno travolto l'esercito regolare del primo ministro iracheno e, in territorio siriano, hanno imposto la supremazia del califfo su tutte le forze che si oppongono a Bashar al Assad.

Le rapide conquiste territoriali dello «stato islamico», abilmente propagandate con un sapiente uso dei media, hanno avuto l'effetto di attrarre nelle fila dell'esercito del califfo migliaia di combattenti provenienti da tutto il mondo: migliaia di musulmani stranieri hanno compiuto l'Hijrah ovvero hanno abbandonato le terre della «miscredenza» per recarsi verso le terre dell'Islam. Il fenomeno è così rilevante che in ambito internazionale è stata universalmente adottata la definizione di *foreign fighters*. I dati raccolti nel corso dell'indagine dalla quale è scaturito il procedimento in esame confermano la massiccia presenza di *foreign fighters* nell'IS; gli stessi imputati non sono di origine siriana, bensì italiani e albanesi.

Questa chiamata alle armi non è rivolta esclusivamente agli uomini: il califfo, infatti, ha intrapreso una massiccia campagna di reclutamento rivolta al **pubblico femminile**. Sono coinvolte in questa propaganda giovani donne occidentali cui l'IS ha messo a disposizione una rete di supporti *ad hoc* che le aiuta a recarsi in Siria, affidando loro il compito di contribuire alla nuova società che il califfato vuole realizzare. Una volta partite, queste giovani, attraverso i social media raccontano la loro vita di «donna del jihadista». Le donne nel califfato hanno ruoli molteplici, come documentato dalle operazioni tecniche disposte nel procedimento: a volte si limitano ad inneggiare al jihad esprimendo il pieno sostegno ad azioni come quella di Charlie Hebdo; altre agiscono da reclutatori, come Samira Yerou; altre ancora non solo sposano i mujaheddin e si trasferiscono con loro in Siria, ma imparano l'uso delle armi come accaduto a Maria Giulia Sergio, una delle imputate ad oggi ancora latitante; altre ancora sarebbero impegnate nella gestione di altre donne, appartenenti a minoranze religiose, prese come schiave e vendute come concubine ai combattenti⁸³.

La portata organizzativa dello «stato islamico» nel reclutamento dei *foreign fighters* provenienti da tutto il mondo è emersa con chiarezza dall'indagine. Ricostruendo il percorso che ha condotto sino in Siria gli imputati, si è arrivati ad individuare un soggetto chiave dell'organizzazione

⁸³ La presenza di donne nel terrorismo di matrice jihadista ha conosciuto una rapida espansione in concomitanza con l'affermarsi di Daesh, come dimostrato dal crescente numero di aspiranti mujahidat europee, per lo più giovani e di varia estrazione sociale, che tentano di raggiungere il teatro siriano-iracheno. Il loro compito principale è quello di essere mogli e madri dei mujahidin: a questo fine, scopo del viaggio è solitamente il ricongiungimento con il proprio coniuge già sul fronte o l'unione con un militante conosciuto anche via Internet nel jihad al nikah (matrimonio per il jihad), in adesione ai proclami di Daesh nei quali si esortano le musulmane a contribuire al popolamento del califfato e ad allevare le nuove generazioni, nonché a sostenere il morale dei combattenti. Tuttavia, non mancano casi di estremiste impegnate in attività di proselitismo e reclutamento (soprattutto online, ove esisterebbero dei circuiti ad esclusivo ambito femminile), di supporto logistico (ad esempio, trasportando denaro) e di natura operativa. Emblematica, fra l'altro, la creazione in Siria e Iraq di due brigate di Daesh composte da sole donne (fra le quali la celebre al Khansaa, attiva a Raqqa), entrambe con compiti prevalentemente di polizia, specie per la rigida verifica che la condotta della popolazione femminile sia in linea con i dettami sharaitici. Il montante fenomeno del jihad al femminile ha imposto un affinamento degli strumenti di contrasto all'estremismo violento. Vanno lette in questo senso, ad esempio, le *Good Practices on Women and Countering Violent Extremism*, adottate nell'ambito del *Global Counter-Terrorism Forum*, intese, da un lato, a prevenire il coinvolgimento di donne e ragazze in attività terroristiche e, dall'altro, a supportare le numerose vittime femminili di estremismo e terrorismo (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, cit., 31).

terroristica, ribattezzato il coordinatore, che si occupava proprio dello smistamento degli stranieri che da tutto il globo sono partiti per raggiungere il califfato. La perfetta organizzazione dello «stato islamico» nell'accoglienza e nella successiva gestione dei suoi «figli» emerge con evidenza dalle intercettazioni eseguite.

L'indagine ha dimostrato che il telefono in dotazione al coordinatore è in realtà un telefono dell'organizzazione cui possono rispondere più soggetti, un punto di contatto che serve allo «stato islamico» per smistare, verosimilmente verso strutture di accoglienza, le persone in arrivo dalla Turchia che tentano di entrare in Siria. Qualunque sia la provenienza della chiamata, chi risponde è in grado di coordinare agevolmente gli aspiranti mujaheddin provenienti da paesi stranieri anche se non parlano affatto arabo e ai quali comunque il coordinatore è in grado di fornire immediata assistenza avendo accanto a sé persone in grado di comprendere l'idioma al momento occorrente. In una delle prime telefonate registrate, infatti, l'utilizzatore placa le preoccupazioni del proprio interlocutore affermando che non è necessario saper parlare arabo, in quanto vi sono fratelli in grado di parlare inglese e francese; in chiamate successive sono state sentite conversazioni in russo e in svedese.

Dai colloqui intercettati si è inoltre appreso che i soggetti vengono smistati in strutture/campi di accoglienza anche in ragione della loro provenienza. Una volta giunti a destinazione, gli uomini vengono avviati ai campi di addestramento, per lo più in Iraq, dove rimangono per circa due mesi; accanto all'addestramento militare viene curata la preparazione religiosa con la frequentazione quotidiana di lezioni di Corano: tutti coloro che entrano nello stato, indipendentemente dalla loro precedente formazione, devono seguire un corso shariatico, volto ad innalzare il livello di conoscenza religiosa ritenuta, in generale, troppo rudimentale. Questo studio costante del Corano è richiesto anche alle donne, in apposite mdrase messe loro a disposizione nelle località dove rimangono in attesa dei loro compagni.

Oltre che l'alta percentuale di partecipazione di combattenti stranieri, la propaganda, la capacità di persuasione e l'indiscussa abilità mediatica dell'IS sono senz'altro fattori chiave dell'avanzata del califfato. I numerosi discorsi diffusi tramite video sono stati tradotti, con sottotitoli, in diverse lingue (fra cui l'italiano); la rete è stata invasa da audio messaggi, nei quali lo «stato islamico» è indicato come l'ultimo baluardo contro la cultura occidentale e contro le «devianze» che covano all'interno dello stesso mondo islamico, in primo luogo da parte degli sciiti. I discorsi dei teologi citati dai più importanti esponenti del califfato sono stati pedissequamente ripresi anche nei dialoghi degli imputati intercettati nel corso dell'attività.

È emersa la straordinaria qualità del proselitismo, basata sul puntuale adempimento degli obblighi religiosi scaturiti dall'interpretazione del Corano. Gli obblighi religiosi sono il motore della radicalizzazione. Ogni persona che raggiunge lo «stato islamico» compie a sua volta attività di proselitismo volto a convincere gli altri a raggiungere lo «stato islamico». Ciò emerge dalle conversazioni di Maria Giulia, che saranno poi fatte proprie dalla sorella Marianna, la quale, alla partenza di Maria Giulia diventerà un punto di riferimento dell'attività di proselitismo rivolta ad altre donne. Cosa deve fare il buon musulmano è descritto con assoluta lucidità e proprietà di termini in molte conversazioni intercettate.

Si cita fra tutte la seguente conversazione. Parla Maria Giulia Sergio: «noi qui stiamo ammazzando i miscredenti per potere allargare lo stato islamico ok? ... è finito il tempo che il musulmano sta nella terra della miscredenza, quello era il tempo della ignoranza ... Sono obblighi, obblighi personali; se voi vedete qui cosa fanno i mujaheddin, lasciano case, moglie, figli, lasciano tutto e vengono qui a combattere ... Questo è quello che dobbiamo fare per allargare lo stato islamico ... io ti parlo a nome dello stato islamico, al Baghdadi ci chiama tutti a fare la Hijrah, chiama tutto il mondo alla Hijrah ... chiama tutti gli uomini a fare jihad per causa di Dio, perché noi dobbiamo distruggere i miscredenti ... ed espandere lo stato islamico ... lode ad Allah».

Altro importantissimo fattore che ha calamitato i radicalisti di tutto il mondo e li ha indotti ad effettuare l'Hijrah verso la Siria per unirsi all'IS, è stata la conquista di una regione territoriale concreta. Ponendo le basi di un ordine politico, giuridico e morale nello «stato islamico» si è dato modo alle comunità di credenti di intravedere la possibilità di una rinascita del califfato ed attraverso esso l'affermazione della legge islamica. A differenza di al Qaeda che pure avendo obiettivi ben precisi (guerra contro gli Stati Uniti, Israele, coalizione occidentale) non è mai riuscita ad organizzare un apparato statale radicato sul territorio, l'IS ha rivolto ai musulmani sunniti l'invito a

trasferirsi in un territorio militarmente controllato dove sono state stabilite precise competenze amministrative, giuridiche, tecniche e scientifiche, e dove è stata coniata una moneta. Ha avviato un programma scolastico articolato su dodici classi, un corpo di polizia islamica per il rispetto dei precetti della sharia, una polizia di sicurezza, un sistema di riscossione dei tributi e pagamenti di compensi dei combattenti e dipendenti pubblici oltre ad un sussidio economico per le famiglie con più figli. L'IS ha ampiamente pubblicizzato questa sua perfetta organizzazione attraverso pubblicazioni come «The Islamic State, una realtà che ti vorrebbe comunicare», ampiamente diffusa sul web. Tali richiami hanno una duplice valenza: da un lato sono diretti ai musulmani che vivono in Occidente, spesso in condizioni di disagio socio-economico, dall'altro sono rivolti alla minoranza sunnita presente in Iraq, sottoposta negli ultimi anni ad abusi e discriminazioni dal governo di al Maliki.

L'IS è uno stato terroristico, che si propone l'eliminazione programmatica dei miscredenti, l'espansione territoriale, che impone l'obbligatorietà della Hijrah e severe conseguenze per chi non la fa, la disponibilità all'esecuzione di qualsiasi azione richiesta dall'organizzazione; un'organizzazione che mira ad intaccare fondamentali principi costituzionali (nei quali lo Stato italiano si riconosce) e che si esplicita in atti che intendono instaurare il «sistema di terrore» contro chiunque. Uno stato terrorista operante a livello sovranazionale, dotato di un apparato organizzativo estremamente sofisticato, all'interno del quale, con una ripartizione dei ruoli, operano uomini e donne, provenienti da ogni parte del globo, che svolgono molteplici compiti: dalla propaganda attuata essenzialmente attraverso la diffusione sul web, al reclutamento, all'indottrinamento, al combattimento, all'assistenza agli associati sia nei territori del califfo che nel territorio estero. Organizzazione che consente di ricondurre l'IS sotto il paradigma dell'art. 270 *bis* c.p.

Orbene, la vicenda processuale in esame ruota intorno alla figura di Maria Giulia Sergio, una giovane donna italiana di ventotto anni, convertita all'Islam, che ha intrapreso un percorso di progressiva radicalizzazione nel quale ha coinvolto tutti i propri familiari e che, infine, l'ha indotta a cercare un uomo musulmano che condividesse la sua visione radicale dell'Islam, dando supporto incondizionato ai guerrieri santi e partisse con lei verso la terra di Allah, individuata, nel settembre del 2014, nella Siria ove era stato da poco proclamato il califfato. La ricerca di un uomo combattente è stata deliberata, in quanto l'unione con un mujahed le avrebbe consentito di entrare a far parte dello stato e raggiungere immediatamente il paradiso. La realizzazione di questo proposito è divenuta possibile con il matrimonio con un giovane albanese, Aldo Kobuzi, appartenente ad una famiglia di combattenti, con il quale ha raggiunto una cittadina a nord della Siria, a circa venti chilometri da Manbij, a ridosso del fiume Eufrate, tra Aleppo, Raqqa, Kobane e il confine turco, ossia in un'area geografica dove domina lo «stato islamico».

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e monitoraggio svolta dalla sezione antiterrorismo nei confronti di persone sospettate di esercitare attività di proselitismo e/o di radicalizzazione di matrice islamica integralista, la Digos di Milano nell'ottobre 2014 avviava una mirata attività info-investigativa nei confronti di una cittadina italiana convertita all'Islam. Detta attività traeva origine da notizie, apprese in contesto fiduciario, che riferivano di una cittadina italiana, convertita all'Islam da alcuni anni, che da qualche tempo aveva intrapreso un percorso di radicalizzazione che l'avrebbe condotta ad aderire a gruppi estremistici e a partire alla volta della Siria per partecipare al jihad, dopo essersi unita in matrimonio con un cittadino albanese. La donna, identificata in Maria Giulia Sergio, alias «Fathima», si è convertita all'Islam nel 2009, e dal 2012 ha cominciato a vestirsi esclusivamente con il niqab. Attraverso ricerche anagrafiche si apprendeva che la donna viveva con il nucleo familiare di origine, formato dal papà Sergio Sergio, dalla madre Assunta Buonfiglio e dalla sorella Marianna. L'intero nucleo familiare aveva abbracciato la religione islamica facendosi subito notare nel comune di residenza per la propria scelta; infatti, anche la madre e la sorella, dopo la conversione, avevano cominciato ad indossare il niqab, mentre il padre si era fatto crescere una folta barba tipica del religioso osservante. Si accertava altresì che la famiglia era solita frequentare la moschea di Inzago.

L'ascolto di tutte le conversazioni ha dimostrato che il contatto di Maria Giulia e di Aldo con il numero turco non aveva altro fine che quello di unirsi allo «stato islamico». Una volta giunta in Siria e sistematasi con Aldo nello «stato islamico», Maria Giulia comincia a chiedere continuamente ai propri congiunti di compiere l'Hijrah e raggiungerla nella terra dello Sham, insistendo

sull'obbligatorietà dell'emigrazione per tutti i credenti che non devono vivere nelle terre governate dagli infedeli.

Da questo momento in poi, gli inviti di Maria Giulia nei confronti della famiglia a partire per la Siria diventano oggetto di discussione quotidiana nella casa di Inzago. La prima a recepire l'insistente richiesta è Marianna; per convincere la madre, Maria Giulia descrive il tenore di vita che potrebbero condurre nello «stato islamico», dipingendolo come uno stato assistenziale, che tutela i suoi cittadini garantendo loro tutti i servizi sociali. Ad un certo punto le citazioni religiose di Maria Giulia divengono via via sempre più dettagliate e pregne di richiami ai gravi castighi in cui la famiglia incorrerebbe restando in Italia, terra dei miscredenti, e le incitazioni a partire sono un crescendo di toni minacciosi. In quest'opera di convincimento Maria Giulia, ribadendo in maniera inequivocabile la propria adesione allo «stato islamico», mostra una bandiera della dawla islamiya, la «vera» bandiera dello «stato islamico». Quest'attività di convincimento ottiene, infine, l'esito voluto da Maria Giulia: l'attività telematica documenta, infatti, quanto sia intenso l'impegno profuso da entrambe le figlie affinché i genitori abbandonino ogni titubanza ed optino per raggiungere il territorio siriano sotto l'egida del califfato.

Dall'ascolto delle conversazioni è emersa la piena consapevolezza e la piena volontà degli imputati del coinvolgimento in una scelta di vita indirizzata alla condivisione e al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'organizzazione. L'intero nucleo familiare ha maturato la decisione di partire per la Siria, in ciò con il contributo determinante di Marianna Sergio la quale, con la sorella Maria Giulia ha esercitato una fortissima pressione di natura psicologica sui genitori Sergio ed Assunta, determinandoli alla partenza, ed ha, con il padre Sergio, contribuito ad organizzare il viaggio. Ma il contributo di Marianna al gruppo terroristico emerge con ancora più evidenza dall'attività di proselitismo e di indottrinamento che la stessa ha svolto, in maniera continuativa, soprattutto dopo la partenza della sorella Maria Giulia, all'interno della rete di indottrinamento di Haik Bushra. Le lezioni di Bushra rappresentano infatti un'efficace e continua esaltazione dell'agire terroristico dello «stato islamico» e delle azioni di natura terroristica perpetrate ai danni di obiettivi occidentali, minoranze religiose (sciiti in particolare) e ostaggi.

In conclusione, il GUP ha assolto Dritan Gjecaj per non avere commesso il fatto (non vi è da parte sua, in nessun momento, una sia pur parziale condivisione dell'agire terroristico dello «stato islamico»; al contrario, Lubjana, parlando con le amiche, si lamenta dei continui litigi con il marito Dritan che non approva la sua partecipazione alle lezioni di Bushra), mentre ha dichiarato Marianna Sergio (anni 5 e mesi 4 di reclusione), Arta Kacabuni (anni 3 e mesi 8 di reclusione), Baki Coku (anni 2 e mesi 8 di reclusione), Lubjana Gjecaj (anni 3 di reclusione) colpevoli del reato a loro ascritto⁸⁴.

3.2 L'avvocato: l'art. 270 bis c.p.

Questa norma è stata introdotta con il DL n. 625/1979 e rappresenta una delle risposte più emblematiche che lo Stato ha voluto fornire per arginare gli attacchi del

⁸⁴ Su questa sentenza v., in senso critico, R. BERTOLESI, *Il «caso Fathima» e le condotte di supporto ad un'organizzazione terroristica*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 9: «le condotte di Marianna (arruolamento e indottrinamento) ... pur costituendo espressione della vicinanza della giovane agli ideali fondamentalisti dell'associazione IS, non sono tali – per il loro carattere estemporaneo e disorganico – da far desumere un suo effettivo inserimento all'interno della struttura organizzativa ... mi pare che le condotte di Marianna Sergio ben possano essere ricomprese nella fattispecie di arruolamento, così come interpretata alla luce delle norme sovranazionali. In effetti, la giovane – pur non essendo ancora organicamente inserita nell'associazione IS – ha certamente rivolto ai genitori un serio invito a prendere parte a tale organizzazione. Nessun dubbio infatti che, nella fattispecie, vi siano anche tutti i profili di idoneità della condotta. Durante l'opera persuasiva, Marianna è infatti in stretto contatto con la sorella Maria Giulia, la quale è a tutti gli effetti una componente dell'organizzazione terroristica ed ha, per tale ragione, tutti gli strumenti perché la proposta non si limiti ad un vago suggerimento ma costituisca una concreta e realistica proposta di partecipazione».

terrorismo. Il legislatore ha cioè perseguito l'**obiettivo politico-criminale** di colpire i gruppi terroristici con uno strumento più adeguato del vecchio articolo 270 c.p., reprimendo le associazioni che compiono atti di violenza con finalità eversiva dell'ordinamento costituzionale⁸⁵.

In seguito, il testo dell'articolo in parola è stato modificato allo scopo di attribuire esplicita rilevanza penale anche alle associazioni che si propongono atti di terrorismo internazionale (DL n. 374/2001). Da ultimo, l'art. 1 co. 3 *bis* DL n. 7/2015 ha disposto che la condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporti la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando sia coinvolto un minore.

La giustificazione dell'autonomia delle figure delittuose associative è stata tradizionalmente definita nei termini dell'anticipazione, ovvero retrocessione, della soglia della risposta e della responsabilità penale, in considerazione della particolare pericolosità costituita dall'associazione, diretta verso finalità delittuose. Ma, dal punto di vista processuale, si è osservato che le associazioni delittuose vengono dedotte (*ex post*) dai delitti realizzati, dalla ricostruzione di un insieme di delitti realizzati e dal collegamento di questi con una struttura personale che ne è stata organizzativa. Già dal punto di vista **criminologico** si è detto che le associazioni delittuose nascono per lo più nei fatti, dalla, e nella, realizzazione di delitti, in concorso di persone, delle stesse persone, e progressivamente dalla divisione dei ruoli, dall'affermazione di posizioni personali di spicco. Prima dei delitti abbiamo normalmente pressoché la dimensione intellettuale dell'accordo. Pertanto, la funzione peculiare delle figure delittuose associative può essere definita di generalizzazione ed è di definizione della responsabilità per il contributo personale alla struttura organizzativa di un'attività delittuosa complessa, considerata in generale, come tale particolarmente pericolosa. Ed è una funzione anche difforme in confronto alla funzione penale ordinaria, di prevenzione astratta e generale del tipo di fatto mediante la previsione della pena, confermata e rafforzata poi dall'applicazione ed esecuzione, che ne sono corollari: una

⁸⁵ Ai fini del *discrimen* tra la fattispecie di cui all'art. 270 *bis* c.p. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) e quella di cui all'art. 270 c.p. (associazioni sovversive) è necessario avere riguardo alla natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per il quale l'associazione sia costituita, sussistendo la violenza generica nell'associazione *ex art.* 270 c.p. e la violenza terroristica in quella *ex art.* 270 *bis* c.p., considerato che il terrorismo, ancorché qualificato come finalità dall'art. 270 *bis* c.p., non costituisce, in genere, un obiettivo ma un mezzo o una strategia che si caratterizza per l'uso indiscriminato della violenza, non solo perché accetta gli effetti collaterali della violenza diretta, ma anche perché essa può essere rivolta *in incertam personam* allo scopo di generare panico, terrore, insicurezza e costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbe accettato in condizioni normali (Cass. pen., Sez. V, n. 46340/2013).

funzione di interdizione dell'esistenza e dell'attività, ovvero del processo, del fenomeno, dell'associazione in via di svolgimento, nella fase stessa del suo svolgimento⁸⁶.

Controversa è la nozione di **partecipazione**, condotta contestata nel caso sopra riportato.

Tale nozione ha un contenuto minimo di carattere psicologico, consistente nella coscienza e volontà di essere membro dell'associazione criminosa e di farne proprie le finalità e gli obiettivi. Ma, se si ritenesse sufficiente questo contenuto minimo, si finirebbe col risolvere la condotta partecipativa in un mero atteggiamento psicologico, sia pure obiettivamente manifestato. Per evitare un simile rischio e per rispettare l'autonomia criminosa della partecipazione, occorre individuare un *quid pluris*, idoneo a conferire alla condotta tipica un minimo contenuto materiale. Pensiamo, in linea con un'autorevole dottrina⁸⁷, che la condotta di partecipazione implichi la realizzazione di attività materiali, di ordine esecutivo, finalizzate alla sopravvivenza dell'associazione e/o al perseguimento degli scopi sociali (è peraltro auspicabile che il futuro legislatore precisi meglio i requisiti minimi della condotta di partecipazione).

In sostanza, la condotta di partecipazione non è integrata dalla sola adesione ideale al programma criminale o dalla comunanza di pensiero e di aspirazioni con gli associati, occorrendo invece l'effettivo inserimento nella struttura organizzata, con lo svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale⁸⁸.

Ad esempio, il delitto in discorso è integrato dalla condotta di chi, offrendo ospitalità ai «fratelli» ritenuti pericolosi, preparando documenti d'identità falsi e propagandando all'interno dei luoghi di culto la raccolta di fondi per i mujaeddin ed i familiari dei c.d. «martiri», esprime, in tal modo, il sostegno alle finalità della stessa associazione terroristica ed assicura un concreto intervento in favore degli adepti, in adesione al perseguimento del progetto jihadista⁸⁹. Ancora: integra questo delitto la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative cellulari o a rete, in grado di operare contemporaneamente in più paesi, anche in tempi diversi e con contatti

⁸⁶ S. ALEO, *I delitti di terrorismo*, in S. ALEO, G. PICA, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Cedam, 2012, 83.

⁸⁷ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., 37.

⁸⁸ Cass. pen., Sez. I, n. 22719/2013.

⁸⁹ Cass. pen., Sez. V, n. 2651/2016 (in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che lo svolgimento di tali condotte in via continuativa consente di attribuire all'agente il ruolo di organizzatore).

fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici fra i vari gruppi in rete, che realizzi una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo⁹⁰, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento (fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del jihad all'estero)⁹¹.

Di fatto, per partecipare e rafforzare una siffatta associazione è sufficiente che il partecipe si metta a disposizione della rete per attuare il disegno terroristico o che segnali ad essa i propri progetti criminosi affinché questa li possa rivendicare. Per valutare tale partecipazione, occorre adottare criteri adeguati alla stessa identità

⁹⁰ Desto interesse lo studio sulla manipolazione psicologica di T. VITARELLI, voce «Manipolazione psicologica», in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2016, 449: con tale espressione si allude comunemente ad un'ampia gamma di situazioni, in grado di manifestarsi con caratteristiche, intensità e gravità molto diverse fra loro: la relazione sentimentale, i rapporti maestro-alunno, sacerdote-fedele, analista-paziente, il proselitismo politico e quello religioso. Il processo manipolativo considerato come problematico oggetto di tutela penale è quello caratterizzato dall'uso esclusivo di mezzi psicologici, anche invasivi: quello che comprime la volontà, senza annullarla; quello che la dichiarazione di incostituzionalità del delitto di plagio avrebbe lasciato privo di copertura penale.

Nel senso che l'attività di proselitismo e indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del combattimento per l'affermazione dell'islamismo e della morte per tale causa, può costituire senza dubbio una preconditione, quale base ideologica, per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici, ma non integra gli estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito, al più realizzando presupposti di pericolosità dei soggetti interessati valutabili ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione, v. Cass. pen., Sez. V, n. 48001/2016.

⁹¹ Cass. pen., Sez. VI, n. 46308/2012. V. altresì Cass. pen., Sez. V, n. 31389/2008: «ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il *minimum* organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una rete in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'*affectio societatis* e costituisce lo scopo sociale del sodalizio» (in applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 270 *bis* c.p., essendo emersi i collegamenti degli imputati con un'associazione di natura terroristica, che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan, ed il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche).

dell'associazione terroristica, e la struttura a rete implica che ciascun partecipante non debba necessariamente essere in contatto col nucleo centrale dell'organizzazione, essendo sufficiente il collegamento con un singolo nodo della rete stessa. Invero, la legge penale non può che limitarsi a punire la partecipazione – comunque essa avvenga – alle associazioni criminali: sono quest'ultime che, a seconda di come organizzano la propria azione, stabiliscono come, ed in che cosa, detta partecipazione si deve declinare. Poiché la strategia terroristica islamica risulta improntata all'agire individuale, senza che sia necessaria una particolare organizzazione di mezzi e di uomini, e dal momento che il fine unico perseguito è quello di creare il terrore mietendo vittime con diverse singole azioni organizzate e realizzate in brevi lassi temporali, sarebbe fuorviante e scorretto ragionare con le categorie pensate per le comuni associazioni per delinquere. Per quanto riguarda segnatamente l'IS (**su questo punto l'avvocato deve interagire con il criminologo**), non sono necessari particolari riti di iniziazione e non occorrono selezioni all'entrata (giacché tutti i veri musulmani devono, secondo il califfato, riconoscersi nell'IS), non servono piani d'azione sofisticati che garantiscano l'impunità, dal momento che i terroristi vanno incontro alla gloria del martirio, e non serve mantenere la segretezza dell'organizzazione, la quale ha interesse a rivendicare ogni condotta terroristica. L'organizzazione dell'associazione e i contatti fra gli associati sono spesso ridotti all'osso, e già questo *minimum* permette di ravvisare una vera e propria partecipazione all'associazione terroristica⁹².

Il proposito di compiere atti di violenza non può che essere inteso come riferito a un concreto e specifico programma di violenza⁹³; atti di violenza che devono essere inquadrati in fatti a loro volta dotati di rilevanza penale⁹⁴.

Riassumendo, occorre esigere che sia raggiunta la prova del concreto passaggio all'azione dei membri del gruppo: sotto forma di attività direttamente preparatorie rispetto all'esecuzione dei reati-fine, o almeno sotto forma di creazione di una struttura organizzativa idonea alla concreta messa in opera del programma di violenza. E una simile prova potrà essere fornita da elementi quali, da un lato, la preparazione e/o

⁹² Corte ass. Milano, 28 luglio 2016, con commento di D. ALBANESE, *Partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo «stato islamico»: una pronuncia di condanna della Corte d'Assise di Milano*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>.

⁹³ *Contra* Cass. pen., Sez. V, n. 2651/2016, secondo cui il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico, per la sua natura di reato di pericolo presunto è integrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non richiede anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche.

⁹⁴ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., 46.

esecuzione di singoli reati-scopo ovvero lo svolgimento di attività volte a consentire a singoli sodali o ad altre organizzazioni collegate la realizzazione di attentati; dall'altro lato, l'esecuzione di condotte tese a mantenere in vita l'associazione anche oltre la realizzazione del singolo reato-scopo⁹⁵.

La condotta deve avere una finalità, quella di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai sensi dell'art. 270 *sexies* c.p. (aggiunto dal DL n. 144/2005) sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia⁹⁶. In giurisprudenza, si è sostenuto che per ritenere integrata la finalità di terrorismo non è sufficiente che l'agente abbia intenzione di arrecare un grave danno al paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta – per la natura e il contesto obiettivo dell'azione, nonché degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati – che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni⁹⁷.

Il tentativo non sembra ammissibile, perché ciò che potrebbe costituirlo è già sufficiente per la consumazione. Infatti, il vero delitto di pericolo è quello che esclude da sé ogni evento di danno. È inconcepibile il pericolo di un pericolo, cioè il tentativo di un tentativo: o non v'è ancora pericolo e la condotta è penalmente irrilevante, o il pericolo è sorto e il delitto è già consumato⁹⁸.

⁹⁵ A. VALSECCHI, in *Codice penale commentato*, fondato da E. DOLCINI e G. MARINUCCI, diretto da E. DOLCINI e G.L. GATTA, I, 4^a ed., Wolters Kluwer, 2015, 3000.

⁹⁶ S. DI PINTO, *Il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*, cit., 284, ha osservato che si tratta di un triplice dolo specifico alternativo e che la finalità di terrorismo, in tema di addestramento, potrà porre delicati problemi di accertamento soprattutto quando la divulgazione di tecniche, quali ad esempio la costruzione di bombe, non sia specificamente accompagnata da appelli ideologici a carattere religioso o politico ma resti in un campo all'apparenza tecnico-scientifico.

⁹⁷ Cass. pen., Sez. I, n. 47479/2015.

⁹⁸ B. PETROCELLI, *Il delitto tentato*, Cedam, 1955, 51.

Rispetto al caso di stalking esaminato nel precedente capitolo, in una vicenda di associazione con finalità di terrorismo l'avvocato deve mutare l'approccio giuridico, perché non si trova più al cospetto di un reato di danno, bensì di un reato di pericolo.

Segnatamente, l'offesa può assumere le forme del danno o del pericolo per l'integrità del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Si tratta di due diversi gradi dell'offesa: il danno esprime la distruzione, l'alterazione in peggio, la diminuzione di valore dell'entità in cui si concretizza il bene giuridico; il pericolo esprime invece la probabilità del danno. Questi diversi gradi dell'offesa penalmente rilevante riflettono precise scelte legislative: configurando reati di danno, il legislatore reprime fatti che compromettono l'integrità dei beni; configurando reati di pericolo, il legislatore anticipa la tutela: reprime fatti che minacciano l'esistenza o il godimento del bene.

All'interno dei reati di pericolo, si distingue fra reati di pericolo concreto (quelli in cui il giudice deve accertare se nel singolo caso concreto il bene giuridico ha corso un effettivo pericolo) e reati di pericolo astratto (o presunto⁹⁹: reati nei quali il legislatore, sulla base di leggi di esperienza, ha presunto che una classe di comportamenti è, nella generalità dei casi, fonte di pericolo per uno o più beni giuridici. Il pericolo non è dunque elemento del fatto di reato e la sua sussistenza nel caso concreto non deve essere accertata dal giudice; ciò che il giudice deve accertare è soltanto il verificarsi di quel comportamento che il legislatore ha ritenuto normalmente pericoloso)¹⁰⁰: l'art. 270 *bis* c.p. rientra in quest'ultima categoria¹⁰¹.

3.3 Il criminologo: la teoria dei conflitti culturali

A differenza del suicidio della vittima di stalking, ove il criminologo si volge principalmente alla psicologia, nel caso del terrorismo il suo ruolo si connota in senso sociologico e l'interesse per la vittima cede il passo all'attenzione per il criminale.

⁹⁹ Secondo A. MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Cedam, 2012, 186, è sempre possibile andare ad individuare la situazione di pericolo che il legislatore voleva evitare con l'introduzione della fattispecie di pericolo presunto: «sfuma, pertanto, la distinzione fra pericolo astratto e pericolo presunto, che diviene sostanzialmente una distinzione di carattere quantitativo e non già qualitativo».

¹⁰⁰ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., 207.

¹⁰¹ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, 14^a ed. integrata e aggiornata a cura di L. CONTI, Giuffrè, 2003, 603; Cass. pen., Sez. I, n. 16549/2010. Per A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 5^a ed., Giuffrè, 1996, 246, il solo problema peculiare ai reati di pericolo sta nella necessità di una maggiore cautela nella formazione della fattispecie, ad evitare eccessive limitazioni della libertà dei cittadini.

In una prospettiva generale, per spiegare la criminalità degli immigrati si è ipotizzata la dipendenza dei conflitti di norme dal contrapporsi nell'immigrato di sistemi culturali differenti in contrasto fra loro: è la teoria dei conflitti culturali, formulata da **Sellin** nel 1938, per la quale la criminalità degli immigrati dipenderebbe da conflitti culturali secondari¹⁰²; precisamente, dall'abbandono, da parte della seconda generazione, dei valori dei genitori e dei fattori originari di controllo sociale, senza che siano stati ancora assunti i valori e i sistemi di controllo del paese ospitante, mentre il tasso di criminalità dei neo immigrati sarebbe inferiore o pari a quello della popolazione indigena. La comunanza di conflitti culturali della stessa specie a più individui genera la formazione di gruppi accomunati nella e dalla sottocultura criminale, anche senza che siano necessari contatti personali; quando questi contatti avvengono, si formano bande criminali¹⁰³.

I contrasti di culture possono avvenire anche senza un conflitto mentale corrispondente negli individui interessati, come nel caso di persone così fermamente convinte della giustezza delle proprie norme e valori culturali da non dubitarne minimamente. Una delle forme più pericolose di conflitto culturale è l'antagonismo religioso: «uno dei contributi ... più originali presentati su questo argomento è stato fornito dal criminologo olandese W.H. Nagel; costui, dopo un'acuta analisi della letteratura, descrive tre casi di omicidio non premeditati, commessi in Olanda ... sotto l'influsso di idee religiose mistiche, da gente con profonde alterazioni psichiche. Nagel ... conclude con queste parole: “la religione, qualunque essa sia, è una reazione totale dell'uomo alla vita”»¹⁰⁴.

Situazioni di conflitto culturale si verificano anche in quelle epoche in cui i valori generali e tradizionali vanno perdendo di significato o non sono più di comune accettazione: quando la cultura è in una fase di transizione, quando si contrappongono nuovi e diversi costumi o quando vi è carenza di contenuti ideali e di valori condivisi. Ciò rende conto del diffondersi della devianza allorché si attraversano periodi storici di profonda modificazione dei valori culturali, quando, cioè, pur nell'ambito di un

¹⁰² In particolare, Sellin distinse i conflitti culturali primari, risultanti dal disagio e dall'incertezza che l'individuo viveva per l'attrito diretto fra due sistemi culturali troppo differenti, dai conflitti culturali secondari, rappresentati dal rifiuto del gruppo, dall'emarginazione, dall'ostracismo, dal disprezzo, dagli atteggiamenti razzisti che si possono mettere in atto in situazioni connesse con l'immigrazione, ma anche indipendentemente da essa per ragioni di razza, di religione, di ceto: conflitti che ugualmente si traducono in fattori di insicurezza e di disagio, e favoriscono delinquenza e devianza (G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., 86).

¹⁰³ S. VINCIGUERRA, *Principi di criminologia*, cit., 106.

¹⁰⁴ H. MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, II, cit., 625.

medesimo paese, si verifica un dissidio fra contenuti culturali coevi ma tra di loro contrastanti¹⁰⁵.

Illuminanti sono pure le **teorie della tensione**, che considerano criminalità e devianza come il risultato della rabbia e della frustrazione che si provano nel sentirsi incapaci a realizzare il c.d. «sogno americano». Sono forze e pressioni generate dalla società; le tensioni non sono distribuite uniformemente nel contesto sociale, ma sono molto più violente nei gruppi con i tassi di criminalità più elevati. Antesignano di tali studi è Durkheim, il quale ha approfondito il concetto di anomia: uno stato di confusione ideologica nell'organizzazione sociale, dovuto a rapidi mutamenti, più frequenti nei periodi di depressione economica o di crisi politico-istituzionale, durante i quali diventa impossibile per il singolo riconoscersi nel contenuto delle norme. Insomma, disgregazione dei valori e assenza di punti di riferimento. Di conseguenza, il calo della densità morale provoca il formarsi di patologie sociali. Il concetto di anomia viene in seguito ripreso da Merton: essa è il risultato della non-integrazione fra le mete culturalmente prescritte e la disponibilità di mezzi legittimi per raggiungerle. Lo studioso elabora cinque modalità di adattamento individuale basate sull'utilizzazione dei mezzi e il conseguimento delle mete: quattro rappresentano risposte devianti (criminali o anomiche), dovute all'indisponibilità o inadeguatezza dei mezzi legittimi (innovazione, ritualismo, rinuncia e ribellione); la quinta, la conformità, si verifica quando il soggetto accetta sia i mezzi a disposizione che le mete socio-culturali, in quanto si trova in una condizione sociale che ne permette l'accesso¹⁰⁶.

Anche in quest'ottica si può inquadrare la storia di Maria Giulia Sergio (e degli altri partecipi) e, più in generale, il terrorismo dell'IS: un metodo di lotta politica/religiosa/ideologica che si fonda su un sistematico ricorso alla violenza, che si riversa non solo su organismi e strutture militari, ma sull'intera collettività, creando un diffuso senso di insicurezza sociale¹⁰⁷.

Fenomenologicamente, lo «stato islamico» è un'organizzazione terroristica riconosciuta a livello sovranazionale. Le risoluzioni n. 2170 e 2178 adottate nel 2014

¹⁰⁵ G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., 87.

¹⁰⁶ G. MAROTTA, voce «Criminologia», in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2010, 204.

¹⁰⁷ G. TRAVAINI, *Il terrorismo*, in G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., 266; l'Autore spiega (267) che la paura, intesa come emozione sperimentata dall'individuo, è forte all'indomani dell'evento, mentre tende a ridursi progressivamente nel tempo, subendo un naturale processo di ridimensionamento e di autoadattamento. I terroristi conoscono bene questi meccanismi e intervengono ogni volta che la tensione sembra diminuire, ricorrendo ad azioni concrete o a semplici rivendicazioni e comunicati, e lasciando, in entrambi i casi, la terribile sensazione di un pericolo sempre in agguato.

dall'ONU hanno rappresentato la decisione unanime delle Nazioni Unite di qualificare lo «stato islamico» quale organizzazione terroristica, imponendo agli Stati interventi idonei a limitarne la minaccia: in Italia una significativa risposta si è avuta con il DL n. 7/2015. La pericolosità di questa organizzazione deriva principalmente da due fenomeni: quello dei c.d. *foreign fighters*, che rappresentano una minaccia non solo per il paese di destinazione, ma anche per quello di partenza, e quello dei c.d. lupi solitari. Gli scopi di tale organizzazione si riflettono inesorabilmente sulla sua struttura, condizionandone le forme: la pianificazione di un attentato in cui il terrorista mette in conto di sacrificare la propria vita, abbassa in maniera considerevole il livello di organizzazione richiesto per la riuscita dell'attentato stesso, nonché per la selezione dell'associato. A ciò si aggiunga che anche l'individuazione degli obiettivi delle azioni terroristiche dell'IS non richiede necessariamente particolari attività preparatorie, dal momento che i bersagli sono tutti i c.d. miscredenti, ovvero atei, apostati (sciiti), ipocriti (finti musulmani), gente comune che rappresenta uno stile di vita o un credo diversi da quelli professati dal califfato. Le direttive dell'IS sono chiare nella volontà di colpire gli infedeli occidentali ovunque si trovino, cosicché ogni singolo aderente sa perfettamente qual è il suo compito, la cui esecuzione dimostra la condivisione e il perseguimento degli scopi dell'associazione, portando la forza e il prestigio di detta organizzazione, e viene perciò dalla stessa rivendicato. È stata così introdotta la figura del c.d. terrorismo individuale, la quale contraddistingue l'IS, che si è organizzato con una frammentazione estrema del fattore umano. I portavoce dello «stato islamico» hanno infatti più volte sottolineato che chiunque può perseguire lo scopo dell'organizzazione effettuando attentati del tutto autonomamente: l'attuazione di questa strategia è stata agevolata dalla comparsa di quegli enormi spazi di arruolamento rappresentati dai vari social network, che consentono il c.d. fishing informatico. Il modello orizzontale delle strutture terroristiche locali è stato promosso già nel 2004 dall'«appello alla resistenza islamica globale», il più scaricato manuale sul terrorismo fai da te pubblicato da Abu Musab al Suri, che per primo prese le distanze dalla strategia globalizzata di al Qaeda, preconizzando il sistema delle piccole cellule, nonché dei lupi solitari. A sua volta, lo «stato islamico» ha invitato ad un'adesione generalizzata: ogni vero musulmano dovrebbe andare nei territori dell'IS, e chi non lo fa viene equiparato al miscredente. Chi, poi, non fosse nelle condizioni per poter raggiungere tali territori, è chiamato ad

attuare il jihad nel paese in cui vive. Eloquente è il contenuto della guida *«How to survive in the west»*, dove vi è fra l'altro scritto: «l'inizio di questo libro ti insegna come essere un agente segreto che fa cose autonomamente, tu sei uno che non dipende da nessun tipo di gruppo, la tua sola connessione con lo stato islamico è ideologica ... il tuo primo scopo sarà continuamente imparare informazioni ed estenderle. Questo è quello che ci legherà insieme». Significativo è il paragrafo relativo alla propaganda ove si sottolinea: «la propaganda è il più importante aspetto della guerriglia perché il supporto popolare significa che il pubblico supporterà la tua causa, ti darà uomini e soldi e non ti lascerà nei momenti di pericolo». D'altra parte, l'esecuzione di un'azione terroristica – che peraltro usualmente viene concepita e conclusa in brevissimi lassi temporali – segna anche il momento in cui l'intervento repressivo dello Stato è ormai inutile, perché non vi sono più soggetti da punire (e rieducare). Da qui le **difficoltà del diritto penale** – che ricalca un paradigma reattivo e non preventivo – a contrastare una simile associazione. Nessuna efficacia general-preventiva può infatti avere la minaccia di una sanzione verso coloro che vedono nel martirio il massimo coronamento della propria vocazione terroristica. Ed è questa la considerazione che ha portato le assemblee legislative di tutta Europa ad introdurre nuovi strumenti di contrasto alle associazioni terroristiche, improntati ad un'anticipazione dell'intervento repressivo, con la configurazione di un reato di pericolo che vede nell'adesione all'organizzazione la lesione del bene giuridico tutelato (l'ordine democratico)¹⁰⁸.

Circa il concetto di radicalizzazione, esso ha avuto una certa fortuna nella spiegazione del percorso lungo il quale si arriva ad abbracciare la causa del terrorismo: la radicalizzazione verso l'estremismo violento è definita come il processo attraverso cui le persone giungono ad adottare credenze che non solo giustificano la violenza ma obbligano ad esercitarla, e attraverso cui si passa dal pensiero all'azione. Peraltro, non tutti i terroristi professano idee radicali nel senso che comunemente intendiamo, perché molti di essi crescono in ambienti favorevoli a questa ideologia sicché la radicalizzazione non sarà da intendersi come scelta di opposizione all'ambiente ma di adesione ad esso. Horgan ha elaborato un modello di spiegazione della parabola terroristica denominato IED (coinvolgimento, impegno, disimpegno). Fra le motivazioni del coinvolgimento vi è l'insieme di identità collettiva e, conseguentemente, il senso di

¹⁰⁸ Corte ass. Milano, 28 luglio 2016, cit.

lealtà e di legittimità correlato al proprio gruppo. Per l'impegno egli sottolinea che non viene reclutata qualsiasi persona lo desideri, ma si sceglie chi è particolarmente sensibile alle ferite all'onore e alla dignità. L'indottrinamento prevede una serie di tecniche di disimpegno: l'altro è un nemico e le sue azioni sono molto peggiori degli atti terroristici (confronto vantaggioso); la deumanizzazione della vittima; il richiamo a lealtà più alte¹⁰⁹.

Vi è, infine, da porre in luce il **danno conseguenza** degli atti terroristici di matrice islamica: è chiaro che quanto avviene quotidianamente negli aeroporti di tutto il mondo, così come nei pressi degli obiettivi sensibili delle nostre città, è conseguenza del terrorismo. Quello di matrice islamica, al di là dei singoli attentati e dell'offensiva militare in senso stretto in cui si estrinseca, finisce per incidere sull'economia a livello micro e macro, condizionando la vita dell'umanità. Oltre alle vittime, gli attentati terroristici generano effetti economici «conseguenza», influenzando l'andamento delle borse dei mercati finanziari, incidendo sul prezzo dei beni e sui costi delle assicurazioni. Si vuole evidenziare come, in effetti, sussistano danni economici e ambientali distinti e ulteriori rispetto alle dirette conseguenze politico/militari. Nel 2001 gli effetti dell'attentato alle TT sull'economia statunitense furono immediati. Secondo le stime della New York Federal Bank, fra settembre e ottobre le borse rimasero chiuse quasi per una settimana, registrando enormi perdite, mentre nei tre mesi successivi sessantamila persone persero il posto di lavoro, specie nel settore del turismo. Volendo approfondire le ripercussioni economiche dirette di quell'attacco, non poteva non tenersi in debita evidenza la vasta serie di effetti a catena sull'economia internazionale, ben più disastrosi dei ventisette miliardi di dollari associati direttamente all'attentato. Il danno più grave alle infrastrutture finanziarie è stato il blocco del sistema di comunicazione interna della Bank of New York, principale istituto bancario d'America, che ha dovuto improvvisare un sistema di recupero dei dati contenuti nel cervellone elettronico territorialmente prossimo al WTC. Sul fronte dei listini azionari, invece, la chiusura forzata delle borse americane, durata una settimana, ha contribuito a limitare il crollo delle quotazioni. Se gli USA hanno risentito fortemente in termini finanziari dell'attentato terroristico, le cose non sono andate meglio a migliaia di chilometri di distanza. Da Londra a Milano, da Francoforte a Ginevra, le borse europee hanno

¹⁰⁹ I. MERZAGORA, G. TRAVAINI, P. CARUSO, *Nuovi combattenti: caratteristiche personologiche e identitarie dei terroristi islamici*, in *Rass. It. Criminologia*, 3/2016, 184.

registrato un crollo senza precedenti, complice anche la riapertura anticipata dei listini del vecchio continente rispetto ai tempi fissati oltreoceano. Per converso, le imprese oggettivamente favorite (sistemi e servizi di sicurezza, armamenti, beni di prima necessità, ecc.) hanno, per assurdo, beneficiato indirettamente della strategia del terrore. Ma alzando lo sguardo al di là di simili aspetti – che, in ogni caso, sono inquadrabili come effetti diretti degli attentati terroristici, sebbene su larga scala – si è tentato di valutare e qualificare le ripercussioni indirette e a lungo termine degli attacchi. Fra queste, limitandosi a considerare solo quelle prodotte dalle misure di sicurezza – in termini di ritardi per controlli, di restrizioni alla libertà di movimento, ecc. – si è affermato che le perdite subite dall'economia mondiale a seguito di un aumento di venti minuti del tempo d'imbarco su tutti gli aerei ammonta a 120-150 miliardi di dollari all'anno, pari allo 0,4-0,5% del PIL mondiale. L'impatto più rilevante in quest'ottica omnicomprensiva coinvolge il settore militare e quello della sicurezza: segnatamente, il rafforzamento delle misure di sicurezza sottrae risorse al welfare e ai settori più produttivi, incidendo negativamente sul movimento di merci e persone. In conseguenza degli attacchi terroristici, il quadro di valutazione per gli investimenti cambia profondamente. Un progetto di investimento viene oggi valutato in condizioni ordinate (anche se deboli) dei mercati finanziari e in un contesto di preoccupazione circa l'evoluzione dei fenomeni reali dell'economia. È opportuno per ogni operatore finanziario farsi un'idea su tali questioni con l'obiettivo di adottare comportamenti razionali. Questi elementi portano a valutare come possibili le forti ripercussioni sulla psicologia dei consumatori e degli investitori. Effetto della globalizzazione dei mercati è poi il contagio molto rapido da paese a paese, causa di gravissime potenziali condizioni di depressione generalizzata¹¹⁰.

3.4 La prospettiva dell'Intelligence: la Digital Humint

I recenti attacchi hanno rappresentato, ad un tempo, un cambio di passo, ma anche una conferma della strategia offensiva di daesh, la cui proiezione terroristica si accompagna all'autolegittimazione quale soggetto statale dichiaratamente intenzionato a ridisegnare la geografia del potere nell'area mediorientale a favore della componente sunno-salafita. L'insediamento nel

¹¹⁰ R. RAZZANTE, G. TARTAGLIA POLCINI, *I danni conseguenza del terrorismo di matrice islamica*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 2/2015, 66.

contesto siriano-iracheno di una realtà di governo di matrice jihadista s'inscrive nel più ampio progetto di califfato globale e si prefigge l'annientamento del nemico, identificato negli infedeli occidentali, negli ebrei e nei cristiani, ovunque presenti, oltre che nei musulmani sunniti apostati e negli sciiti eretici. In tale prospettiva, la determinazione a consolidare daesh in Iraq e in Siria, sia attraverso le conquiste militari che tramite un'intensa opera di indottrinamento – anche forzoso – delle popolazioni locali, e l'ambizione ad estendere il califfato al di là del Medio Oriente rappresentano due aspetti peculiari del medesimo processo. La campagna espansionistica territoriale ha assunto un rilievo centrale nella propaganda di daesh, interessato, da un lato, a sfruttare il ritorno d'immagine correlato al moltiplicarsi dei segnali dei consensi raccolti nei quadranti africani e asiatici più segnati dall'attivismo jihadista e, dall'altro, a stabilire in Libia una roccaforte dalla quale poter coordinare gruppi, cellule e militanti che nella regione nordafricana hanno giurato fedeltà ad al Baghdadi. In altre parole, la spinta espansiva di daesh si è mossa, allo stesso tempo, sul piano propagandistico e tattico-operativo, facendo perno sulle aspirazioni di formazioni locali, dichiaratesi alleate e, in qualche caso, anche wilayat (province) del califfato, termine che evoca la connotazione territoriale e amministrativa propria di un'entità statale. Così la formazione irachena, a differenza di al Qaeda, ha mostrato di incoraggiare e accettare l'affiliazione di realtà jihadiste anche eterogenee. In tale cornice si inseriscono l'ufficializzata alleanza con la nigeriana Boko Haram, l'attivismo nel Maghreb di cellule che si richiamano all'organizzazione di al Baghdadi, l'adesione a daesh di Ansar Bayt al Maqdis in Egitto, che ha associato alla propria denominazione quella di Wilayat Sina' (Provincia del Sinai), l'emergere di sigle pro-daesh a Gaza, nello Yemen, nel quadrante afgano-pakistano e nel sud-est asiatico, con ulteriori interventi in Asia Centrale, specie nel Daghestan e in Cecenia, e nella regione del Caucaso. L'attività di propaganda si è confermata uno dei pilastri su cui si fonda la proiezione espansiva di daesh, che ha creato una complessa rete di diffusione dei propri messaggi, soprattutto sul web, diretta alla sensibilizzazione e alla radicalizzazione di eterogenei target di pubblico attraverso l'utilizzo di numerosi canali e piattaforme. Si tratta di una strategia promozionale che non conosce confini – come senza confini è l'uditorio di riferimento, rappresentato, nelle intenzioni di al Baghdadi, dall'intera comunità dei musulmani (Ummah) – rispondente a finalità diverse e complementari: l'affermazione di potenza, il reclutamento di mujahidin, l'estensione dell'area di sostegno, l'amplificazione dei successi ottenuti, la pressione sul nemico, la giustificazione pseudo-religiosa delle violenze più efferate. L'uso a scopo propagandistico dei media appare dunque funzionale alla capacità d'imporsi di daesh, che sfrutta le potenzialità del mondo della comunicazione mediante una narrativa a modulo variabile e di grande impatto: dalle minacce all'Occidente all'esaltazione del sistema sociale vigente nel califfato, dall'incitamento a colpire i governi dei paesi musulmani che cooperano con i nemici alle invettive nel segno dell'odio settario. Tutte chiavi, queste, di un distorto e radicale pan-islamismo populista che: assume la violenza come elemento costitutivo della propria identità; enfatizza e celebra la bellezza del sacrificio e promette redenzione, ordine e giustizia; rifiutando confini e nazionalità, acquista valenza unificante agli occhi dei volontari provenienti da tutto il mondo, per certi versi accreditando, nell'immaginario dei mujahidin, un superamento dell'idea stessa di *foreign fighter* (chi è straniero quando i confini sono aboliti ed un nuovo ordine si sta creando?). La modulazione del linguaggio, ora pseudo-ieratico, ora didascalico e semplificatorio, è favorita dalla varietà degli strumenti e dei veicoli impiegati. L'organizzazione si avvale a tale scopo: dell'expertise delle sue case di produzione (la più nota delle quali è al Hayat Media Center) che si rivolgono ad un pubblico soprattutto occidentale; di una vasta platea di sostenitori e simpatizzanti che si raccordano utilizzando i social network; della pubblicazione di alcune riviste, anche in lingue occidentali (su tutte, Dabiq, edito sin dal 2014 in inglese, Dar al Islam in francese, Costantinople in turco, Èctok in russo); della divulgazione di una consistente quantità di video di ottima fattura e dalle tecniche diversificate, nei quali la violenza delle immagini – propria di certa guerra psicologica – si alterna a filmati di taglio documentaristico/celebrativo. Nel quadro dell'avanzata di daesh sulla scena internazionale ed alla luce delle evidenze attestanti il ruolo giocato da *foreign fighters* di estrazione europea nella promozione, pianificazione e realizzazione di azioni violente nel Vecchio Continente, hanno assunto peso crescente, nel panorama della minaccia, i c.d. *homegrown* mujahidin, soggetti nati o cresciuti o radicalizzatisi in Occidente (sia convertiti sia *reborn muslims*, vale a dire immigrati di seconda/terza generazione che hanno riscoperto l'Islam in chiave estremista), pronti a convergere verso le zone del califfato o a compiere il jihad sui territori di residenza. Il fenomeno dei *foreign fighters* ha ormai

superato, in termini numerici, qualsiasi precedente afflusso di combattenti stranieri in un teatro di jihad (Afghanistan, Bosnia, Iraq). Per le sue implicazioni nel medio e lungo periodo, tale fenomeno va considerato anche in relazione a quello collegato del *reducismo*, che annovera – oltre agli ex combattenti disillusi – soggetti dal profilo diversificato, ma tutti con addestramento militare ed esperienza maturata sul campo di battaglia. Nella casistica a maggior rischio figurano in particolare: individui che, dopo il loro ritorno in patria, evidenzino disagio psicologico e problemi comportamentali; elementi rientrati dall'area di conflitto a causa di ferite o problemi familiari/individuali, ma che continuino a coltivare idee estremiste e propositi offensivi; militanti autodeterminati a compiere attacchi nei paesi in cui ritornano, da soli o in coordinamento con altri (inclusi *supporters* locali), ovvero appositamente inviati da organizzazioni terroristiche interessate a costituire cellule dormienti. Ai *returnees* sono associati, in termini di potenziale della minaccia, i c.d. *commuters* (pendolari), ovvero quei soggetti in grado di viaggiare più volte dal teatro di jihad all'Occidente e viceversa, sfuggendo alle maglie dei controlli. Anche in **Italia**, il fenomeno dei *foreign fighters*, inizialmente con numeri più contenuti rispetto alla media europea, è risultato in costante crescita, evidenziando, quale aspetto di particolare criticità, l'auto-reclutamento di elementi giovanissimi, al termine di processi di radicalizzazione spesso consumati in tempi molto rapidi e ad insaputa della stessa cerchia familiare¹¹¹. Massima vigilanza informativa è stata pertanto riservata al pericolo derivante dal possibile arrivo di *returnees* o dai movimenti di *commuters* – soprattutto ove si tratti di soggetti dotati di titoli di viaggio che consentono loro di muoversi liberamente in area Schengen – già residenti sul nostro territorio o in altri paesi europei. La minaccia strutturata che promana direttamente dall'organizzazione terroristica, non sostituisce, bensì integra, la minaccia puntiforme, riferibile all'universo composito di elementi autoctoni ed auto-reclutati, rendendo quest'ultima, oltretutto, ancora più concreta ed attuale. Malgrado non siano emersi specifici riscontri sull'esistenza di piani terroristici in territorio nazionale, nella propaganda jihadista non sono mancati

¹¹¹ Vari indicatori suggeriscono che il fenomeno della **radicalizzazione jihadista** nel nostro paese, per quanto presente, non sia paragonabile né per dimensioni né per intensità della minaccia alla maggior parte dei paesi del centro-nord Europa. Per ragioni che variano dall'aspetto demografico alle capacità del nostro sistema antiterrorismo, l'Italia non ha registrato né mobilitazioni di massa verso aree di conflitto, né massicce filiere di reclutamento, né attacchi della portata di quelli verificatisi altrove. Ciononostante, si possono osservare sul nostro territorio dinamiche che, pur su scala ridotta e con qualche specificità, replicano quelle viste in altri paesi europei. In sostanza, anche in Italia è presente una scena jihadista informale. La maggior parte degli esponenti della scena jihadista italiana non sono riconducibili a un profilo comune, divergendo fra loro spesso in maniera molto significativa dal punto di vista del background socio-culturale, familiare, del profilo anagrafico e del sostrato religioso. I processi di radicalizzazione e mobilitazione sono altrettanto eterogenei. In alcuni casi entrambi avvengono nell'arco di anni, in altri di settimane. Alcuni si radicalizzano da soli, la maggior parte in piccole comunità virtuali e/o nello spazio fisico. Alcuni riescono a stabilire contatti con organizzazioni transnazionali quali lo «stato islamico» o al qaeda e altri, per scelta o per incapacità, rimangono non affiliati. In certi casi soggetti che appartengono a questa scena hanno cercato, finora fermandosi o venendo fermati alle parole e non ai fatti, di compiere attacchi in Italia. Varie teorie hanno cercato di spiegare il fenomeno. Alcune si concentrano su fattori strutturali, come **tensioni politiche** e **conflitti culturali**. Altre evidenziano fattori personali e psicologici. Altre ancora enfatizzano elementi quali la ricerca di identità, la discriminazione sofferta o la situazione di relativo disagio economico. La maggior parte degli esperti, tuttavia, tende a convenire sul fatto che la radicalizzazione sia un fenomeno altamente complesso e soggettivo, spesso dettato da un'interazione di vari fattori strutturali e personali di difficile comprensione. Due luoghi, uno fisico e uno virtuale, hanno negli ultimi anni assunto un'importanza particolare nella diffusione e nell'assorbimento dell'ideologia jihadista, in Italia come in altri paesi: le prigioni e il web. Fra gli addetti ai lavori vi è una crescente consapevolezza dell'inadeguatezza di un'azione di contrasto basata esclusivamente sulla repressione. Per quanto le misure tradizionalmente utilizzate dall'antiterrorismo, quali arresti ed espulsioni, si siano dimostrate estremamente efficaci nel prevenire atti di terrorismo nel nostro paese, è ormai opinione largamente condivisa che tali strumenti debbano essere affiancati da politiche volte a prevenire la radicalizzazione stessa attraverso azioni non repressive. Questo tipo di approccio è pressoché inesplorato in Italia ma molto comune in molti paesi europei e le Nazioni Unite e l'Unione Europea hanno ripetutamente esortato gli Stati Membri a creare programmi di prevenzione dell'estremismo violento (noti internazionalmente come CVE, *Countering Violent Extremism* - Contrasto all'Estremismo Violento). Il termine CVE è in realtà un termine intrinsecamente vago, in quanto raggruppa tutta una serie di iniziative che mirano a contrastare la radicalizzazione in vario modo e in vari stadi. Si parla perciò di prevenzione della radicalizzazione per quelle misure che intervengono prima che il processo di radicalizzazione inizi e, allorché intervengano dopo che un processo di radicalizzazione è iniziato, di misure volte alla de-radicalizzazione (cioè all'abbandono dell'ideologia violenta) o, perlomeno, al disimpegno (cioè all'abbandono della militanza attiva non necessariamente accompagnato dall'abbandono dell'ideologia) (Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, *Verso un approccio italiano alla prevenzione della radicalizzazione*).

i riferimenti al nostro paese come nemico a motivo della sua partnership con gli Stati Uniti e Israele, delle relazioni che intrattiene con governi arabi ritenuti apostati, dell'impegno nella lotta al terrorismo internazionale, nonché per il suo passato coloniale in Libia. Sulla base di queste premesse l'Italia appare sempre più esposta quale: target potenzialmente privilegiato sotto un profilo politico e simbolico/religioso; terreno di coltura di nuove generazioni di aspiranti mujahidin, che vivono nel mito del ritorno al califfato e che, aderendo alla campagna offensiva promossa da daesh, potrebbero decidere di agire entro i nostri confini. A tale riguardo vanno valutati con estrema attenzione i crescenti segnali di consenso verso l'ideologia jihadista emersi nei circuiti radicali online, frequentati da soggetti residenti in Italia o italofoeni: si tratta di individui anche molto giovani, generalmente privi di uno specifico background, permeabili ad opinioni di cordata o all'influenza di figure carismatiche e resi più recettivi al credo jihadista da crisi identitarie, condizioni di emarginazione e visioni paranoiche delle regole sociali, talora frutto della frequentazione di ambienti della microdelinquenza, dello spaccio e delle carceri. Ne è conferma la diffusione di testi elaborati o tradotti nella nostra lingua, con i quali: da un lato, si sostiene la legittimità del califfato, invogliando gli accoliti a raggiungere la nuova patria di tutti i musulmani; dall'altro, si esortano i lupi solitari ad agire, adottando un codice comportamentale improntato a segretezza e cautela. Da non sottovalutare, inoltre, i rischi derivanti dalla generazione di estremisti della prima ora, già facenti parte di reti di supporto logistico/finanziario al jihad smantellate fra i secondi anni Novanta e primi Duemila, che – sfuggiti all'azione di contrasto o **tornati in libertà dopo un periodo di detenzione** – potrebbero sentirsi nuovamente chiamati alla causa ed attivarsi direttamente o fornendo assistenza a emissari provenienti dall'estero. Per le attività di proselitismo, indottrinamento e istigazione al jihad sul nostro territorio, sebbene i forum online d'area si siano confermati il principale bacino di riferimento, è la frequentazione personale a rappresentare un collante primario nel processo che dalla radicalizzazione ideologica conduce al coinvolgimento diretto e al reclutamento. In quest'ottica è risultata ancora incisiva l'influenza esercitata da: contesti parentali e amicali, all'interno dei quali sono tuttora mantenuti rapporti con estremisti espulsi dall'Italia o con *foreign fighters* intenzionati a reclutare nuovi adepti; componenti islamiste costituite su base etnica, come quelle di matrice balcanica, maghrebina o pakistana, al cui interno si muovono elementi che simpatizzano per gruppi armati anche di matrice qaidista; circuiti sensibili, come quello legato agli ex combattenti libici giunti nel tempo in Italia anche per cure mediche, con trascorsi e/o propensioni radicali; luoghi di aggregazione islamica permeabili alla propaganda estremista; ambienti carcerari, ove i detenuti per reati comuni sembrerebbero i più vulnerabili a percorsi di radicalizzazione ideologico-religiosa e, qualora indottrinati, potrebbero, all'atto della scarcerazione, decidere di raggiungere i territori del califfato o comunque nutrire sentimenti di rivalsa nei confronti del nostro paese. Coerentemente con l'evoluzione della minaccia terroristica di matrice jihadista, anche sul terreno del contrasto ai connessi flussi finanziari l'azione informativa si è prioritariamente focalizzata sui canali di alimentazione economica di daesh, rappresentati soprattutto dalle risorse ottenute grazie alle diversificate e redditizie attività illegali poste in essere dai miliziani nelle vaste aree delle regioni occupate di Siria ed Iraq. Ciò vale in primo luogo per il contrabbando di greggio e di prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio, fattore propulsivo della macchina da guerra jihadista. Di rilievo, inoltre, è il traffico illecito di reperti archeologici sottratti dai siti storici presenti nelle aree occupate. I reperti, dopo essere stati trafugati da tombe, chiese, palazzi antichi ed altri siti di inestimabile valore storico, grazie alla presenza in loco di esperti di settore appositamente assoldati dai miliziani, sarebbero rivenduti ad intermediari locali di acquirenti internazionali. Alle pratiche di riciclaggio dei proventi derivanti da un ampio ventaglio di attività criminali, si affiancano quelle di *money-dirting*, in cui fondi raccolti secondo modalità formalmente lecite vengono dirottati ai gruppi terroristici. In tale contesto, per quanto attiene al territorio nazionale, specifica attenzione è stata riservata al trasferimento di fondi da e per l'estero, con particolare riguardo alle aree più sensibili all'integralismo islamico, mediante moneta elettronica, canali bancari formali e informali, circuiti formali di *money transfer* e trasferimenti di contante al seguito presso le aree aeroportuali internazionali¹¹².

¹¹² PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, cit., 27.

Posto questo scenario, va notato che nella partita contro daesh un ruolo chiave viene svolto dai **social media**.

Infatti, fin dalla loro comparsa come medium di interazione di massa nei primi anni Duemila, essi sono rapidamente diventati una preziosa fonte di informazioni per ricercatori di tutti i campi. Diversi sono gli aspetti che intervengono simultaneamente a rendere l'argomento degno di un approfondimento in termini di possibile utilizzo da parte dell'Intelligence. Il primo e fondamentale elemento riguarda la moderna concezione delle identità reali e virtuali, non da concepirsi come separate ed indipendenti ma, al contrario, come estremamente interdipendenti e capaci di influenzare relazioni, motivazioni e azioni individuali ugualmente nello spazio virtuale e in quello reale. Inoltre, sebbene sia forte la necessità di rinnovare il sistema di Intelligence, a seguito principalmente dei fallimenti avvenuti in Afganistan e Iraq, ancora si stenta a integrare nell'analisi delle informazioni provenienti dai social media e, in generale, dalle altre fonti di raccolta dati, le scienze sociali e più precisamente i processi umani. Tali processi si fondano sempre più su sistemi di relazione che si attuano anche nel web, e sono ormai un elemento fondamentale per sviluppare un'efficace comprensione e prevenzione delle nuove minacce, costantemente in evoluzione. Questo cambio di approccio sulle modalità di utilizzo e interpretazione dei dati che vengono raccolti dai social è infatti necessario per adeguare concetti, pratiche di sicurezza e di difesa alle sfide poste dalla Guerra Ibrida, una guerra diffusa, pervasiva e delocalizzata che è la cifra della moderna generazione di conflitti che superano il classico e geograficamente definito ingaggio di eserciti rivali, integrando un'estrema liquidità alla presenza di nuovi attori ed innovativi campi di battaglia. Da una prospettiva legata all'Intelligence, i social media hanno quindi la potenzialità di essere altamente importanti: più le nostre vite si collegano alla rete, più le nostre identità reali e virtuali si fondono, più informazioni rilevanti vengono condivise e sono quindi rintracciabili per elaborare analisi che siano le più complete possibili. La Social media Intelligence, o Socmint, è la più recente componente del ciclo di Intelligence¹¹³ che si concentra sulla raccolta e l'analisi delle informazioni che vengono prodotte e scambiate

¹¹³ Questo ciclo si sostanzia nel seguente percorso: l'indicazione del fabbisogno informativo da parte del decisore politico; la pianificazione informativa, che individua le attività necessarie a conseguire lo scopo attraverso la definizione di obiettivi e priorità; la ricerca informativa, che costituisce l'attività pratica svolta attraverso tutti gli strumenti operativi disponibili e secondo i piani di ricerca stabiliti; l'acquisizione ed elaborazione della notizia, cioè il complesso delle attività da cui scaturirà il prodotto informativo (M. MORI, *Servizi segreti. Introduzione allo studio dell'Intelligence*, G-Risk, 2015, 21).

attraverso i social media¹¹⁴. Ad ogni modo, sebbene il potenziale della Socmint sia riconosciuto, gli analisti e i professionisti di Intelligence spesso criticano l'assenza di una strategia, di una dottrina o di pratiche associate sull'utilizzo di questo strumento di analisi. Il cambiamento dinamico del panorama che caratterizza l'ambito legato ai social media rende infatti necessario un approccio flessibile, in grado di adattarsi sia ai cambiamenti tecnologici che alla cultura legata all'utilizzo degli stessi. È infatti condivisa la posizione secondo cui non esista un prototipo definito di utilizzo di questa disciplina che deve invece rivolgersi le seguenti domande: su quale piattaforma sta avendo luogo la conversazione? Qual è la natura dell'interazione? Qual è l'oggetto della ricerca? Domande che, attraverso le loro risposte, definiscono la natura strumentale della disciplina che non può prescindere da una visione più ampia, che coniughi il processo di analisi delle informazioni con una contestualizzazione sociologica attraverso un processo sintetico definito Digital Humint, connubio fruttuoso tra la pratica della Humint (Human Intelligence)¹¹⁵, parte costituente a pieno titolo e sin dalla sua origine del ciclo di Intelligence, e l'approccio legato alle nuove fonti social.

Ammesso che nel mondo virtuale sia difficilmente raggiungibile una situazione di completo anonimato, la rappresentazione di sé avviene in due momenti distinti: all'atto dell'apertura di un profilo (rappresentazione statica) e attraverso la costruzione progressiva dei contenuti che popolano il profilo stesso (rappresentazione dinamica). Lo studio delle due rappresentazioni, specie nelle loro discrepanze, è in grado di fornire elementi interessanti per l'elaborazione di un'analisi che tenga conto anche degli aspetti sociologici e non meramente dei dati aggregati circa le impostazioni dell'account o delle rilevazioni delle preferenze dell'utente. Altro strumento altamente significativo per la rappresentazione di sé è l'uso del linguaggio: come per il mondo reale, la condivisione

¹¹⁴ La Socmint è genericamente diretta a colmare una condizione di ignoranza e a favorire il processo decisionale. Attraverso la raccolta e l'analisi di dati originati da condotte che gli individui tengono in una dimensione virtuale quale è quella di Internet e dei social media, la Socmint si pone l'obiettivo di permettere al suo fruitore di comprendere i fatti e i fenomeni che si generano e svolgono in tale dimensione, di prevederne gli sviluppi e, in una qualche misura, di capire cosa avviene o avverrà nel mondo reale. I social media possono contenere dati e notizie rilevanti ai fini della tutela della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico. Da qui l'interesse crescente da parte dei servizi di Intelligence a raccogliere e analizzare tali dati con l'obiettivo di identificare possibili minacce di natura terroristica (M.E. BONFANTI, *Social media Intelligence a salvaguardia dell'interesse nazionale. Limiti e opportunità di una pratica da sviluppare*, in U. GORI, L. MARTINO (a cura di), *Intelligence e interesse nazionale*, Aracne, 2015, 239). In argomento v. pure B. PELLERO, *Tutela del segreto delle comunicazioni e sorveglianza elettronica nell'era dei social network e dell'Internet delle cose*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 2/2016, 129.

¹¹⁵ La Humint costituisce l'insieme di tutte le informazioni ottenute attraverso fonti umane, cioè attraverso informatori o interrogatori e monitoraggi di persone che per motivi istituzionali o professionali sono a conoscenza delle informazioni che si vogliono reperire (A. COLONNA VILASI, *Manuale d'Intelligence*, Città del Sole, 2011, 54).

anche online di un codice comunicativo è significativa dell'appartenenza a un determinato gruppo.

Aspetti come le modalità di creazione delle comunità online, il loro sistema di relazioni e la loro tipologia possono essere diversi rispetto a quelli che definiscono comunità o gruppi tradizionali. L'analisi delle comunità virtuali, quando volta a comprendere le motivazioni di appartenenza dei singoli individui, non può prescindere da considerazioni che riguardino questi aspetti. È altresì necessario precisare che esistono social pensati appositamente per ricreare una specie di copia della comunità reale (Facebook) e altri che invece creano gruppi che non hanno nessuna, se non minima, trasposizione effettiva e vera nel mondo reale. È proprio lo studio di queste comunità virtuali, a volte fortemente coese e con un alto grado di identificazione, spirito di appartenenza e condivisione delle finalità tra i propri membri, uno degli aspetti più complessi da affrontare ma al contempo altamente significativo che deve essere ricompreso nell'analisi della Socmint.

Nel mondo online, strumenti come i retweet, i like, i preferiti e le condivisioni sono stati adattati per facilitare un insieme complesso di metodi indiretti di interagire con un individuo. Dal punto di vista del processo di Intelligence, in riferimento all'analisi dei profili individuali risulta assai interessante il tema della dimostrazione di amicizia e/o fedeltà. Utenti che vogliono rendere pubblica l'influenza che altri hanno su di loro, che vogliono dimostrare la loro stima nei confronti di individui dei quali condividono opinioni, spesso ri-postano questi contenuti per dimostrare tutto ciò in maniera indiretta. Questo rapporto, che non prevede un contatto diretto, incoraggia gli utenti a utilizzare gli strumenti della condivisione o del retweet scervi dal sentimento sociale dell'imbarazzo: la condivisione, infatti, rappresenta un'opzione a basso-rischio per interagire con un altro utente, con il quale probabilmente altro tipo di interazione sarebbe stato impossibile¹¹⁶.

Sono, in definitiva, evidenti le **analogie con l'autopsia psicologica del criminologo**, il quale coniuga il processo di analisi delle informazioni con una contestualizzazione psicologica.

¹¹⁶ M. LOMBARDI, A. BURATO, M. MAIOLINO, *Dalla SOCMINT alla Digital HumInt. Ricomprendere l'uso dei Social nel ciclo di Intelligence*, in *Sicurezza, Terrorismo e Società*, 2/2015, 95.

3.5 L'investigatore: l'accesso ad una moschea

Per svolgere investigazioni difensive in un caso di partecipazione nell'associazione con finalità di terrorismo «stato islamico», potrebbe non essere sufficiente l'attività di assunzione di informazioni.

Poniamo la spinosa ipotesi che, per esigenze difensive, l'avvocato-investigatore debba accedere ad una moschea¹¹⁷ per acquisire documentazione utile al suo cliente (ad esempio, un cittadino italiano imputato del delitto di cui all'art. 270 *bis* co. 2 c.p.), ma non vi sia il consenso di chi ne ha la disponibilità¹¹⁸.

Infatti, i luoghi suscettibili di accesso difensivo non sono necessariamente quelli del commesso reato, ma qualsiasi luogo in cui è possibile reperire elementi utili alla difesa dell'assistito in virtù del potenziale reperimento di elementi a discarico¹¹⁹.

Orbene, ai sensi dell'art. 391 *sexies* c.p.p., quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto, l'investigatore e il consulente (ad esempio, il criminologo) possono redigere un verbale nel quale sono riportati: la data e il luogo dell'accesso; le

¹¹⁷ Come risulta dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 683/2011) e dalla prassi (parere al Ministero dell'Interno espresso il 27 gennaio 2011 dal Comitato per l'Islam italiano), per ravvisare la presenza di una moschea in senso rilevante per le norme edilizie e urbanistiche sono necessari due requisiti, l'uno intrinseco, dato dalla presenza di determinati arredi e paramenti sacri, l'altro estrinseco, dato dal dover accogliere tutti coloro che vogliono pacificamente accostarsi alle pratiche culturali o alle attività in essi svolte e consentire la pratica del culto a tutti i fedeli di religione islamica, uomini e donne, di qualsiasi scuola giuridica, derivazione sunnita o sciita, o nazionalità essi siano (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, n. 522/2013).

¹¹⁸ Basti pensare che nell'ambito del caso giudiziario sopra riportato vi è una conversazione telefonica fra due donne nella quale la prima riferisce che la moglie dell'imam della moschea di Treviglio, dopo i numerosi articoli pubblicati sulla vicenda di Maria Giulia Sergio e sulla sua frequentazione di quel luogo di culto, esprime profonda preoccupazione per eventuali ripercussioni che l'eventuale conferma della notizia da parte delle autorità potrebbe avere sulla moschea gestita dal marito, fra cui l'eventuale chiusura.

Più in generale, l'esercizio del culto in privato e in pubblico è garantito dall'art. 19 Cost.; ma, mentre l'esercizio del culto in privato non dà luogo a problemi alla stregua della vigente normativa, problemi sono posti dall'esercizio del culto in pubblico. L'esercizio pubblico del culto coinvolge invero il problema dell'apertura di luoghi destinati a tale fine e il contemporaneo esercizio del diritto di riunione di cui all'art. 17 Cost. L'apertura di luoghi di culto è, in particolare, un problema che tocca l'esercizio in forma associata della libertà religiosa e, perciò, riguarda l'uguale misura di libertà garantita dall'art. 8 co. 1 Cost. a tutte le confessioni (F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 10^a ed., Zanichelli, 2009, 203). In argomento, Corte cost. n. 63/2016 (annotata da G. TUCCI, *La Corte costituzionale e le leggi regionali anti-moschee*, in *Giur. It.*, 2016, 1070) ha affermato che l'esercizio della libertà di aprire luoghi di culto, in quanto condizione indispensabile per l'esercizio del diritto inviolabile di cui all'art. 19 Cost., non può essere condizionato alla previa regolamentazione pattizia di cui agli artt. 7 e 8 Cost. Non è consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolano o compromettano la libertà di religione, come il prevedere condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto. Nel modulare la tutela della libertà di culto, le finalità relative alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza sono affidate esclusivamente allo Stato, fatta salva solo la cooperazione delle Regioni. Pertanto, queste ultime non possono richiedere con proprie leggi che siano previste valutazioni preventive di organi consultivi regionali e che, comunque, vengano acquisiti pareri di rappresentanti di forze dell'ordine e/o di uffici provinciali di questure o prefetture per valutare profili di sicurezza pubblica o predisposti sistemi di videosorveglianza.

¹¹⁹ L. SURACI, *Le indagini difensive*, cit., 286.

proprie generalità e quelle delle persone intervenute; la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose; l'indicazione degli eventuali rilievi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo (il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute).

Tuttavia, le investigazioni difensive non possono mai spingersi fino al punto di realizzare una qualunque attività sui luoghi o sulle cose che possa in qualche modo alterarne lo stato, di tal che, mentre è possibile procedere ad attività sostanzialmente ricognitive o descrittive e, come tali, tendenzialmente ripetibili, non è invece consentito procedere a verifiche che comportino un'alterazione dello stato dei luoghi o della cosa, come nell'ipotesi di prelievo di campioni o di asportazione di frammenti al fine di procedere ad esami tecnici¹²⁰.

Se invece è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'art. 391 *septies* c.p.p. dispone che l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice¹²¹, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità¹²². In questo caso, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia prontamente reperibile. Non è tuttavia consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Va precisato che l'articolo in parola regola esclusivamente l'accesso del difensore ai luoghi privati o non aperti al pubblico, ed è del tutto escluso che esso consenta l'acquisizione documentale; quest'ultima, infatti, è espressamente disciplinata – ma solo con riferimento alla PA – dall'art. 391 *quater* c.p.p., il quale ha mutuato il modello comportamentale previsto dall'art. 256 c.p.p., che impone l'immediata consegna all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 c.p.p. Ma che il menzionato art. 391 *septies* c.p.p. si limiti ad estendere al difensore i poteri di ispezione e non quelli di perquisizione, lo si

¹²⁰ Trib. Nola, 3 marzo 2005.

¹²¹ Qui non è pensabile l'automatismo congegnato dall'art. 391 *bis* co. 10 c.p.p., rispetto al pubblico ministero: possibile, quindi, una risposta negativa (F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., 906).

¹²² La necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del giudice esclude la possibilità – in carenza del consenso del titolare – di svolgere attività di investigazione preventiva: così G. SPANGHER, *La pratica del processo penale*, II, Cedam, 2012, 189. Bisogna peraltro chiedersi se il diniego opposto dal privato costituisca un presupposto legittimante la richiesta di autorizzazione giudiziale, di talché la relativa istanza sarebbe irricevibile se non corredata da adeguata documentazione attestante il veto del soggetto che abbia la disponibilità del luogo; a tal proposito, si è correttamente notato che il difensore, per porre in essere un atto a sorpresa che non consenta a chi ha la disponibilità del luogo di opporre un dissenso strumentale al fine di fruire del tempo sufficiente ad occultare ovvero alterare le tracce del reato, sia legittimato a richiedere l'autorizzazione giudiziale a prescindere dal tentativo di previa acquisizione del consenso dell'interessato (L. SURACI, *Le indagini difensive*, cit., 288).

ricava non solo dalla lettera della legge, ma anche dalle seguenti considerazioni: 1) la norma in esame deve essere letta insieme a quella del precedente art. 391 *sexies* c.p.p.: quest'ultima disposizione di legge, come detto, consente al difensore soltanto di procedere alla descrizione dei luoghi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale. È perciò escluso che le suddette disposizioni possano essere utilizzate per ricercare documenti e per richiederne copia, attività questa riservata alle perquisizioni e ai sequestri; 2) l'accesso alla documentazione da altri detenuta è regolato espressamente dall'art. 391 *quater* c.p.p., che si riferisce solo ai documenti in possesso della PA. Quest'ultima, d'altro canto, a prescindere dalla norma del codice di procedura penale in esame, ha l'obbligo di consentire l'accesso dei privati ai documenti in suo possesso, purché i richiedenti provino di avere un interesse personale e concreto a prenderne visione e a estrarne copia. Mentre nessun obbligo del genere è stato stabilito dalla legge a carico dei singoli soggetti privati, detentori di documentazione che potrebbe interessare terzi. Conseguentemente, il legislatore ha distinto le due ipotesi, consentendo che il difensore – al fine di superare alcune difficoltà esistenti nella normativa sull'accesso – possa immediatamente richiedere alla PA i documenti che questa possiede; e negando invece che siffatta facoltà spetti al difensore nei confronti di un soggetto privato, rispetto ai documenti da quest'ultimo posseduti; 3) la stessa autorità giudiziaria incontra alcuni limiti nell'esecuzione di un provvedimento di coercizione reale (pertinenza della cosa da sequestrare con il reato o con la prova di esso, necessità di allegare agli atti in ogni caso il documento sequestrato, possibilità per il terzo di impugnare il provvedimento di sequestro); mentre nessuno di questi limiti sarebbe concretamente operativo nei confronti del difensore, se l'art. 391 *septies* c.p.p. gli attribuisse un potere di perquisizione tanto esteso da consentirgli la ricerca e l'estrazione di copia dei documenti posseduti dai privati.

Pertanto, l'unico rimedio esperibile nella nostra ipotesi è il ricorso alla richiesta di sequestro *ex art.* 368 c.p.p. o la formulazione di istanze *ex art.* 367 c.p.p., disposizioni queste cui fa rinvio lo stesso art. 391 *quater*, co. 3, c.p.p. in caso di rifiuto di esibizione da parte della PA¹²³.

¹²³ Cass. pen., Sez. II, n. 42588/2005.

Del resto, se la moschea è luogo aperto al pubblico, i soggetti dell'investigazione difensiva sono autorizzati all'osservazione, constatazione, memorizzazione, ricerca e raccolta di dati materiali per poter compiere poi in una sede diversa lo studio e l'analisi. Inoltre – ferma la possibilità per l'investigatore di accedere alla moschea per conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa (colloquio non documentato) – le potenzialità dell'azione ispettiva del difensore devono essere integrate, dal momento che la possibilità di compiere, in occasione dell'accesso ai luoghi, atti non ripetibili emerge da una disposizione¹²⁴ apparentemente deputata a disciplinare l'utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive¹²⁵.

In conclusione, da questo capitolo emerge che:

- l'avvocato ragiona sulla ravvisabilità o no della condotta di partecipazione;
- il criminologo offre una spiegazione sociologica, preziosa per inquadrare il contesto storico-politico, considerando anche le relazioni dell'Intelligence;
- l'investigatore (ovvero le due precedenti figure nella veste di indagatori più l'investigatore privato cui compete l'indagine atipica), oltre all'eventuale attività di assunzione di informazioni, ricerca le prove anche con l'accesso ai luoghi.

¹²⁴ Art. 391 *decies* c.p.p.: «**Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.** - Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli artt. 500, 512 e 513.

«Fuori del caso in cui è applicabile l'art. 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'art. 431.

«Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'art. 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

«Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'art. 431, co. 1, lett. c)».

¹²⁵ L. SURACI, *Le indagini difensive*, cit., 290.

4. CONCLUSIONI

I risultati ottenuti in questa tesi si colgono nella possibilità di valorizzare e connettere i contributi di conoscenza e di operatività che emergono dal confronto fra le diverse professioni.

Posta l'opportunità di un dialogo fra l'avvocato, il criminologo e l'investigatore, è pure auspicabile la concentrazione di più qualifiche in capo alla medesima persona: pensiamo, ad esempio, ad un avvocato-investigatore¹²⁶, ad un avvocato-criminologo, ad un investigatore-criminologo («non deve essere un tuttologo, ma un soggetto pensante capace di coordinare e sfruttare sul terreno le varie competenze degli esperti ... avvalendosene ... attraverso un percorso intellettuale che parte e giunge a lui»¹²⁷).

Ad oggi in Italia non esiste un albo dei criminologi. La nostra proposta è nel senso di istituire, presso gli Ordini degli avvocati (e un discorso analogo si può pensare per i medici, gli psicologi, ecc.), un albo speciale per gli avvocati che hanno conseguito un diploma Master in criminologia presso un'Università pubblica e sono al contempo soci della Società Italiana di Criminologia.

La metodologia comparativa utilizzata permette altresì di formulare qualche proposta di **politica criminale**.

In punto stalking: 1) considerata l'efficacia della misura dell'ammonimento del Questore, parrebbe ragionevole estenderla ad altre affini ipotesi di reato, come i maltrattamenti in famiglia; 2) utilizzo dei braccialetti elettronici, in modo che se lo stalker si avvicinasse alla vittima, l'allarme suonerebbe nella sala operativa delle forze dell'ordine.

¹²⁶ In tema di compatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati dell'acquisizione della licenza di investigatore privato e dell'espletamento della relativa attività, il Consiglio Nazionale Forense ha adottato il seguente parere: «l'orientamento costante di questa Commissione (cfr., tra gli altri, pareri 27 aprile 2005, n. 25; 14 dicembre 2005, n. 93; 26 ottobre 2006, n. 66) è nel senso di ritenere le incompatibilità di legge di stretta interpretazione, e dunque insuscettibili di interpretazione estensiva (o restrittiva). Infatti le incompatibilità, in quanto determinano una compressione del diritto soggettivo a svolgere un'attività economica, hanno carattere di eccezione. Non esistendo nell'ordinamento forense una disposizione che vieta all'avvocato di acquisire la licenza di investigatore privato, tale iniziativa non può essere, di per sé, vietata. Cionondimeno ... l'Ordine circondariale mantiene intatta la propria prerogativa di vigilanza sull'iscritto che svolga entrambe le attività, al fine di verificare che la condotta del soggetto permanga conforme alle norme deontologiche forensi, e che, nello specifico, la professione di investigatore non sia esercitata in modo da creare conflitti di interesse con la qualità di avvocato o da ledere l'immagine della classe forense» (12 dicembre 2007, n. 48).

¹²⁷ B.F. CARILLO, *L'investigatore criminologo*, cit., 16.

Sul fronte del terrorismo, occorrerebbe allinearsi alla maggior parte dei paesi europei e adottare una strategia di contrasto all'estremismo violento che operi su tre livelli: macro, meso e micro-livello, che si rivolgono rispettivamente alla popolazione musulmana italiana in generale, a segmenti di essa, a specifici individui. Nel dettaglio la strategia opererebbe: al macro-livello, adottando misure di contro-narrativa o narrativa alternativa per contrastare l'attrattività del messaggio jihadista. Questioni di fondamentale importanza sono il contenuto del messaggio, la legittimità dei vettori del messaggio e la capacità di raggiungere i destinatari desiderati; al meso-livello, attraverso misure di ingaggio positivo con le comunità e con segmenti di esse giudicati ad alto rischio potenziale di radicalizzazione. Esse variano da dialoghi interreligiosi a programmi volti a sviluppare il pensiero critico e la resilienza all'estremismo nei giovani, da incontri fra comunità e forze dell'ordine ad altre tipologie di iniziative culturali; al micro-livello, attraverso interventi sui singoli individui miranti alla de-radicalizzazione o al disimpegno di un soggetto specifico. È auspicabile la creazione di un sistema attraverso il quale soggetti in fase di radicalizzazione vengono segnalati da esponenti della società civile¹²⁸ ad autorità preposte il cui compito non è, salvo ne sussistano gli estremi, quello di arrestarli e/o di espellerli, bensì quello di cercare di distoglierli dal credo jihadista. In sintonia con le esperienze continentali, una strategia CVE (Contrasto all'Estremismo Violento) italiana dovrebbe essere caratterizzata da alcuni principi guida: 1) coinvolgimento di una pluralità di attori pubblici e privati. Il CVE è intrinsecamente multidisciplinare e transdisciplinare. Dal lato pubblico possono e devono svolgere un ruolo non solo i tradizionali attori della comunità antiterrorismo (forze dell'ordine, Intelligence, magistratura inquirente), ma anche i servizi socio-sanitari, la scuola, la polizia locale, ecc. La società civile gioca un ruolo ugualmente importante, sia essa rappresentata dal mondo del volontariato e dell'associazionismo, dalle comunità islamiche o dalle famiglie; 2) principio della salvaguardia: in sostanza l'obiettivo del CVE è quello di disinnescare processi individuali che portano all'estremismo violento non solo perché ciò aumenta la sicurezza collettiva, ma anche perché tali processi sono pericolosi per lo stesso soggetto che li vive. Pur non escludendo la possibilità di intervenire con i classici strumenti repressivi se la soglia

¹²⁸ R.D. STEELE, *Intelligence. Spie e segreti in un mondo aperto*, Rubbettino, 2002, 288: «il “potere” dell'Intelligence non deriva più da spie e segretezza, ma piuttosto dall'accesso aperto e dalla conoscenza aperta ... oggi le decisioni derivano dal popolo, un processo dal basso verso l'alto che è decisamente multiculturale, transazionale e basato su fonti aperte di informazione e sull'Intelligence».

necessaria viene oltrepassata, con l'approccio di CVE il giovane viene considerato anche come un soggetto da salvaguardare; 3) trasparenza: è possibile ottenere la partecipazione attiva di una molteplicità di attori pubblici e privati e svolgere azioni volte non alla criminalizzazione dei soggetti ma al loro recupero o alla prevenzione solo se ogni azione è ispirata al principio di trasparenza; 4) territorialità: la radicalizzazione è un fenomeno altamente influenzato da fattori locali e, perciò, varia nelle sue caratteristiche all'interno dello stesso paese, spesso con variazioni non solo a livello regionale ma anche da città a città, se non addirittura da quartiere a quartiere. Ne consegue che le attività di ogni strategia CVE debbano tenere conto di questo elemento, variando le proprie iniziative a seconda dell'ambito locale in cui hanno luogo.

L'esperienza dei vari paesi europei che da anni hanno introdotto misure di CVE ha dimostrato che la loro implementazione è estremamente utile ma, al tempo stesso, densa di problematiche, che spaziano dalle difficoltà nella scelta dei partner a diverse questioni etiche, dall'esigenza di formare chi gestisce i programmi a quella di misurare l'efficacia dei medesimi. Tali esperienze hanno inoltre reso chiaro che gli interventi funzionano solo in certi casi (e più avanzato è il percorso di radicalizzazione più limitate sono le chance di successo) e che pertanto un simile progetto non può e non vuole costituire un sostituto dei mezzi investigativi tradizionali. Non a caso si parla di iniziative di riduzione della minaccia, non di eliminazione della minaccia. Il contrasto al terrorismo di matrice jihadista sarà una sfida generazionale che mieterà i più importanti successi non tanto attraverso le pur fondamentali operazioni militari e di *law enforcement* contro vari gruppi jihadisti, ma allorché l'ideologia che alimenta l'intero movimento avrà perso l'attrattività che al momento possiede. Dati gli scenari globali e le loro ripercussioni nel nostro paese, il momento è quanto mai propizio per una seria riflessione sull'opportunità di creare anche in Italia una strategia di prevenzione alla radicalizzazione¹²⁹.

Sotto un altro aspetto, la recentissima relazione al disegno di legge¹³⁰ presentato il 12 gennaio 2017 dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal ministro della giustizia («Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale»), esprime «l'esigenza di

¹²⁹ Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, *Verso un approccio italiano alla prevenzione della radicalizzazione*.

¹³⁰ C. 4220.

prestare la massima attenzione ai recenti eventi bellici che hanno coinvolto il Medio Oriente, con la conquista, da parte di forze fondamentaliste e integraliste, di territori al cui interno sono presenti siti archeologici di inestimabile valore, riconosciuti come patrimonio dell'umanità ... Ulteriori sollecitazioni sono state rivolte al Governo a farsi parte attiva affinché il Consiglio di sicurezza dell'ONU adotti le opportune deliberazioni per bloccare la vendita di reperti archeologici trafugati dai paesi in guerra, il cui ricavo potrebbe essere utilizzato per finanziare operazioni terroristiche. È pertanto anche in tale contesto di accresciuta criticità internazionale che il presente disegno di legge intende fornire idonei strumenti operativi a tutela del patrimonio culturale; basti pensare all'attività volta a contrastare il traffico di opere d'arte, come ricordato finalizzato spesso al finanziamento delle organizzazioni terroristiche internazionali: un'attività che l'Arma dei carabinieri è in grado di svolgere grazie all'altissima specializzazione dei propri reparti, operando in questo caso in collaborazione con le Forze armate impegnate nelle missioni internazionali di pace e di stabilizzazione nei diversi teatri di guerra».

Infine, circa i possibili sviluppi della presente ricerca, va osservato che vi è una fuga dalla sanzione penale (il dibattito¹³¹ – in tema di profilo teleologico delle pene – sulle teorie della retribuzione e della prevenzione, generale e speciale, è soltanto un lontano ricordo), a favore di soluzioni amministrative e sociali. E se, accanto a queste sagge misure, confrontandosi con il criminologo, il legislatore attribuisse dignità anche al diritto penale e alla certezza della pena?

¹³¹ Su cui v. G. CONTENTO, *Corso di diritto penale*, I, Laterza, 2004, 162.

Appendice

Intervista a Funzionario della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino

*Analisi e valutazioni sull'attività di contrasto dello stalking
e sull'applicazione dell'istituto dell'ammonimento del Questore¹³²*

Presso la Questura di Torino è incardinata la Divisione Polizia Anticrimine che, fra le diverse competenze, conosce, mediante un Ufficio dedicato, le problematiche legate ai minori e allo stalking. Il lavoro svolto riguardo agli atti persecutori è innanzitutto orientato alla prevenzione: ha sede la trattazione delle pratiche inerenti l'emissione della misura dell'ammonimento per atti persecutori che, così come per l'ammonimento per violenza domestica, costituisce un provvedimento di competenza esclusiva del Questore.

Stante la natura esclusiva dell'attribuzione esercitata dal Questore, convergono in questa sede le richieste di ammonimento e le segnalazioni provenienti da diverse sedi: i Commissariati di Polizia sezionali e distaccati e i comandi dell'Arma dei Carabinieri che insistono sul territorio della provincia.

In ottemperanza alla legge sul procedimento amministrativo, suscettibile di applicazione per il procedimento di emissione della misura di prevenzione, è oggetto di valutazione l'emissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990. Il fine perseguito dall'Ufficio è di coniugare le esigenze di tutela della vittima di stalking, legate a doppio filo con i canoni di speditezza e tempestività di intervento, con il principio di partecipazione all'istruttoria, che consente al destinatario della misura ancora in divenire di essere messo a conoscenza del procedimento e di modulare la propria condotta in termini consequenziali. Invero, il presunto autore di

¹³² Il testo che segue costituisce una rielaborazione dell'intervista, avvenuta in data 31 dicembre 2016.

stalking può, mediante la conoscenza del procedimento in corso, esercitare i propri diritti procedimentali, quali contribuire alla ricostruzione del quadro istruttorio ed effettuare l'accesso agli atti.

È da evidenziare che il costante monitoraggio statistico dell'andamento dei procedimenti esaminati dall'Ufficio ha indicato che, dal 2013 ad oggi, la comunicazione di avvio del procedimento ha sortito un effetto di deterrenza pari all'83,3%. Con maggior impegno esplicativo, il dato rivela che in più di otto casi su dieci lo stalker cessa la propria condotta persecutoria all'esito della comunicazione, facendo venir meno quei presupposti di attualità della pericolosità sociale che giustificano l'emissione del provvedimento finale. Il dato è rivelatore, a giudizio della Divisione, di una qualità inaspettata dello strumento in esame.

Se, infatti, il legislatore ha voluto indicare nell'ammonimento un istituto atto a valorizzare l'espressione del principio di proporzionalità dell'azione istituzionale, teso alla predilezione degli strumenti meno sacrificativi, in termini di risorse e conseguenze giuridiche, atti a raggiungere lo scopo assegnato dalla legge, alternando l'emissione della misura di prevenzione alla sanzione penale, invero la comunicazione di avvio del procedimento ha soddisfatto maggiormente tale obiettivo e con maggior successo, garantendo la cessazione delle condotte persecutorie in assenza dell'emissione del provvedimento finale che, sebbene conosca una natura amministrativa, è comunque atto ad incidere considerevolmente sulla sfera giuridica del destinatario.

La logica di prevenzione trova, quindi, piena applicazione: la pericolosità sociale è oggetto di «disinnesco» mediante l'intervento del Questore per il tramite della propria articolazione dipendente (Polizia di Stato).

La prevenzione, tuttavia, non troverebbe piena esplicazione se non debitamente coadiuvata con la direttrice cardine dell'attività di polizia: il *coordinamento* fra l'attività di prevenzione e quella di polizia giudiziaria. È prassi virtuosa della Divisione, pertanto, l'inserimento immediato dell'avvenuta comunicazione di avvio del procedimento nella banca dati consultata da coloro che operano sul territorio, senza attendere l'emissione del provvedimento finale, in modo da consentire, in caso di intervento, un agire coordinato e consapevole dell'intera Questura.

Non sono solo gli aspetti procedimentali a garantire il successo dell'azione di prevenzione. Invero, è oggetto di scrupolosa attenzione la selezione del personale

impiegato presso l'Ufficio minori - stalking. Le donne e gli uomini operanti sono stati selezionati sulla base di caratteristiche proprie sia del bagaglio professionale che umano: competenza giuridica, esperienza investigativa, capacità di ascolto e di porre a proprio agio la vittima e, da ultimo ma non ultima, intuito.

Stante la delicatezza della materia trattata e la situazione psicologica in cui versa la vittima di atti persecutori, è stato reso necessario adeguare anche l'ambiente a tali esigenze. La stanza per i colloqui possiede delle caratteristiche peculiari aventi lo specifico scopo di mettere a proprio agio la vittima, scongiurando il pericolo dell'insorgere di timori che possono avere la propria ragione nell'aspetto proprio delle sedi istituzionali. Essa, pertanto, è stata decorata con colori chiari, atti a favorire una sensazione di distensione. I fascicoli sono contenuti entro un mobile a scomparsa, ossia senza essere offerti alla vista, mentre la scrivania, munita anche di strumentazione per l'audio registrazione, è in vetro e metallo con una struttura atta ad eliminare il divario fra l'interlocutore e l'operatore di polizia. Infine, la stanza è munita di un monitor esterno che segnala la verbalizzazione in corso, così da garantire che essa non possa essere in alcun modo disturbata dal vociare o dall'ingresso di terzi.

I casi di stalking trattati possono avere come riferimento i contesti e le dinamiche più disparate: dallo stalking familiare/sentimentale a quello lavorativo e condominiale.

Pertanto, non esiste un modo di agire unico nella ricostruzione del fatto, dovendo l'operatore di polizia adeguare l'individuazione delle persone da sentire e i contenuti da estrapolare a seconda del contesto di riferimento, guidato dalle due direttrici dell'attività di indagine: la tutela della persona offesa e il reperimento del maggior numero di informazioni possibili.

È da segnalare, inoltre, come la presenza massiccia degli strumenti informatici nella vita quotidiana abbia logicamente condizionato sia le modalità di realizzazione delle figure criminose sia, consequenzialmente, le tecniche di indagine. Pertanto, gli atti persecutori spesso hanno la propria sede in minacce o molestie a mezzo di comunicazione telefonica o telematica e il singolo operatore di polizia può, attraverso approfondimenti sul telefono cellulare o sulla casella email, reperire il contenuto e il riscontro di tali attività delittuose.

Le competenze informatiche, tuttavia, non conoscerebbero piena esplicazione senza essere coadiuvate dalle competenze umane delle donne e degli uomini della

Polizia di Stato che operano in tale settore. È il dato umano, inteso come luogo di incontro di esperienza, professionalità, sensibilità ed empatia, a consentire una piena tutela della vittima di stalking. È, difatti, oggetto di valutazione, anche psicologica, la consistenza del pericolo che ella corre, così come i silenzi e le reticenze sui torti subiti. La vittima viene incoraggiata a ricercare immediatamente l'intervento delle pattuglie in caso di pericolo, mediante una telefonata al 113, e ad attivare tutte le condizioni per un'autotutela piena e consapevole.

L'attività di prevenzione, tuttavia, non conoscerebbe il proprio successo se non coadiuvata da un'adeguata attività di formazione e informazione. Lo stalking, come le altre figure sussumibili entro l'alveo della violenza di genere, quali la violenza domestica o il delitto di maltrattamenti in famiglia, è un problema anche culturale. Il sommerso presente in questo ambito conosce delle dimensioni considerevoli ed ha spesso a fondamento l'errata percezione della propria condizione di vittima. Invero, è dato il riscontro che ella spesso vive la propria situazione come «normalità»: subisce, quindi, condotte persecutorie o maltrattanti giustificandole quali espressioni di ordinarie dinamiche di coppia o familiari. Parimenti, il reo è spesso un soggetto poco consapevole, sotto il profilo culturale, della portata negativa delle proprie condotte di sopraffazione. Prevenire in questo ambito, pertanto, è stato interpretato dalla Divisione anche come eliminare il gap culturale con attività ad ampio spettro. Sono in corso diversi progetti che vedono le donne e gli uomini dell'Ufficio minori - stalking impegnati in attività formative e campagne informative nelle scuole, ove è aperto il dialogo con alunni, insegnanti e psicologi degli sportelli d'ascolto, negli ospedali e con stand dedicati in occasione di eventi ad alta affluenza.

In particolare, di centrale importanza è la creazione di un filo diretto di comunicazione con le strutture ospedaliere, che sono il primo luogo di ricovero della vittima di abusi e che, con riferimento alla fattispecie di ammonimento per violenza domestica, hanno un potere di segnalazione atto a promuovere l'avvio del procedimento per l'emissione dell'ammonimento. Il meccanismo di segnalazione ad opera di terzi, invero, ha dato il riscontro di una forte potenzialità nel disvelamento del sommerso, consentendo di superare il silenzio delle mura domestiche che spesso si erigono a barriera dei maltrattanti e delle relative prevaricazioni.

Pertanto, stante la riscontrata efficacia della misura in discorso, è parere della Divisione auspicarne l'estensione, *de iure condendo*, anche ad altre fattispecie espressive della fenomenologia criminale in esame, quali, ad esempio, la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Intervista al Dr. Maurizio Romanelli

Procuratore Nazionale Aggiunto Antiterrorismo

*Riflessioni sul contrasto al terrorismo islamico*¹³³

Il Dr. Romanelli è stato per diversi anni PM presso la Procura della Repubblica di Milano e dal 2012 al 2016 ha coordinato il IV Dipartimento della Procura stessa, che si occupa di terrorismo.

Dal 2014, anno in cui il messaggio dell'IS ha avuto maggiore forza, è iniziato il contrasto della magistratura a questa organizzazione. Nel corso di varie inchieste, a stupire gli inquirenti è stato il coinvolgimento, da parte dello «stato islamico», delle famiglie: donne e bambini sono stati posti al servizio della causa jihadista. Si sono infatti registrate partenze, verso i territori dell'IS, di intere famiglie con i figli piccoli al seguito, vittime poi di indottrinamento.

Pertanto, anche in Italia vi è stata una discreta risposta alla chiamata del califfo. Secondo la sua visione, invero, ogni buon musulmano ha l'obbligo di recarsi nel territorio dello «stato islamico» e di combattere ogni forma di miscredenza, senza eccezioni: per questo motivo, il pensiero del Dr. Romanelli si è mosso finanche in una prospettiva di genocidio.

La vicenda più nota è quella «Sergio», ma anche i casi «Taskour» (partito da Bresso nel 2014 con la moglie e i due figli e arruolato come *foreign fighter*: in un video si vede un minore minacciare di morte l'Occidente assieme al padre) e «Koraichi» (marocchino, cresciuto in Lombardia, arruolato fra i combattenti dell'IS: con la moglie e i figli avrebbe raggiunto il califfato) hanno assorbito le energie dell'antiterrorismo.

Posta l'importanza delle risoluzioni ONU n. 2170 e n. 2178 del 2014, il contrasto avviene su più livelli: magistratura, polizia giudiziaria, Intelligence (ricordiamo che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata

¹³³ Il testo che segue costituisce una rielaborazione dell'intervista, avvenuta in data 23 gennaio 2017.

acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono) e le intercettazioni telematiche sono decisive per il buon esito delle indagini e per la migliore comprensione dei meccanismi di vita nello «stato islamico». Ad esempio, dalle telefonate del c.d. «coordinatore» dell'IS è emersa l'ottima gestione dei problemi organizzativi concreti.

Dal 2001 ad oggi abbiamo assistito ad una serie di interventi normativi in tema di terrorismo: nonostante siano avvenute sempre sull'onda emergenziale degli attentati, le riforme, ad avviso del Dr. Romanelli, sono risultate soddisfacenti e meditate.

In punto sanzioni, le previsioni del codice penale sostanziale appaiono efficaci, anche se per il futuro occorrerà pensare, in aggiunta, a talune misure (non penali) di recupero e contenimento.

Intervista al Prof. Marco Lombardi

Università Cattolica del Sacro Cuore - Dipartimento di Sociologia
ITSTIME - Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies

*Ancora sul terrorismo: l'opinione del sociologo*¹³⁴

Il problema della sicurezza deve essere esaminato sia in una prospettiva di breve termine che in una prospettiva di lungo termine.

Per quanto concerne il breve termine, va dato atto che l'Intelligence e le forze dell'ordine italiane sono preparate ed efficienti; con la precisazione che l'Intelligence non ha potere decisionale, ma soltanto informativo.

Il terreno su cui si può e si deve migliorare è quello del lungo periodo: entrano qui in gioco le forze politiche; sono il parlamento e il governo che operano le scelte, sulla base di valori condivisi.

Per sgomberare il campo dagli equivoci, è bene chiarire che non è più possibile però ragionare in un'ottica solo nazionale; il problema è che manca ancora un governo comune europeo e di conseguenza manca pure una Intelligence europea: più che scambi di informazioni, sarebbero auspicabili flussi di informazioni. Nel frattempo, seri accordi bilaterali rappresentano un'accettabile soluzione.

In tema di migrazioni, ad esempio, la politica dei «muri» è senza dubbio transitoria e perdente: esprime un rifiuto o un'incapacità a governare questa situazione. Oggi il mondo muta rapidamente e l'errore consiste nel volerlo interpretare secondo logiche superate.

Sul piano culturale e comunicativo, bisogna offrire ai giovani musulmani delle buone ragioni per non porsi al servizio del terrorismo, altri punti di vista, partendo dal presupposto che la disuguaglianza globale è alla radice del problema.

La sfida contro daesh non è semplice, in quanto questo gruppo adotta strategie moderne, puntando soprattutto a colpire i cuori dei più giovani. Riguardo agli immigrati musulmani che vivono in Europa, il problema si manifesta nell'ambito della c.d. terza generazione, quella frustrata dal mancato raggiungimento del benessere.

¹³⁴ Il testo che segue costituisce una rielaborazione dell'intervista, avvenuta in data 10 gennaio 2017.

Nella lotta contro il terrorismo l'Università può avere un ruolo significativo: oltre a produrre conoscenza, essa infatti si incentra sulla mobilità delle idee, elaborando modelli interpretativi nuovi.

In Italia solo di recente l'Intelligence ha coinvolto il mondo accademico, mentre in altri paesi occidentali ciò avviene già da svariati decenni.

Bibliografia e Giurisprudenza

- ALBANESE D., *Partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo «stato islamico»: una pronuncia di condanna della Corte d'Assise di Milano*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>.
- ALEO S., *I delitti di terrorismo*, in ALEO S., PICA G., *Diritto penale. Parte speciale*, I, Cedam, 2012.
- ANTISERI D., SOI A., *Intelligence e metodo scientifico*, Rubbettino, 2013.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, 14^a ed. integrata e aggiornata a cura di CONTI L., Giuffrè, 2003.
- BARBARA G., voce «Investigazioni difensive», in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2011.
- BERTOLESI R., *Il «caso Fathima» e le condotte di supporto ad un'organizzazione terroristica*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>.
- BIANCO A., CURCI A., *Il ruolo della suggestionabilità interrogativa nell'interrogatorio e nell'ascolto del testimone: applicazioni delle Gudjonsson Suggestibility Scales*, in *Rass. It. Criminologia*, 2/2016.
- BONFANTI M.E., *Social media Intelligence a salvaguardia dell'interesse nazionale. Limiti e opportunità di una pratica da sviluppare*, in GORI U., MARTINO L. (a cura di), *Intelligence e interesse nazionale*, Aracne, 2015.
- BONICATTO B., GARCÍA PÉREZ T., ROJAS LÓPEZ R., *L'autopsia psicologica. L'indagine nei casi di morte violenta o dubbia*, FrancoAngeli, 2006.
- CARETTI V., CRAPARO G., SCHIMMENTI A., in CARETTI V., CRAPARO G., MANZI G.S., SCHIMMENTI A. (a cura di), *Stalker. Psicopatologia del molestatore assillante*, Giovanni Fioriti, 2015.
- CARILLO B.F., FORNARI U., GIOVANNINI G.L., LUINI L.P., in CURTOTTI D. e SARAVO L. (a cura di), *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scienze*, Giappichelli, 2013.

- CARILLO B.F., *L'investigatore criminologo. Analisi e intervento nella comprensione dei fenomeni criminali*, Edi-Ermes, 2010.
- CASSETTA E., *Manuale di diritto amministrativo*, 12^a ed., Giuffrè, 2010.
- CHIAVARIO M., *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, 5^a ed., Utet, 2012.
- CHIAVARIO M., *Garanzie ed efficienza della giustizia penale. Temi e problemi*, Giappichelli, 1998.
- COLONNA VILASI A., *Manuale d'Intelligence*, Città del Sole, 2011.
- Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, *Verso un approccio italiano alla prevenzione della radicalizzazione*.
- CONTENTO G., *Corso di diritto penale*, I, Laterza, 2004.
- CORDERO F., *Procedura penale*, 8^a ed., Giuffrè, 2006.
- CORVINO M., *Professione Detective. Tecniche investigative e deontologia dell'investigatore privato*, Infoval, 2014.
- DI PINTO S., *Il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*, in *Riv. Polizia*, 2011.
- EKMAN P., *I volti della menzogna. Gli indizi dell'inganno nei rapporti interpersonali, negli affari, nella politica, nei tribunali*, Giunti, 2015.
- FASANI F., voce «Terrorismo islamico», in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2016.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, I, 5^a ed., Zanichelli, 2012.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, II, Tomo I, 4^a ed., Zanichelli, 2013.
- FINOCCHIARO F., *Diritto ecclesiastico*, 10^a ed., Zanichelli, 2009.
- FONDAROLI D., *Diritto penale, vittimizzazione e «protagonismo» della vittima*, in *Riv. Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2014.
- FORNARI U., *Presentazione di CARILLO B.F., L'investigatore criminologo. Analisi e intervento nella comprensione dei fenomeni criminali*, Edi-Ermes, 2010.
- GALLO M., *Appunti di diritto penale*, II, Parte II, Giappichelli, 2001.
- LILLI M., *Gli ausiliari tecnici della difesa. Fra vecchie e nuove figure professionali*, 2015.

- LOMBARDI M., BURATO A., MAIOLINO M., *Dalla SOCMINT alla Digital HumInt. Ricomprendere l'uso dei Social nel ciclo di Intelligence*, in *Sicurezza, Terrorismo e Società*, 2/2015.
- LORETTU L., NIVOLI A.M.A., NIVOLI L.F., in NIVOLI G.C., LORETTU L., MILIA P., NIVOLI A.M.A., NIVOLI L.F., *Vittimologia e psichiatria*, Edi-Ermes, 2010.
- MAINA C., voce «Stalking», in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2013.
- MANNA A., *Corso di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Cedam, 2012.
- MANNHEIM H., *Trattato di criminologia comparata*, a cura di FERRACUTI F., Presentazione di VASSALLI G., Einaudi, 1975.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, 4^a ed., Cedam, 2011.
- MARCONI P., *Stati di paura e richiesta di sicurezza*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 1/2009.
- MARINI G., *Lineamenti del sistema penale*, Giappichelli, 1993.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4^a ed., Giuffrè, 2012.
- MAROTTA G., voce «Criminologia», in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2010.
- MERZAGORA I., TRAVAINI G., CARUSO P., *Nuovi combattenti: caratteristiche personologiche e identitarie dei terroristi islamici*, in *Rass. It. Criminologia*, 3/2016.
- MILITELLO V., voce «Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto», in *Dig. Disc. Pen.*, VIII, Utet, 1994.
- MORI M., *Servizi segreti. Introduzione allo studio dell'Intelligence*, G-Risk, 2015.
- NAPOLEONI L., *Isis. Lo stato del terrore. Chi sono e cosa vogliono le milizie islamiche che minacciano il mondo*, Feltrinelli, 2014.
- PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte generale*, 5^a ed., Giuffrè, 1996.
- PELLERO B., *Tutela del segreto delle comunicazioni e sorveglianza elettronica nell'era dei social network e dell'Internet delle cose*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 2/2016.
- PETROCELLI B., *Il delitto tentato*, Cedam, 1955.
- PISAPIA G., *Manuale operativo di criminologia*, 3^a ed., Cedam, 2013.
- PONTI G., MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di criminologia*, 5^a ed., Raffaello Cortina, 2008.

- PORCELLI P., *La valutazione scientifica della personalità. Evidenze empiriche e contesti ambientali*, in *Rass. It. Criminologia*, 2/2016.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2015, in <https://www.sicurezzanazionale.gov.it>.
- RAZZANTE R., TARTAGLIA POLCINI G., *I danni conseguenza del terrorismo di matrice islamica*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 2/2015.
- ROCKWELL L., SARAVO L., in CURTOTTI D. e SARAVO L. (a cura di), *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scienze*, Giappichelli, 2013.
- SACCO R., *La comparazione giuridica*, in GAMBARO A., SACCO R., *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 1998.
- SALSI G., *Stalking: una ricerca sull'«ammonimento del Questore» nella provincia di Bologna in riferimento alla Legge 38/2009*, in *Riv. Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2012.
- SPANGHER G., *La pratica del processo penale*, II, Cedam, 2012.
- SPANGHER G., *Prefazione a SURACI L., Le indagini difensive*, Giappichelli, 2014.
- STEELE R.D., *Intelligence. Spie e segreti in un mondo aperto*, Rubbettino, 2002.
- STEFANI E., *Codice dell'indagine difensiva penale*, 2^a ed., Giuffrè, 2011.
- SURACI L., *Le indagini difensive*, Giappichelli, 2014.
- TONINI P., *Manuale di procedura penale*, 11^a ed., Giuffrè, 2010.
- TRAVAINI G., *Il terrorismo*, in PONTI G., MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di criminologia*, 5^a ed., Raffaello Cortina, 2008.
- TUCCI G., *La Corte costituzionale e le leggi regionali anti-moschee*, in *Giur. It.*, 2016.
- VALSECCHI A., in *Codice penale commentato*, fondato da DOLCINI E. e MARINUCCI G., diretto da DOLCINI E. e GATTA G.L., I, 4^a ed., Wolters Kluwer, 2015.
- VASSALLI G., *Presentazione di MANNHEIM H., Trattato di criminologia comparata*, a cura di FERRACUTI F., Einaudi, 1975.
- VINCIGUERRA S., *Principi di criminologia*, 4^a ed., Cedam, 2013.
- VITARELLI T., voce «Manipolazione psicologica», in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2016.

- WENIN R., *Una riflessione comparata sulle norme in materia di addestramento per finalità di terrorismo*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>.
- ZIPF H., *Politica criminale*, Giuffrè, 1989.

- Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 1990.
- Cass. pen., Sez. II, n. 6361/1996.
- Cass. pen., Sez. I, n. 11055/1998.
- Cass. pen., Sez. II, n. 42588/2005.
- Cass. pen., Sez. II, n. 40232/2006.
- Cass. pen., Sez. V, n. 31389/2008.
- Cass. pen., Sez. IV, n. 17610/2009.
- Cass. pen., Sez. unite, n. 22676/2009.
- Cass. pen., Sez. VI, n. 44492/2009.
- Cass. pen., Sez. I, n. 16549/2010.
- Cass. pen., Sez. VI, n. 10221/2011.
- Cass. pen., Sez. V, n. 29872/2011.
- Cass. pen., Sez. III, n. 1399/2012.
- Cass. pen., Sez. V, n. 12252/2012.
- Cass. pen., Sez. VI, n. 46308/2012.
- Cass. pen., Sez. I, n. 22719/2013.
- Cass. pen., Sez. feriale, n. 35729/2013.
- Cass. pen., Sez. V, n. 46340/2013.
- Cass. pen., Sez. V, n. 46446/2013.
- Cass. pen., Sez. III, n. 23485/2014.
- Cass. pen., Sez. III, n. 31841/2014.
- Cass. pen., Sez. V, n. 51718/2014.
- Cass. pen., Sez. V, n. 2283/2015.
- Cass. pen., Sez. V, n. 28703/2015.
- Cass. pen., Sez. V, n. 29826/2015.
- Cass. pen., Sez. V, n. 32674/2015.
- Cass. pen., Sez. V, n. 33563/2015.

- Cass. pen., Sez. V, n. 43085/2015.
- Cass. pen., Sez. V, n. 45184/2015.
- Cass. pen., Sez. V, n. 45453/2015.
- Cass. pen., Sez. V, n. 47195/2015.
- Cass. pen., Sez. I, n. 47479/2015.
- Cass. pen., Sez. III, n. 1629/2016.
- Cass. pen., Sez. V, n. 2651/2016.
- Cass. pen., Sez. V, n. 5011/2016.
- Cass. pen., Sez. V, n. 12509/2016.
- Cass. pen., Sez. III, n. 25431/2016.
- Cass. pen., Sez. VI, n. 30704/2016.
- Cass. pen., Sez. V, n. 48001/2016.
- CNF n. 48/2007.
- Cons. Stato, Sez. IV, n. 683/2011.
- Cons. Stato, Sez. III, n. 4127/2015.
- Cons. Stato, Sez. III, n. 4241/2016.
- Corte ass. Milano, 28 luglio 2016.
- Corte cost. n. 63/2016.
- GUP Milano, 23 febbraio 2016.
- TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, n. 522/2013.
- TRGA Trentino-A. Adige, Sez. unica, n. 282/2016.
- Trib. Nola, 3 marzo 2005.